Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 12 aprile 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 24

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1989.

Approvazione dei modelli 740, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1 nonché aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1989.

Approvazione dei modelli 740, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1 nonché aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 740, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1 nonché i modelli aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989. I modelli devono essere prodotti in tre esemplari identici.

Art. 2.

È autorizzata la stampa, in tre esemplari identici, di speciali modelli 740, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1 nonché i modelli aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche da presentare nell'anno 1989.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oppure stampa monocromatica utilizzando il colore blu di quadricromia;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

— 4 —

dichiarazione delle persone fisiche

istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA — AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

Dal 1° gennaio 1988 è entrato in vigore il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La dichiarazione dei redditi modello 740 per l'anno 1989 — relativa ai redditi posseduti nell'anno 1988 — presenta, rispetto agli anni passati, una nuova struttura, che si è resa necessaria sia per dare attuazione alle disposizioni del precitato Testo Unico, sia per esigenze di semplificazione nell'esposizione e nella rilevazione dei dati ivi contenuti.

La nuova dichiarazione, nel quadro operativo volto a perseguire una semplificazione generalizzata degli obblighi di dichiarazione dei redditi, segue all'approvazione del nuovo modello 101 — denominato modello 101-integrato — riservato ai percettori di redditi di lavoro dipendente, che dall'anno in corso è stato modificato e ristrutturato al fine di consentire, con tale modello, anche la dichiarazione dei redditi dei fabbricati · *posseduti dal lavoratore dipendente;* con questo nuovo sistema di dichiarazione, una parte cospicua di contribuenti, che possiedono solo redditi di lavoro dipendente e di fabbricati, potrà assolvere gli obblighi relativi in maniera semplice e corretta.

In conseguenza dell'approvazione del nuovo modello 101-integrato, si è ritenuto opportuno sopprimere il modello 740/S (semplificato) — che avrebbe, *nella sostanza, rappresentato* un doppione del mod. 101 — e si è nello stesso tempo ristrutturato il modello 740, ora unico, in modo tale da non creare problemi operativi a quei contribuenti che, già fruitori del mod. 740/S, debbano comunque utilizzare il nuovo modello 740 (unificato), non rientrando tra le categorie di contribuenti destinatari del mod. 101. Sono stati, infatti, riportati nella scheda base del modello i quadri A (redditi dei terreni) e B (redditi dei fabbricati) ed è stato inserito anche *il quadro P (Distinta degli oneri deducibili), in modo da offrire,* in un modello compatto, tutti gli elementi di base per una completa dichiarazione.

Con l'occasione è stato anche provveduto a separare nella scheda-base, ai fini della dichiarazione congiunta, la posizione del dichiarante da quella del coniuge dichiarante, che oggi deve rendere la sua dichiarazione su una scheda-base propria inserita nel fascicolo della dichiarazione, unificando la propria posizione con quella del dichiarante solo nella compilazione del secondo riquadro del Quadro N (calcolo dell'IRPEF).

Sono stati anche diversamente accorpati i vari quadri della dichiarazione:

- i quadri di maggiore utilizzazione (E, F, G) sono stati predisposti singolarmente;
- i quadri H ed I costituiscono un unico modello (recto e verso); i quadri L, M e A-1 *costituiscono un unico modello* a quartina, come del pari in un unico modello a quartina sono stati accorpati i quadri A-B-P per le esigenze di quei contribuenti per i quali non sia sufficiente lo spazio nei quadri A, B e P della scheda-base.

Ai fini della distribuzione, è prevista una duplice composizione della modulistica:

- una fascicolazione comprende il modello 740 base (scheda-base del dichiarante e scheda-base del coniuge dichiarante; istruzioni generali) e potrà essere richiesta e utilizzata dai contribuenti, già utilizzatori del mod. 740/S, che dichiarino solo redditi di lavoro dipendente, dei terreni, dei fabbricati ed oneri deducibili (completi);
- una seconda fascicolazione comprende, oltre quanto contenuto nella prima, anche i quadri E, F, G, H, I, e relative istruzioni e potrà essere richiesta e utilizzata dai contribuenti che possiedano una diversa gamma di redditi da dichiarare.

Entrambe le fascicolazioni sono corredate da una "Guida pratica al calcolo delle imposte" che, con linguaggio piano ed esempi di immediata comprensione, fornisce al contribuente indicazioni rapide e chiare circa le modalità di compilazione materiale della dichiarazione, con particolare riguardo a quelle di calcolo dell'imposta dovuta.

I modelli di minore utilizzazione (quadri L-M-A1 e relative istruzioni; modello supplementare contenente i quadri A-B-P) sono, invece, distribuiti separatamente.

2. MODELLI OCCORRENTI

Anche per il 1989 la dichiarazione dei redditi deve essere obbligatoriamente presentata sull'apposito stampato: tutti i contribuenti devono compilare, oltre ai quadri relativi ai redditi posseduti, i quadri N e O relativi al "calcolo dell'IRPEF" e al "calcolo dell'ILOR"; la dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad esempio: tutore), che costituisce elemento essenziale per la validità della dichiarazione stessa, senza la quale la **dichiarazione è nulla.**

Si ricorda che il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno riservato alla conservazione da parte del contribuente per sua documentazione. Si consiglia di compilare per primo l'esemplare riservato al contribuente al fine di correggere eventuali errori prima della compilazione degli altri due esemplari («originale per l'ufficio» e «copia per il Comune») i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate al paragrafo 6 delle presenti istruzioni.

Il modello fondamentale (scheda-base) comprende anche i quadri A e B relativi ai redditi fondiari (terreni e fabbricati) e la distinta degli oneri deducibili, quadro P. Dalla scheda base è stata stralciata la dichiarazione del coniuge valida ai fini della dichiarazione congiunta, che va resa su modello separato, aggiunto alla scheda base.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone deve essere assicurata la leggibilità nonché l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la «copia ad uso del contribuente»: questa risulterà infatti necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1989 e per «autocertificare» il proprio reddito nei casi previsti dalla legge.

La prima facciata *(Frontespizio)* del modello fondamentale contiene i dati anagrafici ed identificativi del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico, nonché il prospetto "Dati e notizie particolari".

La seconda facciata contiene:

- il **Quadro A** per i redditi dei terreni;
- il **Quadro B** per i redditi dei fabbricati;
- il **Quadro C** per i redditi di lavoro dipendente e assimilati;

La terza facciata contiene:

- il **Quadro D** per i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata;
- il **Quadro R** relativo alle imposte e agli oneri rimborsati;
- il **Quadro P** relativo alla distinta degli oneri deducibili.

La quarta facciata contiene:

- il **Quadro N** calcolo dell'IRPEF, comprensivo del prospetto delle perdite di impresa a contabilità ordinaria non compensate nell'anno
- il **Quadro O** calcolo dell'ILOR, cui fa seguito l'indicazione dei quadri compilati e allegati alla dichiarazione.

Per dichiarare gli altri redditi diversi da quelli sopra indicati si dovranno compilare i relativi Quadri, e precisamente:

- il **Quadro A1** per i redditi derivanti dall'allevamento di animali (per la parte eccedente la potenzialità del terreno);
- il **Quadro E** per i redditi di lavoro autonomo;
- il **Quadro F** per i redditi d'impresa in regime ordinario
- il **Quadro G** per i redditi di impresa a regime forfetario;
- il **Quadro H** per i redditi di partecipazione in società di persone, in associazioni fra artisti e professionisti, in imprese familiari o in aziende coniugali;
- il **Quadro I** per i redditi di capitale;
- il **Quadro L** per i redditi diversi;
- il **Quadro M** per i redditi soggetti a tassazione separata diversi da quelli di lavoro dipendente.

Anche i suddetti Quadri si compongono di tre esemplari; l'originale per l'ufficio e la copia per il Comune devono essere compilati nelle parti che interessano, sottoscritti ed inseriti nel modello di dichiarazione 740.

Qualora i **Quadri A, B e P** non fossero sufficienti per la dichiarazione, rispettivamente, dei redditi fondiari e degli oneri deducibili dovrà essere utilizzato il quadro aggiuntivo A-B-P distribuito separatamente.

3. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione le persone fisiche per i redditi conseguiti nell'anno 1988. Vanno compresi nei redditi da dichiarare in Italia anche quelli prodotti all'estero dal residente italiano, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate con i Paesi esteri.

L'obbligo vale, in relazione al diverso stato civile, per: il celibe e la nubile maggiorenni; i minori, per i redditi sottratti all'usufrutto legale dei genitori; i vedovi; i coniugi, anche se non separati né divorziati, ciascuno con riguardo ai propri redditi ed a quelli dei figli minori sui quali abbia l'usufrutto legale.

Sono in ogni caso tenuti a presentare la dichiarazione le persone obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche in mancanza di redditi (imprenditori, esercenti arti e professioni).

Per le persone legalmente incapaci (minori, interdetti) la presentazione e la sottoscrizione della dichiarazione va effettuata da coloro che ne hanno la legale rappresentanza.

Per i figli minori, siano essi conviventi o non con i genitori, i redditi devono essere dichiarati dai genitori medesimi (unitamente ai propri redditi) se si tratta di redditi soggetti all'usufrutto; se si tratta di redditi non soggetti a tale usufrutto (redditi fondiari, di lavoro dipendente, ecc.) la dichiarazione dei redditi va sottoscritta e presentata, a nome del figlio minore, da uno dei genitori.

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

I soggetti non residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione per i redditi, qui prodotti, non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni o per altri regimi patrimoniali, per la quota che compete a ciascuno, nonché i redditi derivanti al dichiarante dalla partecipazione ad imprese familiari e a società di persone.

L'attuale disciplina della tassazione dei redditi familiari si è infatti adeguata al nuovo diritto di famiglia prevedendo regole particolari per i redditi che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del Codice civile, per i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti dello stesso Codice — ivi comprese le ipotesi di cui all'art. 171 — nonché per i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale ai sensi dell'art. 324 del Codice civile, anche per il caso che vi sia un solo genitore o l'usufrutto legale spetti ad uno solo di essi.

Le predette norme del Codice civile individuano l'oggetto della comunione in una serie di beni in relazione ai quali i redditi sono acquisiti da entrambi i coniugi; ciò comporta, ai fini tributari, l'attribuzione in via ordinaria dei redditi stessi nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi ovvero nella diversa misura stabilita dai coniugi ai sensi dell'art. 210 del Codice civile.

Per quanto riguarda i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, si ricorda che tali redditi, risultanti dall'apposita dichiarazione **Mod. 750**, devono essere indicati dai dichiaranti nel **Quadro 740/H**, per la quota di propria spettanza. Nello stesso **Quadro 740/H** dovranno inoltre essere indicate le quote derivanti dalla partecipazione in imprese familiari di cui all'art. 230 *bis* del Codice civile.

Si precisa che nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel **Mod. 750**, allorchè vi sia esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascuno dei coniugi in proprio per la quota di rispettiva spettanza, nel **Mod. 740** al **Quadro H**. Negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà usare i **Quadri 740/A1, 740/F** o **740/G**, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua pertinenza nel **Quadro 740/H**.

4. SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro che nel 1988 non hanno avuto alcun reddito o hanno conseguito **soltanto** redditi fondiari (di terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a L. 360.000 calcolato tenendo conto dell'aumento di un terzo del reddito catastale rivalutato per le abitazioni secondarie o a disposizione e dell'aumento del 300% per le abitazioni non locate per almeno sei mesi ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Pertanto i titolari di detti redditi fondiari, ancorchè di ammontare non superiore a L. 360.000

annue, i quali siano anche titolari di uno o più redditi di altra natura di qualsiasi ammontare, diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione.

L'obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste, inoltre, nei casi in cui la dichiarazione stessa risulterebbe inutile in quanto i redditi conseguiti sono esenti ovvero hanno già scontato, alla fonte, le imposte dovute.

Non devono pertanto presentare la dichiarazione coloro che nel 1988 hanno avuto soltanto redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR (come, ad esempio, le pensioni di guerra, le pensioni sociali, gli interessi dei titoli pubblici emessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, ecc.), ovvero redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (come, ad esempio, gli interessi, i premi e gli altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni, gli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito e dall'Amministrazione postale ai depositanti e correntisti, gli interessi sui titoli del debito pubblico e dei buoni postali emessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 556/1986, ecc.).

Si rammenta che le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

La dichiarazione non deve poi essere presentata da coloro che nell'anno 1988 hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente, anche se da più datori di lavoro (salari, stipendi, ecc.), e di pensione per un ammontare complessivo non superiore a L. 6.111.000.

Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente esclusivamente i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento.

I percettori di borse di studio e assegni similari, che nel 1988 abbiano posseduto soltanto redditi derivanti da tali borse e assegni, sono parimenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione se detti redditi non abbiano superato l'importo di lire 6.111.000.

Per i coniugi che si trovino entrambi nella condizione di esonero è escluso sia l'obbligo della presentazione di dichiarazioni autonome che quello di presentazione della dichiarazione congiunta.

Se, invece, le condizioni per l'esonero riguardano uno solo dei coniugi, l'altro coniuge dovrà necessariamente presentare dichiarazione separata per i redditi propri.

5 DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati per i redditi da ciascuno di essi posseduti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, l'IRPEF relativa a ciascun coniuge va determinata separatamente fino alla determinazione dell'imposta netta anziché dell'imposta lorda, come precedentemente previsto.

Le imposte nette di ciascun coniuge vanno poi sommate e dal totale si scomputano cumulativamente le ritenute d'acconto e i crediti d'imposta vantati da entrambi i coniugi.

La dichiarazione congiunta comporta la determinazione di un'unica imposta IRPEF da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito di imposta di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro.
Per l'ILOR, invece, le posizioni dei coniugi rimangono sempre distinte, sia nella liquidazione sia nel versamento dell'imposta.

Come accennato al paragrafo 1, la dichiarazione congiunta è effettuata mediante compilazione delle due schede base intestate, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge dichiarante. La scheda intestata al coniuge dichiarante ha contenuto dichiarativo identico a quella del dichiarante, mentre si differenzia nel frontespizio e per il secondo riquadro del Quadro N - Calcolo dell'IRPEF (righi da N19 a N27), che è presente soltanto nella scheda del dichiarante e che va compilato congiuntamente.

In ordine ai quadri non contenuti nel modello base si precisa che gli stessi dovranno essere compilati separatamente da ciascun coniuge, per quanto interessa, procurando eventualmente un altro stampato.

La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito o spedita al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette, se istituito, altrimenti all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo (ved. paragrafo successivo).

Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio del domicilio fiscale della moglie.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che nel novembre 1988 hanno effettuato separato versamento di acconto dell'IRPEF dovuta per l'anno 1988.

Parimenti la dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che non hanno effettuato il versamento d'acconto perchè al momento in cui avrebbero dovuto effettuarlo, dovendo versare un importo IRPEF superiore a lire 100.000 risultante dalla dichiarazione presentata congiuntamente nel 1988, hanno separato le rispettive posizioni e conseguentemente hanno fruito, l'uno od entrambi i coniugi, dell'esonero da tale versamento d'acconto.

I soggetti che hanno contratto matrimonio nel 1988, nonostante abbiano effettuato separatamente i versamenti di acconto IRPEF e ILOR, possono presentare la dichiarazione congiunta per i redditi del 1988.

Qualora, nonostante la separazione delle posizioni di ciascun coniuge all'atto del versamento di acconto del novembre 1988 (preclusiva della dichiarazione congiunta), i coniugi presentino tale dichiarazione, quest'ultima non potrà valere che come dichiarazione presentata su unico modello dai coniugi stessi, ma separata negli effetti; pertanto, in tale ipotesi, l'imposta sarà riliquidata dall'ufficio senza i benefici della presentazione della dichiarazione congiunta.

Nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se l'acconto d'imposta di novembre 1988 sia stato versato congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

6. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1988 deve essere presentata, dal 1° al 31 maggio 1989, direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale (coincidente con la residenza anagrafica salvo che nei casi indicati al punto 9).

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti sette Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna e Genova) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Emilia Romagna	Bologna
Liguria	Genova

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione sono state predisposte due distinte buste, una preindirizzata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e l'altra preindirizzata ai Centri di Servizio, da utilizzare secondo le indicazioni sopra riportate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio Postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

La variazione della residenza comporta la variazione del domicilio fiscale (salvo i casi indicati al punto 9) e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto il contribuente, qualora abbia trasferito la propria residenza in un altro comune compreso nella circoscrizione di altro Ufficio delle Imposte o Centro di servizio, e al **momento della presentazione della dichiarazione non siano trascorsi 59 giorni dalla variazione anagrafica**, dovrà spedire la dichiarazione al precedente Ufficio finanziario, indicando nel frontespizio la nuova residenza e compilando il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale" (ved. istruzioni al successivo punto 9). Se il nuovo comune di residenza è compreso nella circoscrizione dello stesso ufficio finanziario, sarà del pari indicata nel frontespizio la nuova residenza e compilato il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale", mentre la dichiarazione sarà, ovviamente, inviata sempre allo stesso ufficio finanziario. Se il contribuente cambia solo l'indirizzo nell'ambito dello stesso comune, il riquadro "Casi particolari di domicilio fiscale" non va compilato. In tutti e tre i casi descritti va *sempre* barrata la casella contenuta nel riquadro "Residenza anagrafica".
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'Ufficio di appartenenza.

Per le persone decedute nel 1988 o nel mese di gennaio del 1989, la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nel periodo anzidetto (1° maggio - 31 maggio 1989).

Per le persone decedute nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 maggio 1989, i termini di presentazione sono prorogati di sei mesi a favore degli eredi e scadono quindi il 30 novembre 1989, sempreché, beninteso, la dichiarazione non sia stata presentata, prima della morte, dal defunto.

Per i soggetti non residenti la dichiarazione va presentata presso l'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il Comune di domicilio fiscale del non residente e cioè il Comune nel quale si è prodotto il reddito ovvero, se il reddito si è prodotto in più Comuni, quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni rilasciate dall'Azienda di Credito o dall'Ufficio postale presso cui il contribuente ha fatto il versamento dell'acconto IRPEF e ILOR nel novembre 1988 nonché le attestazioni rilasciate dalla stessa o altra Azienda di Credito o dall'Ufficio postale presso cui lo stesso contribuente effettua il pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR a saldo nell'anno 1989 (per il 1988).

Inoltre, nell'ultima facciata della scheda base, il dichiarante, o i dichiaranti in caso di dichiarazione congiunta, indicheranno quali Quadri hanno compilato e allegato al **Mod. 740.**

7. LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Coloro che hanno percepito nell'anno 1988 soltanto redditi di lavoro dipendente da un unico datore di lavoro e che non posseggono altri redditi non debbono compilare la dichiarazione **Mod. 740**; essi assolvono l'obbligo della dichiarazione annuale presentando o spedendo il **Mod. 101-integrato**, con le stesse modalità indicate al paragrafo 6 per il **Mod. 740** e nelle ISTRUZIONI dello stesso **Mod. 101-integrato.**

Analogamente, i titolari di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse privi di personalità di diritto pubblico adempiono all'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale presentando o spedendo il **Modello 101-integrato**, sempreché non posseggano altri redditi oltre la sola pensione ivi certificata.

I titolari di pensioni erogate dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, dall'INPS e dagli altri enti pubblici, ai quali viene rilasciato dai predetti enti, in luogo del **Modello 101/integrato**, il certificato **Modello 201** (pensioni tesoro-inps-enti pubblici), sono esonerati anche dalla presentazione di detto modello, in sostituzione della dichiarazione, qualora oltre alla pensione certificata nel **Modello 201**, non abbiano conseguito taluno degli altri redditi indicati al numero 2) delle AVVERTENZE riportate sul retro dello stesso **Modello 201**. Tale modello va allegato alla dichiarazione dei redditi qualora il pensionato sia obbligato alla presentazione della stessa, come appresso precisato.

I lavoratori dipendenti e i pensionati che si trovano nelle anzidette condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare il **Mod. 740** se intendono far valere oneri deducibili.

Per i lavoratori dipendenti e pensionati la compilazione della dichiarazione **Mod. 740** è obbligatoria quando, con il reddito principale di lavoro dipendente o di pensione, concorre altro reddito di lavoro dipendente o di pensione, il reddito derivante dall'indennità di liquidazione per cessazione di rapporto di lavoro dipendente, altri redditi derivanti dal possesso di fabbricati o di terreni, ecc. Se il lavoratore dipendente possiede, oltre al reddito di lavoro, anche reddito di fabbricati per un numero di unità immobiliari non superiori a sei, può adempiere all'obbligo della dichiarazione mediante il **Mod. 101-integrato** rilasciatogli dal datore di lavoro, opportunamente completato nella seconda facciata. Tuttavia il lavoratore dipendente o il pensionato, come già precisato al precedente paragrafo 4, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione qualora sia in possesso di soli redditi di lavoro dipendente o di pensione, esclusa l'indennità di fine rapporto, per un ammontare complessivo non superiore a L. 6.111.000.

Sono altresì tenuti alla presentazione della dichiarazione **Mod. 740**:

- i lavoratori dipendenti e i pensionati titolari di **Mod. 101-integrato** che abbiano percepito arretrati di anni precedenti al 1988 (qualunque sia l'importo), diversi da quelli di cui al terzo alinea lettera a) dell'Attestazione (Sezione VI) dello stesso modello. Lo stesso obbligo sussiste per i pensionati titolari di un solo **Mod. 201** che si trovino nella condizione indicata al punto 2), lettera *c)* delle Avvertenze del citato **Mod. 201**;
- i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di un solo **Mod. 101-integrato** o in possesso di un solo **Mod. 201**, che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal datore di lavoro ma non spettanti in via definitiva;
- i lavoratori dipendenti che nell'anno 1988 hanno percepito direttamente dall'INPS somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare.

Nei casi suindicati il lavoratore dipendente o il pensionato dovrà compilare la sezione relativa ai dati anagrafici del frontespizio del **Mod. 740** ed il **Quadro C**, Sez. 1, desumendo i dati relativi agli emolumenti percepiti ed alle ritenute subite dai **Modd. 101** e **201** che dovrà allegare alla dichiarazione stessa; nel **Quadro D** dovranno essere riportati gli eventuali arretrati di stipendio e di pensione e le relative ritenute desumendoli dalla Sezione IV del **Mod. 101** o dal **Mod. 201**. Nello stesso **Quadro D** andranno indicate le indennità di fine rapporto o di buonuscita o gli acconti e le anticipazioni sulle stesse nonché le relative ritenute, desumibili dal **Mod. 102.**

PENSIONI ESTERE

Le pensioni di fonte estera, se percepite da un soggetto residente in Italia, sono qui tassabili e pertanto vanno dichiarate nel modello 740 e indicate nel quadro C, sezione I.

Se le pensioni sono imponibili anche nel paese dell'ente od organismo che corrisponde la pensione, i pensionati hanno diritto al credito per le imposte ivi pagate in via definitiva, da portare in detrazione dall'imposta dovuta in Italia (ved. istruzioni al rigo N21 del quadro N).

Tuttavia, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall'Italia con numerosi paesi esteri, in deroga al suddetto principio generale, le pensioni di fonte estera, escluse in genere quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, tassabili soltanto nel paese della fonte, sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Sono soggette a imposizione solo in Italia, escluse quelle pubbliche, le pensioni provenienti da: Germania Federale; Gran Bretagna; Belgio; Paesi Bassi; Svizzera; Austria; Stati Uniti; Australia (tra le pensioni imponibili nel paese di residenza del beneficiario sono comprese, salvo specifiche eccezioni, quelle erogate da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico per tutti i lavoratori dipendenti).

Sono invece soggette a imposizione sia in Italia sia in Lussemburgo le pensioni a carico del sistema pubblico di previdenza sociale, per le quali compete il credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro paese. In via di eccezione, per la convenzione italo-francese, le pensioni sono tassabili solo nel paese che le eroga e pertanto le pensioni di provenienza francese non vanno dichiarate in Italia.

I titolari di pensioni private estere, ove residenti in Italia, sono pertanto tenuti a dichiarare il reddito di pensione compilando il quadro C, sez. I della presente dichiarazione dopo aver rilevato i dati relativi al trattamento pensionistico (denominazione dell'ente erogante straniero e ammontare percepito, al lordo dell'imposta eventualmente trattenuta all'estero) dal certificato rilasciato dallo stesso ente erogante o altro documento idoneo attestante l'avvenuto pagamento od accredito in Italia della pensione. Tale certificato o documento sostitutivo, insieme a una traduzione in italiano, va allegato, anche in copia fotostatica, alla presente dichiarazione.

N.B. Qualora, per le pensioni imponibili esclusivamente in Italia, l'ente erogante estero abbia effettuato ritenute alla fonte secondo il proprio diritto interno, il pensionato ha diritto al rimborso dell'imposta ivi pagata secondo le procedure stabilite dal paese estero di erogazione, e non al credito d'imposta, cui si ha diritto solo se il paese estero tassa anch'esso in via convenzionale la pensione (es., Lussemburgo).

7-bis. EVENTI ALLUVIONALI IN PROVINCIA DI SONDRIO

L'ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 1509/FPC del 28 luglio 1988 nel disciplinare l'ulteriore proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, dispone inoltre che il versamento dell'intero ammontare delle imposte dovute a titolo di IRPEF e ILOR per l'anno 1988 relativo alle persone fisiche e giuridiche verrà effettuato contemporaneamente alla presentazione delle relative dichiarazioni, sollevando così gli interessati dall'obbligo del versamento dell'acconto da corrispondere nel mese di novembre 1988.

Tale provvidenza si applica in favore dei:

- soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei comuni della provincia di Sondrio riconosciuti alluvionati;
- soggetti aventi residenza o sede altrove ma che svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse. Data l'unicità della determinazione dell'imposta e del relativo acconto che non ne consente il frazionamento, possono usufruire della predetta provvidenza solo coloro che, nei comuni alluvionati, abbiano svolto l'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo in via esclusiva.

I soggetti già residenti in uno dei comuni alluvionati da data anteriore al 18 luglio 1987 ed ora non più residenti, nonché i soggetti, residenti o aventi sede in comuni diversi da quelli alluvionati che fruiscano del beneficio suddetto in quanto svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987, devono comprovare la spettanza del beneficio allegando alla dichiarazione dei redditi, rispettivamente, il certificato comprovante la residenza in un comune alluvionato da data anteriore al 18 luglio 1987 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nell'area alluvionata da data anteriore al 18 luglio 1987.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1988

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 *Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca*
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3506 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da *costruzione)*
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 *Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini* (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 *Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini*
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, *indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli* oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

PARTE SECONDA – AVVERTENZE PARTICOLARI

8. FRONTESPIZIO

Il frontespizio è presente sia nella scheda base del dichiarante sia in quella del coniuge dichiarante e va compilato seguendo le indicazioni contenute nelle rispettive schede. Nel caso di dichiarazione congiunta, la scheda del dichiarante può essere utilizzata indifferentemente dal marito o dalla moglie.

I dati richiesti vanno indicati senza alcuna abbreviazione.

In particolare:
- **cognome e nome** vanno indicati senza alcun titolo di studio od onorifico. Per le donne indicare il cognome da nubile;
- chi è **nato all'estero**, deve indicare lo Stato estero al posto del Comune di nascita e deve lasciare in bianco la provincia;
- la sigla da utilizzare per la **provincia** è quella automobilistica (RM per ROMA);
- il **codice fiscale** deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente i 16 caratteri che lo compongono.

Nel caso in cui il codice fiscale sia provvisorio (11 cifre) e nel caso in cui, pur essendo il codice fiscale di 16 caratteri, qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, comune e data di nascita) indicati nel relativo certificato sia errato, il contribuente deve comunque utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Chi non è ancora in possesso del codice fiscale deve richiederlo presso un Ufficio delle Imposte;

- **residenza anagrafica**: indicare quella che si ha alla data di presentazione della dichiarazione e barrare la casella se la residenza è variata rispetto a quella indicata nei modelli 740/88 o 740-S/88, ovvero se nel 1988 non è stato presentato il mod. 740 (cfr. anche paragrafi 6 e 9).

Si ricorda che normalmente il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica.

I soggetti non residenti in Italia devono indicare nella casella «Comune» lo Stato estero di residenza, la sigla EE nella casella «Provincia» e, nel rigo successivo, l'indirizzo seguito dal comune estero di residenza anagrafica; tali soggetti devono inoltre compilare il riquadro «Casi Particolari di Domicilio Fiscale»;

- **telefono**: l'indicazione del numero telefonico è facoltativa ed è riservata ai contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi ai Centri di Servizio, ai quali la legge da facoltà di richiedere dati e notizie inerenti alla dichiarazione, anche per via telefonica;
- **stato civile**: se lo stato civile è variato nel corso del 1988, va indicato nell'apposito spazio il mese in cui è avvenuta la variazione; l'anno deve essere indicato solo in caso di morte;
- **titolo di studio**: barrare la specifica casella;
- **posizione sanitaria**: debbono compilare la casella coloro i quali durante l'anno 1988, o parte di esso, non hanno contribuito all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria. Contribuiscono a tale assicurazione **(e quindi non devono compilare la casella)** i soggetti che per l'intero anno 1988 sono stati: lavoratori dipendenti, esercenti attività commerciali, artigiani, coltivatori diretti, liberi professionisti, dirigenti d'azienda, dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici, sacerdoti secolari e ministri di culto di altre confessioni religiose, pensionati, nonché le mogli a carico previdenziale di detti soggetti.

Nella casella deve essere indicato il numero di mesi per i quali il soggetto si è trovato, nel corso dell'anno 1988, in posizione diversa da quelle sopra specificate. Ai fini del computo dei mesi è consentito il cumulo di più frazioni di mese nell'anno, con arrotondamento delle eventuali eccedenze al mese intero. È altresì consentita l'indicazione del mese intero qualora il soggetto si sia trovato nella anzidetta posizione per un solo periodo nell'anno inferiore al mese.

FRONTESPIZIO RELATIVO AL CONIUGE DICHIARANTE

Le modalità di indicazione dei singoli dati nella relativa scheda base sono le stesse del frontespizio relativo al dichiarante.

RIQUADRO RELATIVO AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

Nel riquadro vanno indicate le generalità del coniuge e dei familiari a carico. Nel caso di dichiarazione disgiunta il coniuge va comunque indicato, anche se non è a carico. Nel caso di dichiarazione congiunta il coniuge che risulti parimenti a carico dell'altro coniuge, in quanto nel 1988 non ha superato il limite di reddito di L. 4.000.000, oltre a barrare la casella deve apporre la firma nell'apposito spazio.

Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per ammontare superiore a L. 4.000.000, (tenuti presenti anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva):

- il coniuge;
- i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- nonché, se conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario: i familiari indicati all'art. 433 del codice civile o conviventi, e cioè i figli maggiorenni che non si trovano nelle condizioni del precedente trattino, i discendenti prossimi in assenza dei figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

Ai fini del raggiungimento del limite di reddito di L. 4.000.000, si deve tener conto anche dei seguenti redditi, sempreché di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute):

- redditi esenti (interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche e private ed altri proventi esenti);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi delle obbligazioni pubbliche e private soggette a imposta, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite, proventi dei titoli "atipici" e delle accettazioni bancarie, ecc.);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri).

Ai fini del suddetto limite di L. 4.000.000 non si deve tener conto dei redditi derivanti dal possesso di: BOT (buoni ordinari del Tesoro); CCT (certificati di credito del Tesoro); altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti redimibili e irredimibili), che pertanto non entrano nel computo.
Non si deve, del pari, tener conto dei redditi derivanti da:

- pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;
- pensioni sociali;
- pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
- assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
- assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.

Si precisa che i redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva non debbono essere indicati nella presente dichiarazione, ma di essi deve essere tenuto globalmente conto ai fini della verifica avanti descritta.

L'esistenza delle descritte condizioni per essere considerati a carico deve essere attestata dal familiare, che deve apporre la propria firma in corrispondenza dei dati che lo riguardano ovvero mediante apposita attestazione, allegata alla dichiarazione, sottoscritta dalle persone indicate nel riquadro. Né firme né attestazioni sono richieste per i figli e affiliati minori di età.

N.B. - Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, la falsa attestazione della condizione di reddituālità necessaria perché un soggetto sia considerato fiscalmente a carico del dichiarante è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

Per la compilazione del presente riquadro si precisa quanto segue:

- **numero di codice fiscale**: va indicato esclusivamente nel caso in cui il coniuge o il familiare a carico abbiano conseguito nel 1988 redditi di qualsiasi ammontare;
- **numero mesi "a carico"**: indicare, per ciascun familiare a carico, il numero dei mesi (da 1 a 12) in cui tale persona è risultata

effettivamente a carico nel 1988. Tale indicazione ha valore esclusivamente in relazione alla posizione di stato del familiare a carico e non anche alla posizione reddituale dello stesso, in ordine alla quale, se viene superato il limite di reddito, quale che sia il periodo dell'anno, si perde in ogni caso il diritto all'intera detrazione, indipendentemente dal frazionamento a mese.

9. CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE

Il riquadro Casi Particolari di Domicilio Fiscale del frontespizio va compilato da coloro che:

- sono residenti all'estero (va qui indicato il domicilio fiscale in Italia);
- hanno il domicilio fiscale diverso da quello della residenza anagrafica per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria;
- hanno cambiato comune di residenza, ma non sono ancora trascorsi 59 giorni dalla relativa variazione anagrafica. In tal caso, nel riquadro, non essendo ancora variato il domicilio fiscale, va indicato il comune che si è lasciato e il vecchio indirizzo.

Nel caso di dichiarazione congiunta, qualora il marito abbia la residenza all'estero, deve essere qui indicato il domicilio fiscale in Italia della moglie.

I soggetti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per la dichiarazione congiunta si è già detto che essa deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio, se istituito, altrimenti all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del marito; se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale della moglie.

Se l'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente, ha stabilito, con provvedimento adottato a norma delle disposizioni che regolano la materia, il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dalla legge, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte competente secondo il domicilio fiscale così determinato dall'Amministrazione. Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

10. DICHIARAZIONI PRESENTATE DA SOGGETTI DIVERSI DAL DICHIARANTE

Quando la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dall'erede (relativamente ai redditi di persona defunta); dal rappresentante legale di persona incapace o dai genitori di figli minori per redditi di costoro esclusi dall'usufrutto legale; dal liquidatore di impresa individuale; dal curatore fallimentare o dal curatore dell'eredità giacente, dovrà essere utilizzata l'apposita scheda, distribuita unitamente alla scheda base, avente come primo intestatario il "coniuge dichiarante", scheda che va allegata alla dichiarazione.

I soggetti sopra indicati dovranno compilare unicamente i riquadri ad essi riservati, intestati rispettivamente all'"erede o rappresentante legale" (compreso il genitore) ovvero al "curatore fallimentare o dell'eredità" (compreso il liquidatore), attenendosi alle indicazioni in essi contenute ed apponendo la firma nell'apposito spazio in calce ai riquadri medesimi.

In calce alla dichiarazione (scheda base e quadri staccati) i soggetti di cui sopra dovranno apporre la propria firma, indicando anche la qualità di erede, curatore fallimentare, ecc.

11. PROSPETTO DEI DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni ed ai servizi indicati nell'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei quali i dichiaranti ovvero le altre persone, i cui redditi sono ad essi imputati o per le quali competano deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta, abbiano la disponibilità.

I beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che, per facoltà comunque acquisita, anche di fatto o precaria, utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta i relativi costi.

Non deve essere indicata la disponibilità di beni (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, cavalli da equitazione, da corsa e autoveicoli per il trasporto di persone) relativi esclusivamente ad impresa anche agricola o all'esercizio di arti o professioni.

Le residenze secondarie devono essere indicate da coloro che le hanno in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione ovvero vantano sulle stesse diritti reali, anche se frazionari o di godimento, nonché dalle persone fisiche che abbiano il godimento di fatto di immobili o unità immobiliari che costituiscono l'unico cespite di società di persone o di capitali a ristretta base azionaria ovvero di società estere o a prevalente partecipazione estera. Non si considera a disposizione l'alloggio dato in locazione per almeno 6 mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia stato dichiarato.

Per collaboratori familiari si intendono gli addetti alla casa o, comunque, coloro che, al di fuori di un rapporto connesso all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo, prestano, retribuiti, la loro opera nella casa o alle dipendenze del contribuente, sia a tempo pieno che ad ore. Non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

Le navi e le imbarcazioni da diporto da indicare sono quelle per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri; non vanno indicati i natanti da diporto, per i quali non vi è obbligo di immatricolazione.

In caso di disponibilità di aeromobili da turismo, cavalli da corsa o da equitazione e riserve di caccia dovrà essere barrata l'apposita casella. Qualora, pur ricorrendone i presupposti, non venga barrata la casella si renderà applicabile la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 prevista in caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti.

12. ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli nel modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella sezione 1 del quadro A1.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

13. QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

I redditi dei terreni devono essere dichiarati nel **Quadro A** della scheda base del dichiarante e/o del coniuge dichiarante.

Qualora i righi a disposizione del dichiarante e/o del coniuge dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati uno o più modelli **740/A-B-P**, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

Questo quadro deve essere compilato sia da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto (questi ultimi lo devono compilare limitatamente alle colonne relative al reddito agrario).

Per quanto riguarda i possessori di redditi di terreni non eccedenti L. 360.000 si rinvia a quanto precisato al paragrafo 4.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 ed aventi effetto da 1° gennaio 1988. Detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali esistenti presso gli Uffici Tecnici Erariali della provincia ovvero dagli specifici tabulati (T4, T5 e T6) predisposti dalla Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. e consultabili presso i comuni (o presso la Regione Trentino-Alto Adige per le province di Trento e Bolzano), i Consorzi di bonifica e le Associazioni di categoria.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R..

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario:
a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli;
c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Alle **colonne** 1 e 4 va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come sopra precisato. Alle **colonne 2 e 3** si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante al dichiarante o al coniuge ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR; analoga indicazione deve essere effettuata, per quanto concerne i redditi agrari, alle **colonne 5 e 6**. Alla **colonna** 7, infine, va riportata, se spettante, la deduzione prevista per i redditi agrari dall'articolo 120, comma 1, del T.U.I.R.. A quest'ultimo riguardo si fa presente che il possessore del reddito agrario che presta la propria opera nell'impresa agricola, se tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente rispetto ad altre eventuali attività, può beneficiare della deduzione del 50% del reddito agrario stesso, ai fini dell'imposta locale sui redditi, con un minimo di L. 6.000.000 e un massimo di L. 12.000.000, salvo il ragguaglio all'anno. La deduzione in parola va calcolata con esclusivo riferimento al reddito agrario dei terreni o delle porzioni di terreno sui quali l'attività è esercitata col carattere della prevalenza di cui sopra è cenno e non anche, quindi, con riguardo ai redditi la cui produzione non presenta tale caratteristica. Si ricorda che nei confronti dei possessori di reddito agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.
La deduzione si applica a condizione che il possessore del reddito agrario sottoscriva l'apposita attestazione posta in calce al quadro.
Nell'apposito riquadro sottostante al **Quadro B** vanno indicati il numero della partita catastale, il Comune o la località, nonché la Provincia, dove il terreno è ubicato e, nello spazio riservato alle annotazioni, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del terreno cui i dati si riferiscono.

MANCATA COLTIVAZIONE DEI FONDI RUSTICI, PERDITE DEL PRODOTTO ORDINARIO PER EVENTI NATURALI E TERRITORI MONTANI.

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte.

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, l'interessato deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare le **colonne 1, 2 e 3** che riguardano il reddito dominicale, indicando alla **colonna** 1 il 30% del reddito catastale e alle **colonne 2 e 3** la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nelle colonne 4, 5, 6 e 7 che si riferiscono al reddito agrario;

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. Le colonne da 1 a 7 non vanno compilate;

3) territori montani. Nelle **colonne 2 e 5** il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEF; nelle **colonne 3 e 6** vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento.

PARCHI E GIARDINI APERTI AL PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle Imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle «**Annotazioni**».

TERRENI CONCESSI IN AFFITTO

a) Affitto per uso agricolo.

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

È infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare sempre, nelle **Annotazioni**, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.
L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

b) Affitto per usi diversi.

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel **Quadro L**, i redditi derivanti dall'affitto di terreni per usi diversi dall'attività agraria.

CONDUZIONE ASSOCIATA

In caso di conduzione associata, mentre il reddito dominicale del possessore va dichiarato per intero, il reddito agrario deve essere dichiarato limitatamente alla quota di spettanza del possessore o dell'affittuario, i quali dovranno farne menzione nello spazio riservato alle **Annotazioni** e allegare alla dichiarazione un atto, sottoscritto da tutti gli associati, dal quale risulti la quota di reddito agrario spettante a ciascuno di essi e la decorrenza del contratto; diversamente, il reddito si presume ripartito in parti uguali tra tutti gli associati.

Le anzidette modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito **Quadro H del presente modello.**

COLTIVAZIONE DEI FUNGHI

In base all'art. 31, comma 4, del T.U.I.R., l'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ed il relativo reddito agrario deve essere determinato moltiplicando la superficie investita a funghi per la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.

Nello spazio riservato alle Annotazioni devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie investita a funghi e la tariffa catastale indicata.

14. QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati nel **Quadro B** della scheda base del dichiarante e/o del coniuge dichiarante.
Devono compilare questo Quadro coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo quadro bensì il **Quadro L**.
Per quanto riguarda i possessori di soli redditi di fabbricati non eccedenti L. 360.000 si rinvia a quanto precisato al paragrafo 4.

L'obbligo riguarda anche gli imprenditori commerciali che possiedono immobili relativi all'impresa, ma non costituenti beni strumentali per l'esercizio della stessa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Nel caso in cui i predetti immobili siano posseduti da imprese che non fruiscono del regime forfetario, il relativo reddito rileva solamente ai fini dell'ILOR.

Per quanto concerne gli immobili relativi ad imprese commerciali la nozione è contenuta nell'art. 77 del T.U.I.R., nel cui primo comma è stabilito che si considerano tali, per gli imprenditori persone fisiche, oltre agli immobili che danno luogo ai ricavi ai sensi dell'art. 53, lettera a), del T.U.I.R. e agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa (di cui all'art. 40, secondo comma, del T.U.I.R.), gli immobili appartenenti all'imprenditore che non siano indicati tra le attività estranee all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.

Quindi gli immobili che danno luogo a ricavi e quelli strumentali si considerano per presunzione assoluta relativi all'impresa, mentre per gli altri immobili appartenenti all'imprenditore è posta una presunzione relativa di inerenza all'impresa, consentendosi che l'imprenditore dia la prova contraria attraverso l'indicazione degli stessi tra le attività estranee all'impresa nell'inventario. Tale indicazione dovrà essere inserita nell'inventario relativo al periodo di imposta in cui è stato acquisito l'immobile (ovvero relativo al 1988 nel caso sia stato acquisito in anni precedenti) anche qualora l'immobile venga ceduto nel corso dello stesso anno di acquisto.

Al fine di vincere la presunzione relativa di cui al primo comma dell'art. 77 del T.U.I.R. gli immobili devono essere indicati nell'inventario anche in caso di contitolarità della proprietà o di altri diritti reali o di coesistenza di più diritti reali.

Il concetto di immobile strumentale è contenuto nel secondo comma dell'art. 40 del T.U.I.R., in base al quale vengono individuate due distinte categorie di immobili strumentali:

- gli immobili strumentali "per destinazione", cioe utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;
- gli immobili strumentali "per natura", cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Tali immobili sono sempre considerati strumentali se a possederli è un imprenditore, senza che assuma nessun rilievo la utilizzazione o meno degli stessi per l'esercizio dell'impresa ovvero che l'attività imprenditoriale venga in essi esercitata direttamente dal possessore o da un terzo. I detti immobili si considerano, infatti, strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Devono compilare questo quadro anche i soggetti esercenti arti e professioni, sia in regime ordinario che forfetario, che possiedono immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare.

Non devono, invece, essere indicati gli immobili posseduti da esercenti arti e professioni ed utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle relative attività.

I soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS etc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati le costruzioni rurali appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono (costruzioni adibite ad abitazione dei coltivatori, al ricovero degli animali, etc.) se effettivamente adibite ad usi rurali in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno.
Qualora i righi a disposizione del dichiarante e/o del coniuge dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati uno o più **modelli 740/A-B-P** numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio: appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari. In ciascuno dei righi da **B1** a **B11** devono essere indicati, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.

Nella **colonna 1** va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali.

Nella **colonna 2** va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.
Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuita ad unità immobiliari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso (ad esempio 50%).

La **colonna 5 (U.I.D.)** va barrata se si tratta di un'unità immobiliare a disposizione destinata ad abitazione il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo.

Unità immobiliari il cui reddito è aumentato di un terzo

La quota spettante della rendita catastale rivalutata, da indicare a **colonna 7**, deve essere aumentata di un terzo se le unità immobiliari adibite ad uso di abitazione sono possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, e sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale deve intendersi la residenza e cioè, secondo la nozione fornita dall'art. 43 del codice civile, «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale»: ciò anche se il contribuente stesso non sia iscritto nei registri dell'anagrafe del Comune di detta dimora abituale (in linea di massima l'abitazione principale corrisponderà a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica).
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui convivono, anche se la titolarità del possesso e della disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora anche se non abitualmente per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unità immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca ecc.).

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche qualora:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non sia in proprietà ma sia detenuta in locazione;
- l'unità destinata ad abitazione secondaria sia posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà: in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari, anche alle:
- unità destinate alla locazione, a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata;
- unità alle quali si applica l'aumento del 300 per cento del reddito catastale rivalutato, tranne una di esse a scelta del contribuente, per la quale resta applicabile l'aumento di un terzo;
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari limitatamente a quelli che la utilizzano.

ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DEFINITI AI SENSI DELLE LEGGI n. 94/1982 E n. 118/1985 E RELATIVE DELIBERE ATTUATIVE

Abano Terme;
Acerra;
Aci Castello;
Adelfia;
Agrate Brianza;
Agrigento;
Agugliano;
Aiello del Sabato;
Alassio;
Albano Laziale;
Albenga;
Albiano;
Albignasego;
Albisola Marina;
Albisola Superiore;
Aldeno;
Alghero;
Alpignano;
Altare;
Altavilla Vicentina;
Altofonte;
Ancona;
Andora;
Anghiari;
Anguillara Sabazia;
Anzi;
Anzola dell'Emilia;
Aosta;
Apollosa;
Appiano sulla Strada del Vino;
Aprilia;
Aragona;
Arcisate;
Arcola;
Arcugnano;
Ardea;
Arenzano;
Arese;
Arezzo;
Argenta;
Arnesano;
Arquà Polesine;
Arzano;
Asciano;
Ascoli Satriano;
Assago;
Assemini;
Assisi;
Atripalda;
Avellino;
Avigliano;
Avola;
Azzano San Paolo;
Azzate;
Bagno a Ripoli;
Bagnolo San Vito;
Bagnoregio;
Baldissero Torinese;
Barete;
Bargagli;
Bari;
Barisciano;
Baronissi;
Bastia;
Bastiglia;
Beinasco;
Belmonte Mezzagno;
Belpasso;
Benevento;
Bergamo;
Bergeggi;
Besenello;
Bitonto;
Bitritto;
Bodio Lomnago;
Bogliasco;
Bollate;
Bologna;
Bolzano;
Bolzano Vicentino;
Bomarzo;
Bomporto;
Bondeno;
Bonemerse;
Bordighera;
Borgarello;
Borgaro Torinese;
Borghetto Santo Spirito;
Borgio Verezzi;
Borgosatollo;
Bosaro;
Botticino;
Bovezzo;
Brescia;
Bresso;
Brindisi;
Brindisi Montagna;
Brinzio;
Bucchianico;
Buccinasco;
Buguggiate;
Busso;
Bussolengo;
Buttapietra;
Cadoneghe;
Cagliari;
Cagnano Amiterno;
Cairo Montenotte;
Calanna;
Calavino;
Calderara di Reno;
Caldogno;
Caltignaga;
Camaiore;
Cambiago;
Camerano;
Camerata Picena;
Cameri;
Camogli;
Campagna Lupia;
Campagnano di Roma;
Campagnatico;
Campi Bisenzio;
Campo Calabro;
Campobasso;
Campodipietra;
Campoformido;
Campogalliano;
Campomorone;
Camporeale;
Camporosso;
Camporotondo Etneo;
Campotosto;
Cancellara;
Canepina;
Canicattini Bagni;
Cantello;
Capitignano;
Capolona;
Capoterra;
Caprarola;
Capriglia Irpina;
Capua;
Capurso;
Carapelle;
Carbonara al Ticino;
Carbonera;
Cardeto;
Carovigno;
Carpi;
Carrara;
Casagiove;
Casalecchio di Reno;
Casalincontrada;
Casalino;
Casandrino;
Casavatore;
Casciago;
Cascina;
Caselle Torinese;
Caserta;
Casier;
Casoria;
Castel d'Azzano;
Castel Gandolfo;
Castel Maggiore;
Castel Mella;
Castel Morrone;
Castel San Pietro Romano;
Castelfranco Emilia;
Castello Cabiaglio;
Castelluccio dei Sauri;
Castelnuovo Berardenga;
Castelnuovo Rangone;
Castelpoto;
Castelverde;
Castenaso;
Castenedolo;
Castiglion Fibocchi;
Castiglion Fiorentino;
Castiglione della Pescaia;
Catania;
Cattolica Eraclea;
Cava de' Tirreni;
Cavallino;
Cavedine;
Cazzago Brabbia;
Cellatica;
Celle Ligure;
Celleno;
Cellino San Marco;
Ceranesi;
Cercola;
Ceregnano;
Ceriale;
Cerignola;
Cernusco sul Naviglio;
Certosa di Pavia;
Cerveteri;
Cesano Boscone;
Cesano Maderno;
Charvensod;
Chiavari;
Chieti;
Chioggia;
Ciampino;
Cimone;
Cinisello Balsamo;
Cirigliano;
Cisterna di Latina;
Civezza;
Civezzano;
Civitella d'Agliano;
Civitella in Val di Chiana;
Cogoleto;
Collebeato;
Collecchio;
Collegno;
Collesalvetti;
Cologno Monzese;
Colonna;
Concesio;
Contrada;
Copparo;
Corciano;
Cormano;
Cornedo all'Isarco;
Corsico;
Cortona;
Costa di Rovigo;
Costabissara;
Creazzo;
Cremona;
Crespino;
Crispiano;
Cura Carpignano;
Curno;
Curtatone;
Cusago;
Cusano Milanino;
Dalmine;
Davagna;
Deruta;
Desio;
Diano Arentino;
Diano Castello;
Diano Marina;
Dolcedo;
Dorgali;
Dueville;
Duino-Aurisina;
Ercolano;
Erice;
Faggiano;
Falconara Marittima;
Favara;
Felino;
Ferrandina;
Ferrara;
Ferrazzano;
Ficarazzi;
Fiesole;
Finale Ligure;
Firenze;
Fiumara;
Fiumedinisi;
Fivizzano;
Fiero;
Floridia;
Foggia;
Foglianise;
Follo;
Fontanellato;
Fontevivo;
Formello;
Formigine;
Formignana;
Forte dei Marmi;
Fosdinovo;
Fossa;
Fragneto Monforte;
Francavilla al Mare;
Frascati;
Frattamaggiore;
Gadesco-Pieve Delmona;
Gaggiano;
Galliate;
Galliate Lombardo;
Gallicano nel Lazio;
Garaguso;
Garbagna Novarese;
Garbagnate Milanese;
Gardone Val Trompia;
Garniga;
Gavirate;
Gavorrano;
Gazzada Schianno;
Genova;
Gerre Dè Caprioli;
Giffoni Valle Piana;
Gignod;
Giovinazzo;
Giovo;
Gorle;
Graffignano;
Granarolo dell'Emilia;
Granozzo con Monticello;
Grassano;
Gravina di Catania;
Gressan;
Grezzana;
Grosseto;
Grottaferrata;
Grottaglie;
Grottole;
Grottolella;
Grugliasco;
Gubbio;
Guidonia Montecelio;
Gussago;
Iesolo;
Imperia;
Impruneta;
Induno Olona;
Isola delle Femmine;
Itala;
Joppolo Giancaxio;
L'Aquila;
La Spezia;
Ladispoli;
Laganadi;
Laigueglia;
Laives;
Lallio;
Langhirano;
Lasino;
Laterina;
Latiano;
Latina;
Lavagna;
Lavis;
Lecce;
Legnaro;
Leinì;
Leporano;
Lequile;
Lerici;
Lesignano de' Bagni;
Limatola;
Limena;
Lissone;
Liveri;
Livorno;
Lizzanello;
Loano;
Longare;
Lozza;
Lucera;
Lucoli;
Lumezzane;
Lusia;
Luvinate;
Maddaloni;
Magione;
Magliano in Toscana;
Malagnino;
Malnate;
Mamoiada;
Manfredonia;
Manocalzati;
Mantova;
Maracalagonis;
Marano di Napoli;
Marciano della Chiana;
Marcignago;
Marcon;
Marino;
Marsciano;
Marta;
Martellago;
Martignacco;
Mascalucia;
Masi Torello;
Masone;
Massa;
Massafra;
Matera;
Matrice;
Mele;
Melilli;
Melito di Napoli;
Mentana;
Mercogliano;
Mesagne;
Messina;
Mezzane di Sotto;
Mezzani;
Miglionico;
Mignanego;
Milano;
Mira;
Mirabello Sannitico;
Misilmeri;

Misterbianco;
Modena;
Modugno;
Mola di Bari;
Moncalieri;
Moneglia;
Monforte San Giorgio;
Monreale;
Monrupino;
Monsummano Terme;
Montallegro;
Monte Porzio Catone;
Monte Romano;
Monte San Savino;
Montebello Ionico;
Montecatini Terme;
Montechiarugolo;
Montecompatri;
Montefiascone;
Monteforte Irpino;
Montefredani;
Monteiasi;
Montemesola;
Monterchi;
Monteriggioni;
Monteroni d'Arbia;
Monteroni di Lecce;
Monterotondo;
Montescaglioso;
Montesilvano;
Monteviale;
Monticello Conte Otto;
Montignoso;
Montoggio;
Monza;
Motta San Giovanni;
Motta Sant'Anastasia;
Mozzo;
Muggia;
Muggiò;
Mugnano di Napoli;
Muros;
Musile di Piave;
Napoli;
Naro;
Nave;
Negrar;
Nibbiola;
Nichelino;
Noceto;
Noicattaro;
Noli;
Nonantola;
Noto;
Nova Milanese;
Nova Ponente;
Novara;
Novate Milanese;
Noventa Padovana;
Novoli;
Nuoro;
Ocre;
Offagna;
Oliena;
Olmedo;
Opera;
Orani;
Oratino;
Orbassano;
Ordona;
Orgosolo;
Orio al Serio;
Orta Nova;
Orune;
Osilo;
Osimo;
Ospedaletti;
Ospedaletto d'Alpinolo;
Ossi;
Ostellato;
Paceco;
Paderno Dugnano;
Padova;
Paduli;
Paese;
Paladina;
Palermo;
Palestrina;
Palazzolo Acreide;
Palma di Montechiaro;
Panicale;
Parma;
Pasian di Prato;
Pavia;
Pavia di Udine;
Pecetto Torinese;
Pellezzano;
Pergine Valsugana;
Pero;
Persico Dosimo;
Perugia;
Pescantina;
Pescara;
Peschiera Borromeo;
Pesco Sannita;
Pianoro;
Picerno;
Piegaro;
Pietra Ligure;
Pietragalla;
Pietrasanta;
Pietrelcina;
Pieve a Nievole;
Pieve Emanuele;
Pieve Ligure;
Pignola;
Pino Torinese;
Pioltello;
Pisa;
Pizzoli;
Poggio Renatico;
Poli;
Pollein;
Polverigi;
Pomezia;
Ponte San Nicolò;
Pontecagnano Faiano;
Pontecchio Polesine;
Pontedassio;
Ponteranica;
Pontinia;
Ponzano Veneto;
Portici;
Porto Empedocle;
Porto Mantovano;
Porto Torres;
Portofino;
Portovenere;
Potenza;
Povoletto;
Pozzuoli;
Pozzuolo del Friuli;
Pradamano;
Prato;
Preganziol;
Pregnana Milanese;
Priolo Gargallo;
Pulsano;
Quarto;
Quarto d'Altino;
Quartu Sant'Elena;
Quiliano;
Quinto di Treviso;
Quinto Vicentino;
Raffadali;
Rapallo;
Realmonte;
Reana del Roiale;
Recco;
Reggio Calabria;
Remanzacco;
Renon;
Rezzato;
Rho;
Riano;
Riccò del Golfo di Spezia;
Rignano Garganico;
Rimini;
Riomaggiore;
Ripa Teatina;
Ripalimosano;
Riva Ligure;
Rivalta di Torino;
Rivoli;
Ro;
Rocca di Cambio;
Roccaforte del Greco;
Roccastrada;
Roccavaldina;
Roisan;
Roma;
Romentino;
Rometta;
Roncadelle;
Roncoferraro;
Rosignano Marittimo;
Roverè Veronese;
Rovigo;
Rozzano;
Rubano;
Ruoti;
Sabaudia;
Sacrofano;
Saint-Christophe;
Sala Baganza;
Salerno;
Salvezzano Dentro;
San Cesario di Lecce;
San Cesario sul Panaro;
San Cipirello;
San Cipriano Picentino;
San Donaci;
San Donato Milanese;
San Dorligo della Valle;
San Genesio Atesino;
San Genesio ed Uniti;
San Giorgio a Cremano;
San Giorgio di Mantova;
San Giorgio Jonico;
San Giovanni in Galdo;
San Giovanni Lupatoto;
San Giovanni Rotondo;
San Giovanni Teatino;
San Giuliano Milanese;
San Giuliano Terme;
San Giuseppe Jato;
San Gregorio da Sassola;
San Gregorio di Catania;
San Lazzaro di Savena;
San Leucio del Sannio;
San Lorenzo al Mare;
San Mango Piemonte;
San Marco in Lamis;
San Martino Buon Albergo;
San Martino di Venezze;
San Martino Siccomario;
San Mauro di Saline;
San Mauro Torinese;
San Nicola La Strada;
San Nicola Manfredi;
San Pietro Clarenza;
San Pietro in Cariano;
San Pietro Mosezzo;
San Pietro Vernotico;
San Remo;
San Severo;
San Vito dei Normanni;
San Zeno Naviglio;
Sant'Agata de' Goti;
Sant'Agata Li Battiati;
Sant'Alessio con Vialone;
Sant'Alessio in Aspromonte;
Sant'Angelo a Cupolo;
Sant'Angelo Muxaro;
Sant'Olcese;
Santa Margherita Ligure;
Santo Stefano di Sessanio;
Santo Stefano in Aspromonte;
Saonara;
Saponara;
Sarezzo;
Sarre;
Sassari;
Sasso Marconi;
Savona;
Scaletta Zanglea;
Scandicci;
Scansano;
Scoppito;
Scorzè;
Segrate;
Selargius;
Sennori;
Seravezza;
Seriate;
Sermoneta;
Serra Riccò;
Sesto ed Uniti;
Sesto Fiorentino;
Sesto San Giovanni;
Sestri Levante;
Sestu;
Settimo Milanese;
Settimo San Pietro;
Settimo Torinese;
Sezze;
Sgonico;
Siculiana;
Siena;
Silea;
Sinnai;
Siracusa;
Sirolo;
Solarino;
Soliera;
Sommacampagna;
Sona;
Sorbolo;
Sori;
Soriano nel Cimino;
Sorisole;
Sorso;
Sortino;
Sovicille;
Spadafora;
Spilamberto;
Spinadesco;
Spinea;
Spoltore;
Spotorno;
Squinzano;
Stagno Lombardo;
Stazzema;
Stezzano;
Stornara;
Stornarella;
Subbiano;
Summonte;
Surbo;
Taggia;
Taranto;
Tavagnacco;
Terlago;
Terlano;
Tiglieto;
Tissi;
Tito;
Tivoli;
Torgiano;
Torino;
Tornimparte;
Torre Annunziata;
Torre Boldone;
Torre D'Isola;
Torre del Greco;
Torrecuso;
Torregrotta;
Torretta;
Torrevecchia Teatina;
Torri di Quartesolo;
Torrile;
Trapani;
Travacò Siccomario;
Traversetolo;
Trecasali;
Trecate;
Tregnago;
Tremestieri Etneo;
Trento;
Trepuzzi;
Tresigallo;
Treviolo;
Treviso;
Trezzano sul Naviglio;
Tricarico;
Trieste;
Triggiano;
Troia;
Tuscania;
Udine;
Umbertide;
Uri;
Usini;
Vadena;
Vado Ligure;
Vaglio Basilicata;
Valbrembo;
Valdina;
Valenzano;
Valfabbrica;
Valle di Maddaloni;
Valle Salimbene;
Vallecrosia;
Varazze;
Varedo;
Varese;
Vasia;
Venaria;
Venetico;
Venezia;
Ventimiglia;
Vernole;
Verona;
Vetralla;
Vezzano;
Vezzano Ligure;
Viareggio;
Vicenza;
Vietri sul Mare;
Vigarano Mainarda;
Vigodarzere;
Vigolo Vattaro;
Vigonovo;
Vigonza;
Villa San Giovanni;
Villabate;
Villadose;
Villafranca di Verona;
Villafranca Padovana;
Villafranca Tirrena;
Villanova del Ghebbo;
Villorba;
Vimercate;
Vimodrone;
Vinchiaturo;
Virgilio;
Viterbo;
Vitorchiano;
Voghiera;
Volla;
Zagarolo;
Zero Branco;
Zoagli;
Zola Predosa.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state nella restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di compravendita.

La **colonna 6** (U.I.N.L.) va barrata se si tratta di un'unità immobiliare destinata ad abitazione non locata per almeno sei mesi il cui reddito deve essere aumentato del 300 per cento (rendita catastale moltiplicata per 4).

Unità immobiliari il cui reddito è aumentato del 300 per cento

Deve essere aumentata del 300 per cento la quota spettante della rendita catastale rivalutata delle unità immobiliari ad uso di abitazione che non sono state locate per un periodo complessivo, anche se discontinuo, di almeno sei mesi nel periodo di imposta e ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Sono escluse dall'aumento le unità adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
L'aumento del 300 per cento non si applica, inoltre, alle:
- unità utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari, per le quali si applica l'aumento di un terzo;
- prima unità immobiliare posseduta e non locata diversa da quelle precedenti, nei cui riguardi trova applicazione l'aumento di un terzo del reddito;
- unità immobiliari per le quali trova applicazione la riduzione del reddito al 20 per cento (vedi istruzioni alle colonne 9 e 10).

Coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA		
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	**Simboli delle categorie**	**Coefficienti**
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati *per tali speciali scopi e non suscettibili di* destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370
II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	425
III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	255

Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonché i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalità previsti dall'art. 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni. Detti comuni sono indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) e sono elencati, in ordine alfabetico, nella tabella più avanti collocata.

Nella **colonna 7** va indicata la quota spettante della rendita catastale rivalutata, ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 2, eventualmente aumentato di un terzo o del 300 per cento, per il coefficiente relativo alla categoria catastale, desumibile dalla tabella riportata nella presente pagina, rapportando l'importo risultante alla quota di possesso e, in caso di possesso inferiore all'anno, anche ai giorni di possesso.

In caso di locazione della unità immobiliare va compilata la **colonna 8**, indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono comprese nel canone) e relativo alla quota e al periodo di possesso, diminuito di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anziché di un quarto. Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo, sempreché, ovviamente, gli stessi siano posseduti da soggetti non imprenditori.

Nelle **colonne 9** e **10** va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEF e dell'ILOR.
In caso di unità immobiliare utilizzata direttamente dal possessore come abitazione principale o soggetta all'aumento di un terzo o del 300 per cento del reddito, deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 lo stesso importo della colonna 7.
In caso di unità immobiliare data in locazione anche per una parte soltanto dell'anno, va, invece, indicato l'importo della colonna 8 se questo risulta:
- maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;
- inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.
In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.

In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

Se l'unità immobiliare (anche ad uso diverso da quello di abitazione) non è stata adibita all'uso del possessore o di suoi familiari ed è rimasta non locata per l'intero anno per cause non dipendenti dalla volontà del possessore il reddito di colonna 7 va indicato nelle colonne 9 e 10 nella misura dell'80 per cento.

In presenza, invece, di abitazioni di nuova costruzione non locate (per i primi 18 mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza di esso, dalla data in cui l'abitazione si è resa abitabile) e di unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di validità del provvedimento) il reddito di colonna 7 va indicato nelle colonne 9 e 10 ridotto al 20 per cento.

Le riduzioni del reddito all'80 e al 20 per cento si applicano a condizione che il contribuente abbia denunciato all'Ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e ne attesti la durata nello spazio riservato alle annotazioni relative ai fabbricati, nel rigo corrispondente alla unità immobiliare interessata.

Nella **colonna 11** vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA
(art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni)

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a — sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b – ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c – l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o *autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta* rilasciata dal Comune stesso;

d – alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria l'interessato presenti, entro 90 giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta *dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia autenticata* della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF ed ILOR e pertanto alle colonne 9 e 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.).

ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE LOCATE IN REGIME DI EQUO CANONE (art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168).

Il reddito relativo alle *abitazioni non di lusso di nuova costruzione*, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle «**Annotazioni**».

15. ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/A E AL QUADRO 740/B

RIQUADRO CONCERNENTE I DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI

Nel **riquadro sottostante al quadro B** vanno indicati, avendo cura di riportare nella prima colonna il numero d'ordine dell'immobile cui si fa riferimento, i seguenti dati:
- la **partita catastale** o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla "N.C." (non censita);
- l'**indirizzo completo** (comune e località nonché la provincia ove il terreno è ubicato; comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala e interno per i fabbricati);
- gli **altri dati** eventualmente richiesti nelle presenti istruzioni, utilizzando lo spazio previsto per le "annotazioni".

DICHIARAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DURANTE L'ANNO

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle **Annotazioni**, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.
Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

COMUNIONE DI IMMOBILI

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, *proprietà e usufrutto parziale*), *ciascuno dei possessori dovrà indicare*, nella propria dichiarazione, le quote di reddito spettantigli.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** e, qualora tale spazio non fosse sufficiente, in apposito allegato dovranno essere indicate le generalità degli altri contitolari.

16. QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **Quadro C** è articolato in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta specificamente previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda Sezione vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni d'imposta.

La suddivisione in due Sezioni del presente Quadro si rende necessaria in quanto le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione possono essere fruite fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi cui afferiscono e pertanto il loro ammontare detraibile deve essere verificato in funzione della predetta imposta lorda, come sarà meglio chiarito al successivo paragrafo.

Sezione I

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente riportando i dati dei certificati modello 101-integrato e modello 201 rilasciati dal datore di lavoro o dall'ente erogante la pensione.

In questa Sezione vanno anche dichiarate le somme percepite dai lavoratori dipendenti direttamente dall'INPS a titolo di integrazione salariale. Sulla base della certificazione rilasciata dall'INPS il lavoratore dipendente dovrà indicare nel presente Quadro l'ammontare delle somme percepite, delle ritenute subite e delle detrazioni accordate.

Sempre nella Sezione prima vanno dichiarate le retribuzioni corrisposte da un soggetto privato ad autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, da un condominio di fabbricati urbani (ai portieri) o da altri soggetti che non hanno effettuato alcuna ritenuta d'acconto non essendovi obbligati per legge.

In questa Sezione vanno anche indicati i seguenti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:

- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e di lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

- somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempreché le stesse siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore;

- remunerazioni dei sacerdoti, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;

- trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 115.

Si fa presente che, nell'ipotesi di redditi di cui all'art. 47, lett. b) del T.U.I.R. (indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), i lavoratori dipendenti non devono farne oggetto di specifica indicazione, in quanto questi redditi devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno sulla scorta delle comunicazioni ad esso effettuate dal terzo erogante.

Nella colonna 1, se rilevabile dai modd. 101-integrato e 201, va indicato il numero di codice fiscale del datore di lavoro, ente o soggetto erogante. Quando il codice non risulta dai detti modelli, in sostituzione dello stesso vanno indicate le generalità o la denominazione dell'erogante. Per i redditi non certificati con il mod. 101-integrato il percettore deve indicare il codice fiscale dell'erogatore del reddito, da richiedersi a quest'ultimo; in mancanza del codice fiscale, verranno indicate le generalità dell'erogante.

Nella colonna 2 va indicato il codice corrispondente alla qualifica rivestita, secondo i dati della tabella posta in calce alla presente Sezione.

Nella colonna 3 va riportato il codice di attività risultante dal mod. 101-integrato con riferimento al datore di lavoro ovvero, se non risulta indicato, rilevandolo dalla tabella dei codici di attività. In caso di più redditi di lavoro dipendente, sarà indicato il codice relativo all'attività principale, non tenendo conto delle eventuali liquidazioni di fine rapporto.

Nella colonna 4 va indicato l'importo di cui al punto 26 del modello 101-integrato.

Nelle colonne 5 e 6 vanno indicati gli importi risultanti, rispettivamente, dai punti 4 e 15 del modello 101-integrato, ovvero dai punti 8 e 20 del mod. 201.

TABELLA - *Qualifica di lavoro dipendente*

COD	QUALIFICA	COD.	QUALIFICA
01	Pensionati (1)	09	Graduati e truppa
02	Operai e assimilati (2)	10	Sottufficiali
03	Impiegati	11	Ufficiali
04	Impiegati direttivi, Quadri	12	Magistrati
05	Dirigenti	13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali
06	Insegnanti universitari (3)	14	Ministri del culto
07	Insegnanti e presidi di scuola media		
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna		

(1) Per questa qualifica non và indicata l'attività;
(2) inclusi tutti i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti;
(3) inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, gli assegnatari ed assimilati.

Sezione II

In questa seconda sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio, con indicazione, nella colonna 1, dei dati (codice fiscale e generalità) relativi al coniuge che corrisponde l'assegno e della relativa causale (alimenti);
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali. Il codice qualifica va tratto dalla tabella posta in calce alla Sezione I;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Il codice qualifica della Sezione II va indicato solo per le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive.

Qualora le righe di questo Quadro non risultassero sufficienti per l'elencazione di tutti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il dichiarante dovrà proseguirne l'elencazione su un foglio di carta semplice da allegare alla dichiarazione.

17. QUADRO D - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

I redditi da indicare in questo quadro sono di regola assoggettati a tassazione separata: non entrano cioè a comporre il reddito complessivo e pertanto non sono assoggettati né alle aliquote progressive per scaglioni né alla autoliquidazione. Per i redditi indicati nella Sezione I l'imposta viene calcolata dagli Uffici, separatamente, mediante l'applicazione dell'aliquota corrispondente alla media dei redditi del contribuente nel biennio precedente; per i redditi indicati nella Sezione II valgono le disposizioni della legge 26 settembre 1985, n. 482, riportate nell'art. 17 del T.U.I.R., che ha modificato i criteri di tassazione delle indennità di fine rapporto.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del T.U.I.R., a decorrere dal periodo d'imposta 1988, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e di far confluire i redditi di cui al presente Quadro nel reddito complessivo del periodo d'imposta, assoggettandoli a tassazione ordinaria.

Analoga facoltà di scelta per la tassazione ordinaria compete, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R. all'erede per i redditi di lavoro dipendente e assimilati spettanti al defunto e che costituiscono redditi dell'erede secondo le regole della successione.

Per quanto riguarda l'indicazione del codice fiscale richiesto nelle *Sezioni I* e *II*, si rinvia alle analoghe istruzioni del Quadro C.

Sezione I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE.

In questa *Sezione* devono essere dichiarati gli arretrati relativi ad anni precedenti percepiti nell'anno 1988 così come risultano dalla Sezione III del Mod. 101-integrato rilasciato dal datore di lavoro o dal Mod. 201 rilasciato dall'ente erogatore di pensione nonché dalla certificazione rilasciata dall'INPS per l'ammontare delle integrazioni salariali relative agli anni precedenti.

Nella colonna 2 l'importo del punto 16 del Mod. 101-integrato o del punto 21 del Mod. 201, nella colonna 3 l'importo del punto 22 ovvero del punto 27 di
detti certificati e nella colonna 4 l'importo, rispettivamente dei punti 23 o 28.

Devono essere parimenti indicati in questa *Sezione* gli arretrati percepiti da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo, non sono state assoggettate a ritenuta d'acconto, e non sono pertanto certificate dal Mod. 101-integrato.

Sezione II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE.

Vanno qui indicate, le indennità di fine rapporto (T.F.R. o indennità equipollenti, indennità di previdenza maturate in anni precedenti) anche se corrisposte agli eredi del prestatore di lavoro, comprese le anticipazioni e tutte le altre somme percepite una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, di rapporti dei lavoratori soci delle cooperative, nonché per la cessazione delle cariche e funzioni di cui alla lettera d) dell'art. 47, del T.U.I.R., comprendendosi nell'ammontare da dichiarare anche le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza. Vanno altresì indicate le quote di indennità di fine rapporto riguardanti il periodo di cassa integrazione risultanti dalla certificazione rilasciata dall'INPS.

Le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente relative a rapporti cessati nel 1988 e negli anni dal 1974 al 1987 o le anticipazioni sulle stesse relative a rapporti non ancora cessati, vengono certificate con il modello 102: le indennità relative a cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti vengono certificate con il modello 102 BIS.

La compilazione della presente Sezione risulta semplificata rispetto agli anni passati, non essendo più richiesta l'indicazione analitica dei dati anagrafici e di quelli relativi al rapporto di lavoro.

Pertanto il contribuente si limiterà ad indicare i seguenti dati desumendoli dal modello 102.

Colonna 1: numero di codice fiscale o dati di identificazione del datore di lavoro o dell'ente erogante;

Colonna 2: importo delle indennità riscosse nell'anno 1988 ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 dei righi 1, 2 e 3 del modello 102;

Colonna 3: importo delle indennità riscosse in totale ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 del rigo 5 del modello 102;

Colonna 4: importo delle ritenute operate nell'anno 1988 risultante al rigo 13 del modello 102;

Colonna 5: importo totale delle ritenute operate risultante al rigo 14 del modello 102;

Colonna 6: eventuale eccedenza di ritenute (da rimborsarsi a cura dell'ufficio in sede di liquidazione della tassazione separata) risultante al rigo 15 del modello 102.

Per le indennità certificate con il modello 102 BIS a col. 2 va riportato l'importo dei righi 1 o 2 (col. 3); a col. 3 la somma degli importi dei righi 1 o 2 e 3 (col. 3); a col. 4 l'importo di rigo 9 (col. 3); a col. 5 la somma degli importi di righi 8 e 9 (col. 3).

Qualora in aggiunta alle indennità da dichiarare per il 1988 siano state percepite in anni precedenti e da diverso sostituto di imposta somme per la cessazione dello stesso rapporto, come tali già dichiarate, in un rigo rimasto libero della *Sezione II*, si dovrà apporre, ai fini della determinazione del totale imponibile, la seguente annotazione: «Vedi altre indennità dichiarate nel 19......».

Le indennità di fine rapporto percepite da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo, non siano state assoggettate a ritenuta d'acconto e non siano pertanto certificate dal Mod. 102 vanno parimenti dichiarate in questa *Sezione* indicando a colonna 2 l'ammontare del TFR e delle altre indennità e somme percepite nel 1988 e a colonna 3 il totale delle indennità, comprensive delle anticipazioni e/o acconti percepiti negli anni precedenti per lo stesso rapporto di lavoro.

N.B. - *Come già ricordato nelle premesse del presente paragrafo, il* T.U.I.R. consente al contribuente di non avvalersi della tassazione separata e di far confluire anche i redditi indicati in questo quadro nel reddito complessivo del periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, assoggettandoli a tassazione ordinaria.

A tal fine è stata predisposta, per ciascuna Sezione, un'apposita casella che *il contribuente deve barrare ove intenda optare per la tassazione* ordinaria.
Al riguardo si fa presente che, una volta esercitata la facoltà di opzione, questa deve comunque riguardare tutti i redditi dello stesso tipo (e cioè tutti i redditi indicati nella Sezione I e/o tutti i redditi indicati nella Sezione II, salva l'ipotesi in cui venga percepita un'indennità tassata ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 17 del T.U.I.R.). Oltre alla *barratura della casella, il contribuente deve anche provvedere a* compilare il **rigo D7** indicando: alla **colonna 1**, l'importo dei redditi per i quali viene richiesta la tassazione ordinaria; alla **colonna 2**, l'importo delle relative ritenute, da scomputare al **rigo N20**. Si fa presente che, nell'indicare l'importo delle indennità di fine rapporto di cui si chiede la tassazione ordinaria, il contribuente dovrà riportare alla **colonna 1** (sommandolo, all'evenienza, con gli importi della Sezione I) l'importo risultante *dal totale di* **rigo 10** *del mod. 102, mentre per l'indicazione* delle ritenute dovrà riportare l'importo risultante dal **rigo 13** di detto modello. Se vengono riportati a tassazione ordinaria arretrati, il contribuente ha diritto anche allo scomputo delle detrazioni spettantigli (esposte a **colonna 3** della Sezione I) le quali, in tal caso, vanno sommate con le altre detrazioni indicate nel quadro N e la somma va riportata al **rigo N17.**

Attenzione: Per quanto riguarda le indennità di fine rapporto (T.F.R.; buonuscita ENPAS; indennità premio di servizio, ecc.), poiché la facoltà di *optare per la tassazione ordinaria* in luogo della tassazione separata è stata introdotta, con carattere di novità, dal T.U.I.R., detta facoltà può essere esercitata solo con riferimento alle indennità di fine rapporto — e loro anticipazioni e acconti — **percepite a decorrere dall'anno 1988** e limitatamente a quelle indennità per le quali non si sono avuti, negli anni precedenti, né acconti, né anticipazioni. Date, infatti, le particolari modalità di tassazione delle indennità di fine rapporto (cfr. art. 17 del T.U.I.R.), la *tassazione separata dell'indennità ovvero*, in alternativa, la tassazione ordinaria devono riguardare l'indennità nella sua interezza, comprese le anticipazioni, per cui una volta scelta la tassazione ordinaria all'inizio della percezione, tutte le ulteriori quote, percepite successivamente, vanno assoggettate allo stesso trattamento.

18. QUADRO R - IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI

Il **Quadro R** è riservato all'indicazione delle somme corrispondenti ad imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1988 sono stati oggetto di sgravio da parte degli uffici finanziari o da terzi.

Nel presente quadro non vanno indicate quelle somme corrispondenti a rimborsi, restituzioni o sgravi di imposte ed oneri che vanno comprese nel **Quadro F** quali sopravvenienze attive, in quanto già dedotte nella determinazione del reddito d'impresa.

I rimborsi IRPEF risultanti dal quadro N dei modd. 740 o 740-S presentati negli anni precedenti non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e *quindi non vanno mai indicati*.

Tutte le somme da dichiarare distintamente nel **rigo R1** e nel **rigo R2** del presente quadro (ILOR, 50% delle imposte dovute per gli anni anteriori al 1974 esclusa la complementare, spese mediche rimborsate da enti pubblici e privati, contributi previdenziali rimborsati etc.) vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a *suo tempo dedotto. (Per le spese mediche* rimborsate, vedere anche il successivo paragrafo, voce "Spese mediche" **settimo** e *ottavo* capoverso).

19. QUADRO P - DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI

Gli oneri deducibili dal reddito complessivo devono essere dettagliatamente elencati negli appositi riquadri del **Quadro P.** I primi due riquadri sono riservati all'indicazione delle spese mediche integralmente e *parzialmente deducibili, mentre gli altri oneri* deducibili vanno indicati nei riquadri loro riservati.

Il dichiarante e il coniuge (quest'ultimo nella distinta contenuta nella scheda riservatagli) devono indicare, per i singoli oneri, i dati così come richiesti dal quadro.
Il totale di tutti gli oneri va riportato nel riquadro "Calcolo dell'IRPEF" **rigo N3.**

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del T.U.I.R., i soci di società semplici hanno diritto di dedurre taluni degli oneri sostenuti dalla società di seguito indicati, dal proprio reddito complessivo nella proporzione stabilita dall'art. 5 dello stesso T.U.I.R. Sono deducibili gli oneri indicati ai numeri 1, 3 e 6, lettere f), g), h) e i) della parte relativa dal paragrafo "altri oneri" appresso riportato, nonché le erogazioni di cui al **rigo N7** del quadro N e l'INVIM decennale pagata dalla società.

Gli oneri sono deducibili in quanto sostenuti nell'anno 1988 dal dichiarante nell'interesse proprio e, per quanto riguarda le spese mediche e quelli di cui ai successivi n. 4 e 6, lettera *a)*, anche nell'interesse delle persone fiscalmente a carico in base ai criteri precisati ai paragrafi 8 e 20.

È indispensabile che gli oneri deducibili siano idoneamente documentati a pena di inammissibilità della deduzione (art. 20, comma 1, del D.P.R. 4/2/1988, n. 42). A tale scopo vanno allegate alla dichiarazione regolari fatture, ricevute o quietanze attestanti *l'avvenuta* effettiva erogazione nell'anno 1988 delle somme di cui si richiede la deduzione parziale o integrale. Il contribuente deve quindi provvedersi *per tempo* di tale documentazione.

È consentito allegare i documenti in fotocopia ma, in tal caso, l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio potrà chiedere l'esibizione degli *originali che devono quindi essere conservati dal contribuente fino al* termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per una corretta compilazione della anzidetta distinta si espongono sistematicamente le categorie di oneri ammessi *in deduzione in base alla* normativa applicabile al periodo d'imposta 1988 (articolo 10 del T.U.I.R e artt. 3 e 20, comma 2 del D.P.R. n. 42/1988).

Nessun importo può essere dedotto per oneri diversi da quelli tassativamente di seguito indicati. Qualora il contribuente indichi oneri non consentiti, il Centro di Servizio o l'Ufficio delle imposte provvederà *al recupero a tassazione del corrispondente minor reddito dichiarato*, previa iscrizione a ruolo della relativa maggiore imposta con gli interessi e le penalità.

SPESE MEDICHE

È prevista la deduzione integrale per talune spese mediche e precisamente: spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche nonché spese relative a protesi dentarie e protesi sanitarie in genere; per gli altri tipi di spese mediche vedere quanto appresso precisato nella *Sez. II.*

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 dicembre 1982 le spese mediche sostenute all'estero, debitamente documentate, sono ammesse in deduzione *secondo i criteri valevoli per* le analoghe spese sostenute in Italia.

Le spese mediche vanno indicate nel **Quadro P** distinguendo quelle integralmente deducibili da quelle parzialmente deducibili, indicandole negli specifici riquadri dello stesso quadro.

Per la compilazione della presente distinta valgono le avvertenze generali circa l'obbligo di documentare le spese mediche effettivamente sostenute e di allegare alla distinta la relativa documentazione rilasciata dal percettore delle somme di cui si richiede la deduzione integrale o parziale (fatture, ricevute o quietanze) anche *in fotocopia*.

Per le spese mediche sostenute all'estero, oltre alla documentazione sanitaria debitamente quietanzata, deve essere allegata la documentazione valutaria rilasciata dalla Banca che ha autorizzato l'esportazione di valuta per le spese di cura o altra causa, salvo il caso in cui la spesa corrisponda al plafond, liberamente esportabile, in lire *italiane. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale*, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la stessa va corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
I contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di *Bolzano non debbono allegare la traduzione se la documentazione* è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. (Per maggiori dettagli circa: le forme della documentazione sanitaria straniera e della documentazione valutaria; i casi in cui il cittadino italiano all'estero non può dedurre la spesa sanitaria ivi sostenuta; i criteri di deduzione della spesa qualora questa sia stata sostenuta a cavallo di due periodi d'imposta o nell'interesse di congiunti fiscalmente a carico; le deroghe *all'allegazione della traduzione italiana della documentazione straniera in* particolari ipotesi; si rinvia alla circolare ministeriale n. 9/prot. 8/570 del 9 maggio 1987, diramata agli Uffici distrettuali delle imposte dirette).

In ogni caso le spese mediche, per essere ammesse in deduzione, devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente nell'anno 1988; questi, nel sottoscrivere la distinta, conferma anche la sussistenza *di tale condizione* (vedi dichiarazione di responsabilità predisposta nei due riquadri).

Non devono essere portate in deduzione le spese mediche che, sostenute nel 1988, *hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso*

da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante.

Al riguardo, si fa presente che il testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 1° gennaio 1988, prevede all'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, che: "Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito.". Inoltre il comma 5 di detto art. 10 stabilisce: "Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo della lettera e) del comma 1.".

Si rammenta che gli oneri per spese mediche, al pari di quelli indicati al n. 4 e al n. 6, lettera a) delle istruzioni relative agli altri oneri, sono deducibili anche quando siano sostenuti dal dichiarante nell'interesse delle persone a carico in base ai criteri precisati ai paragrafi 8 e 20.

Sezione I - Riquadro spese mediche integralmente deducibili. In questo riquadro vanno indicate le spese mediche deducibili nella loro intera misura e cioè le spese chirurgiche, quelle relative a prestazioni specialistiche e quelle sostenute per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Per quanto riguarda le spese chirurgiche, che comprendono anche quelle di degenza e ricovero, si precisa che deve trattarsi di interventi chirurgici ritenuti necessari per il recupero alla normalità sanitaria della persona, con esclusione quindi di tutti quegli interventi che non presentino tale requisito, come gli eventuali interventi di chirurgia estetica miranti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto esteriore della persona.

Per quanto concerne le spese per prestazioni specialistiche, si chiarisce che per essere integralmente deducibili è necessario che le relative prestazioni siano rese da un medico che ha conseguito la specializzazione nella particolare branca (per le spese sostenute all'estero, ved. sul punto la citata circolare n. 9 del 9 maggio 1987). Vanno comprese tra le spese per prestazioni specialistiche quelle per la cura della malattia della bocca e dei denti relative a prestazioni rese dai sanitari esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Se la prestazione è resa da un medico generico, ovvero da uno specialista in branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione, la relativa spesa può essere ammessa solo parzialmente in deduzione, secondo i criteri previsti per le spese mediche da indicare nella *Sezione II* della distinta delle spese mediche.

Sono integralmente deducibili anche le spese relative ad analisi e ricerche, quelle per radiografie e indagini speciali (TAC, ecografia, laser, ecc.) e, in caso di prestazione nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'importo del ticket eventualmente pagato.

Circa le protesi dentarie si chiarisce che rientrano nel concetto di protesi non solo le dentiere e gli elementi mancanti, ma anche gli apparecchi ortodontici mediante i quali si provvede a correggere talune malformazioni dentarie o difetti della masticazione.

Sono, infine, ammesse integralmente in deduzione anche le spese sostenute per le protesi sanitarie in genere, occorrenti per la correzione e cura di malattie o malformazioni fisiche, quali: occhiali da vista, escluse le montature in metalli preziosi; lenti a contatto; apparecchi per sordi; stimolatori cardiaci; apparecchi ortopedici o per invalidi, ecc.

In ordine alla documentazione richiesta per la deducibilità delle spese afferenti le protesi, si precisa che, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività che, in base alla specifica disciplina sanitaria, concretizzano la professione dell'esercente l'arte ausiliaria, con la conseguente abilitazione a intrattenere rapporti diretti con il paziente.

In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione che giustifica la deduzione della spesa stessa.

I contribuenti interessati dovranno indicare le spese anzidette raggruppate per ciascun percettore, in corrispondenza del numero progressivo prestampato.

Nelle colonne 1 e 2 va indicato il codice fiscale del percettore ed il domicilio o residenza dello stesso (per le spese sostenute all'estero, in luogo del codice fiscale, indicare le generalità o la denominazione del soggetto percettore). Nelle colonne 3 e 4 vanno indicate rispettivamente le somme globalmente pagate e quelle che possono essere dedotte in tutto o in parte (perché parzialmente rimborsate, ecc.). In colonna 5, rigo P17, va riportato il totale risultante dalla somma dei righi da P1 a P17 di colonna 4.

Sezione II - Riquadro spese mediche parzialmente deducibili. In questo riquadro vanno indicate le spese mediche relative a prestazioni sanitarie rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica) le spese di degenza e ricovero in case di cura ed ospedali quando la degenza non dia luogo ad un'operazione chirurgica (le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza sono invece integralmente deducibili); le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione, intendendosi per tali anche le spese di ricovero sostenute per un familiare infermo, fiscalmente a carico del contribuente, a condizione che la casa di ricovero disponga di assistenza paramedica resa da personale specializzato, le spese per medicinali risultanti da prescrizione medica, ivi compreso — in caso di assistenza del servizio sanitario nazionale — il ticket pagato. In quest'ultimo caso, la documentazione della spesa sostenuta potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare (da fare prima della sua consegna in farmacia), corredata dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta, sempreché beninteso il contribuente non sia in grado di allegare fotocopia della ricetta come completata dalla farmacia.

La deduzione compete per la parte dell'ammontare complessivo delle spese sostenute che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato (reddito complessivo lordo di cui al rigo N1).

Pertanto, alla colonna 3 verranno indicate le somme globalmente corrisposte, alla colonna 4 le somme attinenti alle spese mediche e di assistenza specifica per le quali è ammessa in via generale la deducibilità. Alla colonna 5 di rigo P21 va invece indicato l'importo effettivamente deducibile, che si ottiene sommando gli importi dei righi da P18 a P21 di colonna 4 e calcolando su tale somma la parte eccedente il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Per il calcolo ved. il seguente esempio:

Esempio di deduzione parziale:		
— Reddito complessivo	L.	24.000.000
— Spese mediche effettivamente rimaste a carico del contribuente	»	2.100.000
— Quota non deducibile pari al 5% del reddito	»	1.200.000
— Quota deducibile	»	900.000
Esempio di non deducibilità		
— Reddito complessivo	L.	24.000.000
— Spese mediche effettivamente rimaste a carico del contribuente	»	1.050.000
— Quota non deducibile pari al 5% del reddito	»	1.200.000
— Quota deducibile	»	0

ALTRI ONERI

1) **ILOR** - Può essere dedotta, nei limiti dell'importo effettivamente dovuto, l'imposta locale sui redditi versata per autotassazione nel maggio 1988, l'ILOR versata per acconto nel novembre dello stesso anno, con l'avvertenza che per il versamento del maggio 1988 va allegata la fotocopia della relativa attestazione bancaria o della ricevuta del versamento eseguito presso l'Ufficio Postale; l'ILOR e la relativa addizionale dell'8% iscritta nei ruoli e pagata nel 1988, per le quali va allegata copia della quietanza esattoriale o del versamento in c/c postale. Non può essere portata in deduzione in questa sede (e quindi va sottratta, a cura del contribuente, dall'importo dell'ILOR che risulta dall'attestato di versamento) l'ILOR afferente redditi soggetti a tassazione separata di cui al quadro M i quali vanno riportati, unitamente agli altri redditi soggetti ad ILOR, nel rigo O1 del riquadro **Calcolo dell'ILOR.** Infatti, in tal caso, la deduzione dell'ILOR ai fini dell'IRPEF viene operata direttamente dall'Ufficio delle imposte all'atto della liquidazione a tassazione separata del relativo reddito risultante dal quadro M (ved. art. 18, comma 1, del T.U.I.R.).

Ai sensi dell'art. 20 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la definizione delle pendenze in materia tributaria (condono), l'imposta locale sui redditi versata in base alla dichiarazione integrativa non può essere portata in deduzione.

2) **50% IMPOSTE ARRETRATE** - Trattasi del 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa la complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1988 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988).

3) **INTERESSI PASSIVI** - Tale deduzione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, anche se non di proprietà del soggetto che contrae il mutuo (ipoteca su beni del terzo: art. 2808 codice civile). Per detti ultimi interessi la deduzione è ammessa per un importo non superiore a L. 4.000.000 compresi gli oneri accessori e le quote di rivalutazione.

La legge 22 aprile 1982 n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, richiamata dall'art. 10, comma 1, lett. d) del T.U.I.R. dispone che nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ultimati dopo il 25 gennaio 1982 ed entro il 31 dicembre 1985, adibiti ad uso di abitazione non di lusso e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità prevista dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone), il limite di deducibilità degli interessi passivi di lire 4.000.000 è elevato a lire 7.000.000 per i mutui stipulati a decorrere dal 25 gennaio 1982, a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per mutui indicizzati di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

L'esistenza delle condizioni di maggior deducibilità degli interessi passivi dovrà risultare da apposita annotazione, contenente anche gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, da apporre sul documento comprovante il pagamento degli interessi (cfr. anche circolare n. 29 del 2 giugno 1982 della Direzione Generale delle imposte dirette in Supplemento ordinario alla G.U. n. 162 del 15 giugno 1982).

Restano esclusi dalla deducibilità dal reddito complessivo gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio, e comunque, in via generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili.

Si richiama la particolare attenzione del contribuente sul fatto che gli interessi passivi sono deducibili secondo la loro imputazione giuridica e cioè secondo **l'intestazione del mutuo**. Pertanto, nel caso di mutuo cointestato ai coniugi, ognuno di essi può dedurre *unicamente* la propria quota di interessi, senza possibilità per uno dei due coniugi di dedurre la quota dell'altro, anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico del primo e non possiede redditi oltre quello catastale dell'immobile (arg. dall'art. 10, comma 2, del T.U.I.R.).

Per i contribuenti interessati alla deduzione degli interessi passivi la compilazione della *distinta* va fatta indicando la denominazione dell'ente che ha erogato il mutuo (nella maggior parte dei casi un istituto di credito) e gli interessi corrisposti nel corso dell'anno 1988; ai fini della deducibilità di tali interessi **si deve aver riguardo al giorno di pagamento degli stessi** (ad es., se la rata del mutuo relativa al secondo semestre del 1988 è statà pagata entro il 31 dicembre 1988 la quota di interessi passivi può essere dedotta con la presente dichiarazione, mentre se la rata è stata pagata nel gennaio del 1989 la relativa quota di interessi passivi potrà esser portata in deduzione solo nella dichiarazione del prossimo anno). Similmente se una rata di mutuo avente scadenza agli inizi dell'anno 1989 è stata anticipatamente pagata alla fine del 1988, la relativa quota di interessi passivi ed oneri accessori va portata in deduzione con la presente dichiarazione. Come già detto in precedenza, tali contribuenti dovranno inoltre allegare alla dichiarazione il documento comprovante l'avvenuto pagamento della rata cui gli interessi si riferiscono. Va precisato infine che non sono deducibili dal reddito complessivo gli interessi passivi relativi a mutui e finanziamenti contratti nell'esercizio di imprese.

4) **ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI** - Tale deduzione riguarda i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i *contributi previdenziali non obbligatori per legge*, per un importo complessivamente non superiore a L. 2.500.000 (art. 10, comma 1, lett. m) del T.U.I.R.).

Si ricorda che per i lavoratori dipendenti l'art. 48, comma 2, lett. c), del T.U.I.R. consente di dedurre i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente da parte del datore di lavoro, alle condizioni indicate nella norma citata. Pertanto, ai fini del raggiungimento dell'importo massimo di lire 2.500.000 previsto per la deduzione di cui trattasi, il dichiarante dovrà tener conto anche dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni già dedotti dal datore di lavoro, che risultano dal certificato **Mod. 101-integrato** rilasciato dallo stesso.

La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione di prestiti.

L'obbligo di documentazione delle menzionate condizioni può essere soddisfatto in uno dei seguenti modi:

- mediante allegazione di copia fotostatica della polizza e delle eventuali appendici;

- mediante annotazione apposta sulla quietanza di pagamento a cura della compagnia di assicurazione;

- mediante allegazione alla dichiarazione dei redditi di separata dichiarazione della compagnia di assicurazione.

Tenuto conto che la deducibilità dei premi di assicurazione sulla vita viene meno nel caso in cui nei cinque anni dalla stipulazione del relativo contratto venga esercitato il riscatto dell'assicurazione, non saranno portati in deduzione i premi pagati nel corso dell'anno 1988 qualora il riscatto stesso avvenga prima della presentazione di questa dichiarazione.

Per contributi volontari devono intendersi, in via indicativa, i contributi pagati all'INPS per la prosecuzione di una forma di assicurazione obbligatoria; i contributi per il riscatto del periodo di laurea, del servizio militare, per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, per la integrazione di posizioni previdenziali professionali prevista da disposizioni legislative di riordino delle relative previdenze, ecc.

5) **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSATI IN OTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI DI LEGGE.** Sono tali i contributi che sono dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell'inadempiente (in ordine al futuro godimento, totale o parziale, del trattamento pensionistico o previdenziale in genere e/o alla prosecuzione o alle modalità di esercizio dell'attività da cui discende il trattamento previdenziale; pagamento di penalità ecc.). Sono compresi in tale voce i contributi che costituiscono il presupposto per l'attribuzione di un trattamento previdenziale, corrisposti ad enti od organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza (enti per categorie professionali, contributi obbligatori pagati da commercianti e artigiani, ecc.). In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa. Se il documento di spesa non porta l'indicazione del soggetto che deve dedurre i contributi, alla copia dello stesso può essere allegata apposita dichiarazione del soggetto che ha esercitato la rivalsa.

Rientrano in questa voce i contributi sanitari obbligatori (compreso il contributo di solidarietà) prescritti per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute"). Per la deduzione dei contributi pagati vale quanto precisato con riguardo ai contributi previdenziali.

Sono altresì compresi in questa voce i contributi di natura assistenziale corrisposti alle comunità israelitiche da cittadini di stirpe ebraica a norma del R.D. 30 ottobre 1930, n. 731.

6) **ALTRI ONERI DEDUCIBILI** - Nel riquadro così intitolato vanno indicate tutte le altre categorie di oneri deducibili diverse da quelle specificate ai numeri da 1) a 5) e dalle spese mediche.

In tale ultimo riquadro del **Quadro P** vanno perciò indicati:

a) *le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria* in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali. Sono deducibili le tasse e i contributi relativi al dichiarante o ai familiari a carico risultanti dal riquadro posto nel frontespizio.

Per i contributi pagati ad Università libere e ad Istituti superiori liberi, consultare la circolare ministeriale n. 11/prot. n. 8/772 del 23 maggio 1987, diramata agli Uffici Distrettuali delle imposte dirette, con cui sono stati precisati i limiti e le modalità di deduzione di detti contributi;

b) *gli assegni periodici corrisposti al coniuge*, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se il provvedimento dell'A.G. risulta già allegato ad una precedente dichiarazione sarà sufficiente allegare il solo documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'assegno periodico, sul quale saranno riportati gli estremi del provvedimento stesso;

c) *gli assegni periodici* (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti al beneficiario dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del Codice civile. Copia del testamento, dell'atto di donazione o del provvedimento dell'A.G. dovrà essere allegata alla dichiarazione, se non allegata precedentemente. Se la copia è già stata allegata ad una precedente dichiarazione, sul documento comprovante il pagamento dovranno essere riportati gli estremi dell'atto;

d) *le spese funebri* sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del Codice civile nonché degli affiliati, per un importo riferito a ciascun decesso non superiore a L. 1.000.000;

e) *i canoni, livelli, censi ed altri oneri* gravanti sui redditi degli immobili compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;

f) *le spese per la conservazione del patrimonio storico artistico e archivistico e le erogazioni a fini culturali* e precisamente:

- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della citata legge n. 1089 e nel decreto n. 1409 pure citato, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le moste e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo;

g) *le erogazioni liberali in denaro in favore dello spettacolo.* Sono deducibili nella misura che non ecceda il 2% del reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

I contribuenti devono allegare idonea ricevuta rilasciata dagli enti percipienti con l'indicazione della somma erogata e contenente gli estremi dell'attestazione rilasciata agli enti medesimi del Ministero del Turismo e dello Spettacolo comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi degli enti medesimi fissati dall'art. 12 della legge n. 163 del 1985;

h) *le indennità per perdita dell'avviamento* corrisposte per disposizione di legge al conduttore (affittuario) in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione. Rientrano in questa voce le indennità per la perdita di avviamento commerciale ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone e successive modificazioni. Per ottenere la deduzione il contribuente deve allegare, in originale o in fotocopia, l'atto comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta, conforme alle norme, anche fiscali, regolanti la fattispecie;

i) *le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali* in ottemperanza all'art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 e all'art. 1 della legge n. 178/1981;

l) *le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna* in occasione delle celebrazioni del 9° centenario della fondazione, limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (10 aprile 1987) della legge 16 marzo 1987, n. 113.

N.B. La legge considera oneri deducibili anche i contributi in via di sviluppo, i quali tuttavia non vengono compresi in questo paragrafo né vanno indicati nella distinta **Quadro P**, in quanto il criterio per la loro determinazione è diverso da quello proprio degli altri oneri deducibili, essendo riferiti al reddito complessivo netto e non a quello lordo.

È stato pertanto predisposto un apposito rigo al Quadro N (N7), dove andrà indicato l'importo di detti contributi deducibile nei limiti stabiliti dalla legge.

20. QUADRO N – CALCOLO DELL'IRPEF

Nella nuova struttura del modello di dichiarazione di quest'anno per motivi di semplificazione non è stato riportato, nel quadro N, il riepilogo dei redditi soggetti a IRPEF dichiarati nei vari quadri del modello, in quanto non essenziale ai fini di una corretta esposizione dei dati.

Pertanto il contribuente dovrà sommare (a parte) i dati finali dei redditi, delle ritenute e dei crediti d'imposta risultanti da ciascun quadro utilizzato e dovrà riportare l'importo così ottenuto ai corrispondenti righi del **quadro N (N1; N5; N20; N21)**; per la somma dei redditi e delle ritenute si consiglia al contribuente di avvalersi dei riepiloghi posti a pag. 8 e 13 della "Guida pratica al calcolo delle imposte".

Il **quadro N** ("calcolo dell'IRPEF") comprende, ora, due riquadri: il primo (**righi da N1 a N18**) per il calcolo dell'imposta netta; il secondo (**righi da N19 a N27**) per la determinazione dell'imposta da versare o del credito da rimborsare o da scomputare nella prossima dichiarazione dei redditi.

La suddivisione del **quadro N** in due riquadri deriva dal fatto che il riquadro relativo alla determinazione dell'imposta da versare o del credito non può essere presente nell'analoga scheda di dichiarazione del coniuge da utilizzare per la dichiarazione congiunta. Infatti, secondo le norme che regolano la dichiarazione congiunta, lo scomputo delle ritenute e dei crediti d'imposta vantati separatamente dai due coniugi va effettuato, congiuntamente, sul totale delle imposte nette dei due coniugi come, parimenti, va versata un'unica imposta, ovvero i coniugi hanno diritto ad un rimborso unitario.

Pertanto il coniuge dichiarante, dopo aver compilato il **quadro N** contenuto nella propria scheda di dichiarazione (fino al **rigo N18**), dovrà portarsi sul **quadro N** della scheda del dichiarante per compilare, congiuntamente, il secondo riquadro (**righi da N19 a N27**) qui contenuto.

PRIMO RIQUADRO (righi da N1 a N18)

Al **rigo N1** va indicato il reddito complessivo lordo, e cioè la somma di tutti i redditi così come risultano indicati ai vari quadri del modello (quadri A, B, C, E, F, G, H, I, L, A1 e R; per i quadri D ed M, concernenti i redditi a tassazione separata, i redditi ivi indicati vanno sommati insieme agli altri solo se il contribuente ha optato, barrando le apposite caselle, per la tassazione ordinaria).

Per una corretta compilazione del **rigo N1** si fa presente che i redditi soggetti ad IRPEF possono derivare dalla compensazione fra redditi di segno positivo e redditi negativi (possono essere tali solo i redditi di imprese commerciali; di partecipazione a società di persone o ad associazioni professionali; per l'esercizio di arti e professioni); in questi casi, al **rigo N1** va indicata la somma algebrica risultante dal confronto fra i due tipi di redditi citati.

Se i redditi di segno positivo sono maggiori dei redditi negativi, la differenza da indicare al **rigo N1** sarà di segno positivo; nel caso inverso, la differenza sarà di segno negativo e il relativo importo dovrà essere preceduto dal segno **meno** (–).

Al **rigo N2** va indicata l'eccedenza di perdita d'impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti che il contribuente intende portare in diminuzione del reddito complessivo (per maggiori chiarimenti si rinvia alle istruzioni contenute nel paragrafo 23).

Al **rigo N3** va riportato il totale degli oneri deducibili, risultante dal rigo **P34** del quadro P ("Distinta degli oneri deducibili").

Al **rigo N4** va indicato il reddito complessivo netto (e cioè il risultato della differenza fra il reddito lordo e l'eccedenza e gli oneri da quello deducibili, ovvero il reddito di cui al **rigo N1** se non esistono deduzioni del tipo indicato).

Attenzione. Si fa presente che questo rigo (come pure il successivo rigo N6) deve essere compilato solo dai contribuenti che compilano uno o più dei righi: N2; N5; N7.
Per la maggior parte dei contribuenti che indicano il solo reddito complessivo lordo (rigo N1), oppure, oltre a questo, solo gli oneri deducibili (N3), il modello consente di compilare direttamente soltanto i righi N1 e N3, riportando subito il risultato al rigo N8 e trascurando di compilare i righi posti internamente.

Al **rigo N5** va indicato il totale delle somme che il contribuente vanta a titolo di credito d'imposta sui dividendi azionari distribuiti da società nazionali. Ai sensi di legge, il credito d'imposta sui dividendi va prima aggiunto all'imponibile e poi detratto dall'imposta dovuta. L'indicazione separata dal credito d'imposta (che precedentemente veniva sommato ai dividendi) deriva dalla disposizione dell'art. 14, comma 4, del T.U.I.R., che ha stabilito che "l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto".
Al riguardo si precisa che, ai sensi della legge 25-11-1983, n. 649 (art. 2), il credito d'imposta spetta nella misura di 9/16 per i dividendi relativi ad esercizi in corso alla data del 1° dicembre 1983 e successivi, altrimenti spetta nella misura di 1/3 (L. 16-12-1977, n. 904).

Si rinvia, per maggiori dettagli, ai **quadri F, H, I ed M**, precisando che l'importo da riportare nel **quadro N** va desunto dall'apposita voce contenuta in tali quadri e che il credito d'imposta non spetta quando gli utili hanno subito la ritenuta secca (anche se opzionale) né quando essi siano comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.

Al **rigo N6** va indicato il risultato delle operazioni relative ai righi precedenti.

Al **rigo N7** vanno indicati i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito imponibile (**rigo N6**) (articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"). Trattandosi di onere deducibile ad ogni effetto di legge — che viene collocato a parte nel **quadro N** unicamente in quanto la sua deducibilità è, per legge, commisurata al reddito netto, anziché al reddito lordo come per gli altri oneri — le somme dedotte vanno debitamente documentate mediante allegazione alla dichiarazione, in originale o fotocopia, delle quietanze rilasciate dalle organizzazioni beneficiarie delle erogazioni.

Al **rigo N8** va indicato il risultato delle operazioni di cui ai **righi da N1 a N7**. (Ved. l'"**Attenzione**" di cui al **rigo N4**).
N.B. Se il risultato è negativo va indicato zero, non essendo possibile un reddito imponibile negativo.

Al **rigo N9** va indicata l'imposta gravante sul reddito imponibile (**rigo N8**), che va calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno scaglione (ved. la tabella per il calcolo dell'IRPEF riportata nelle presenti istruzioni). Per agevolare le operazioni di calcolo può essere utilizzato il metodo pratico contenuto nella "Guida pratica al calcolo delle imposte".
N.B. Se il reddito imponibile del **rigo N8** è zero, non esiste imposta e pertanto anche a questo rigo va indicato zero.

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Nei **righi da N10 a N16** vanno indicate le detrazioni d'imposta che riguardano il coniuge e i familiari a carico e quelle attribuite ai possessori di reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo e d'impresa (limitatamente ai redditi risultanti dal quadro G).

Al **rigo N17** va riportato il totale delle detrazioni d'imposta spettanti.

Si forniscono qui di seguito i chiarimenti occorrenti per l'esatto calcolo di ciascuna detrazione.

Detrazioni per carichi di famiglia

— *Coniuge a carico* (**rigo N10**).
La detrazione compete al dichiarante nella misura di L. 462.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non abbia posseduto nell'anno 1988 redditi superiori a L. 4.000.000 al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 salvo i redditi non computabili (ved., al paragrafo 8, le istruzioni concernenti il "Riquadro relativo al coniuge e ai familiari a carico"). La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno per i quali il coniuge stesso è stato effettivamente a carico. Il riferimento ai mesi dell'anno in cui il soggetto è rimasto a carico riguarda solo le ipotesi di matrimonio, decesso, separazione, divorzio, annullamento, ferma restando la perdita della detrazione **per l'intero anno** se, nel corso dello stesso, è stato superato l'anzidetto limite di 4.000.000. La detrazione è riconosciuta una sola volta, a favore di uno dei coniugi, qualora entrambi si trovino nelle condizioni descritte.

— *Figli a carico* (**rigo N11**)
Per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età, a carico del dichiarante, la detrazione è commisurata al numero di essi secondo quanto risulta dalla tabella "Detrazioni per i figli a carico", n. 1), ed è rapportata ai mesi dell'anno per i quali si sono verificate le condizioni ove trattasi di condizioni relative alla posizione di stato del figlio, ferma invece restando la perdita della detrazione per l'intero anno se, nel corso dello stesso, il figlio ha posseduto redditi superiori a L. 4.000.000 al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 salvo i redditi non computabili (ved. paragrafo 8). La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano posseduto nell'anno 1988 redditi propri per ammontare superiore a L. 4.000.000.

La detrazione per figlio a carico spetta disgiuntamente ad entrambi i genitori, anche se separati o divorziati. Spetta, invece, ad uno solo dei genitori, e **in misura doppia**, nelle seguenti ipotesi:

1) per i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio se, in costanza di matrimonio dei genitori, il genitore contribuente abbia diritto per l'altro genitore alla detrazione prevista per il coniuge fiscalmente a carico (perchè possessore di reddito lordo non superiore a lire 4.000.000); analogamente per i figli adottivi, affidati o affiliati di entrambi i coniugi;

2) per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

3) per i figli che — nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi — siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di "esclusivamente a carico" deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

4) per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;

5) per i figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, riconosciuti anche dall'altro genitore, ma ad esclusivo carico del primo se i genitori stessi non si siano uniti in matrimonio (la condizione di "esclusivamente a carico" deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

6) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, sia nel caso che non siano stati riconosciuti dall'altro genitore (diverso dal coniuge) che in quello in cui, pur se da esso riconosciuti, siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di "esclusivamente a carico" deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

7) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, riconosciuti anche dall'altro genitore (diverso dal coniuge) ma rimasti

TABELLA - *Calcolo dell'IRPEF*

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 6.000.000	12	720.000	12% sull'intero importo
da 6.000.001 fino a 11.000.000	22	1.820.000	720.000 + 22% della parte eccedente 6.000.000
da 11.000.001 fino a 28.000.000	27	6.410.000	1.820.000 + 27% della parte eccedente 11.000.000
da 28.000.001 fino a 50.000.000	34	13.890.000	6.410.000 + 34% della parte eccedente 28.000.000
da 50.000.001 fino a 100.000.000	41	34.390.000	13.890.000 + 41% della parte eccedente 50.000.000
da 100.000.001 fino a 150.000.000	48	58.390.000	34.390.000 + 48% della parte eccedente 100.000.000
da 150.000.001 fino a 300.000.000	53	137.890.000	58.390.000 + 53% della parte eccedente 150.000.000
da 300.000.001 fino a 600.000.000	58	311.890.000	137.890.000 + 58% della parte eccedente 300.000.000
oltre 600.000.000	62	—	311.890.000 + 62% della parte eccedente 600.000.000

esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di "esclusivamente a carico" deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria).

Nelle seguenti ipotesi, invece, per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico di L. 462.000 e la detrazione per i figli a carico con riferimento agli altri figli è raddoppiata (ved. tabella "Detrazioni per i figli a carico", n. 2):

a) se l'altro genitore manca (perchè deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato;

b) se l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

c) se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

TABELLA - *Detrazioni per i figli a carico*

1) Detrazioni per i figli a carico

per 1 figlio	L. 48.000
per 2 figli	" 96.000
per 3 figli	" 144.000
per 4 figli	" 192.000
per 5 figli	" 240.000
per 6 figli	" 288.000
per 7 figli	" 336.000
per 8 figli	" 384.000
per ogni altro figlio	" 48.000

2) Detrazioni per i figli a carico in mancanza del coniuge

per il primo figlio	L. 462.000
per 2 figli (compreso il primo) 462.000 + 192.000 – 96.000	" 558.000
per 3 figli (compreso il primo) 462.000 + 288.000 – 96.000	" 654.000
per 4 figli (compreso il primo) 462.000 + 384.000 – 96.000	" 750.000
per 5 figli (compreso il primo) 462.000 + 480.000 – 96.000	" 846.000
per 6 figli (compreso il primo) 462.000 + 576.000 – 96.000	" 942.000
per 7 figli (compreso il primo) 462.000 + 672.000 – 96.000	" 1.038.000
per 8 figli (compreso il primo) 462.000 + 768.000 – 96.000	" 1 134.000
per 9 figli (compreso il primo) 462.000 + 768.000 + 96.000 – 96.000	" 1.230.000

– *Altri familiari a carico* **(rigo N12).**
Per ciascuna delle persone diverse dal coniuge a carico o dai figli a carico, risultante a carico nel Frontespizio secondo i criteri indicati al paragrafo 8, spetta la detrazione di L. 96.000. La detrazione per gli altri familiari a carico è rapportata a mese, secondo i chiarimenti forniti per il coniuge e i figli a carico e va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto alla detrazione nei casi in cui l'obbligo del mantenimento di cui all'art. 433 del codice civile fa capo a più persone (es., genitori entrambi reddituari, per i figli maggiorenni a carico). Anche per gli altri familiari a carico, ai fini della determinazione del limite di reddito di L. 4.000.000, si applicano i criteri illustrati al precedente paragrafo 8.
Si ricorda che rientrano nella presente categoria anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni, purchè conviventi con il contribuente e privi di redditi propri superiori a 4 milioni di lire.

Altre detrazioni

– *Detrazione per redditi di lavoro dipendente* **(rigo N13)**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui alla Sez. I del **quadro C,** è concessa una detrazione pari a L. 516.000 **rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno.**

– *Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione* **(rigo N14).**

Questa detrazione, pari a L. 228.000, **deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno** e spetta se il reddito di lavoro dipendente o di pensione non supera L. 11.000.000 annui.

– *Detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa forfetaria* **(rigo N16)**

Ai titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa forfetaria e cioè di redditi dichiarati, rispettivamente, nella Sezione I-A e I-B del **Quadro 740/E** e del **Quadro 740/G** è concessa una detrazione nella misura di L. 150.000 se tali redditi cumulativamente, non superano L. 6.000.000 (vedi relativa tabella).

La detrazione compete, per l'importo sopra indicato, anche ai titolari dei redditi di lavoro autonomo e di impresa forfetaria prodotti in forma associata (soci di società di persone, associati in associazioni professionali, coniuge e collaboratori familiari, i cui redditi sono dichiarati nel **Quadro 740/H).**

Si precisa, in particolare, che per redditi di impresa forfetaria provenienti da partecipazione si intendono i redditi che derivano da quelli dichiarati da parte della società o dell'imprenditore, rispettivamente, nel **Quadro B** del **mod. 750** o nel **Quadro G** del **mod. 740** e che per redditi di lavoro autonomo provenienti da partecipazione si intendono quelli dichiarati dalle associazioni fra artisti e professionisti nel **Quadro C** Sezione I o II, del **mod. 750.**

Per fruire correttamente delle suddette detrazioni vanno osservati i seguenti particolari criteri di determinazione:

a) **capienza:** le detrazioni possono essere fruite fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa all'ammontare del reddito di lavoro dipendente e/o di pensione ovvero all'ammontare cumulativo del reddito di lavoro autonomo e di impresa forfetaria che concorrono alla formazione della base imponibile. Pertanto le detrazioni, **se rapportate all'intero anno,** sono fruibili **per intero:** 1) se il reddito di lavoro dipendente raggiunge L. 6.107.000 annue (cui corrisponde un'imposta, arrotondata, di L. 744.000 che è pari al totale delle due detrazioni spettanti: L. 516.000 + 228.000); 2) se il reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa forfetaria raggiunge L. 1.246.000 (cui corrisponde un'imposta, arrotondata, di L. 150.000, che è pari all'importo della detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria).

Al riguardo si precisa che, qualora i citati redditi non raggiungano gli importi indicati e non siano stati evidenziati oneri deducibili e non siano stati esposti crediti d'imposta sul dividendi e il reddito complessivo non supera L. 6.000.000, le detrazioni spettanti sono pari all'importo del 12% del reddito (es., reddito annuo di lavoro dipendente L. 3.800.000, detrazioni L. 456.000; reddito di lavoro autonomo L. 980.000, detrazione L. 118.000);

Per i redditi di lavoro dipendente che eccedono fino a L. 107.000 il limite di 6 milioni, la frazione di detrazione relativa all'importo eccedente dovrà essere calcolata in base all'aliquota del 22%.
(Es., reddito L. 6.080.000; detrazioni spettanti:
L. 720.000+18.000 = L. 738.000).

b) **non cumulabilità:** le detrazioni di lavoro dipendente e la detrazione di lavoro autonomo e di impresa, non sono cumulabili qualora il contribuente possieda congiuntamente redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria;

c) **correttivo:** per la detrazione di lavoro autonomo e d'impresa forfetaria e per la ulteriore detrazione di lavoro dipendente è previsto un *correttivo*, da applicare ai redditi di poco eccedenti l'importo massimo di ciascuno dei predetti redditi previsto per la fruizione delle detrazioni, senza il quale il reddito netto si ridurrebbe ad un importo inferiore a quello netto che rimane per un reddito di L. 11.000.000 (se di lavoro dipendente) o di L. 6.000.000 (se di lavoro autonomo e/o d'impresa forfetaria) dopo lo scomputo della relativa imposta depurata della specifica detrazione.
Il correttivo va determinato secondo le indicazioni contenute nelle apposite tabelle per la detrazione relativa ai redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria e per l'ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Verifica della capienza e scelta della detrazione

Per la determinazione delle cennate detrazioni, alle quali il contribuente (dichiarante e coniuge), in relazione ai limiti reddituali testè accennati, ha diritto, occorre distinguere se il contribuente ha evidenziato, oltre ad altri eventuali redditi posseduti:

1) redditi di lavoro autonomo ai **righi E20** e **E32** e/o di impresa forfetaria al **rigo G36** e non anche redditi di lavoro dipendente al **rigo C5** col. 5; **oppure**

2) redditi di lavoro dipendente al **rigo C5** col. 5 e non anche redditi di lavoro autonomo ai **righi E20** e **E32** e/o impresa forfetaria al **rigo G36, oppure**

3) redditi di lavoro autonomo ai **righi E20** e **E32** e/o di impresa forfetaria al **rigo G36** e redditi di lavoro dipendente al **rigo C5** col. 5.

Avvertenza – Si fa preliminarmente presente che la determinazione della capienza, in termini di imposta, delle detrazioni testè descritte interessa quei contribuenti che, come sopra accennato, sono in possesso di

TABELLA - *Detrazione relativa ai redditi di lavoro autonomo e/o di impresa minore e calcolo del correttivo*

REDDITO		DETRAZIONE	CORRETTIVO
	fino a L. 6.000.000	L. 150.000	
da L. 6.000.001	fino a L. 6.192.000	L. 150.000	– 78% della parte eccedente 6.000.000
	oltre L. 6.192.000	L. 0	

Esempio: reddito L. 6.160.000: L. 150.000 – L. 124.800 (78% di L. 160.000) = L. 25.200 arr. a L. 25.000 (detrazione spettante).

TABELLA - *Ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e calcolo del correttivo*

REDDITO		DETRAZIONE	CORRETTIVO
	fino a L. 11.000.000	L. 228.000	
da L. 11.000.001	fino a L. 11.311.000	L. 228.000	– 73% della parte eccedente 11.000.000
	oltre L. 11.311.000	L. 0	

Esempio: reddito L. 11.150.000: L. 228.000 – L. 109.500 (73% di L. 150.000) = L. 118.500 arr. a L. 118.000 (detrazione spettante).

redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria di scarso importo (meno di L. 6.107.000, ovvero meno di L. 1.246.000). Ne consegue che, qualora il contribuente sia in possesso di redditi più consistenti di quelli indicati, il problema della verifica della capienza non dovrebbe neppure porsi, a meno che – come sarà meglio chiarito qui appresso – egli non esponga oneri deducibili (rigo N3) e/o *eccedenza di perdite (rigo N2) di particolare rilevanza quantitativa* rispetto ai redditi dichiarati, che diano luogo ad **un'incidenza proporzionale** dei redditi di lavoro dipendente ovvero dei redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria rispetto al reddito imponibile (rigo N8) tale che la quota di quest'ultimo reddito corrispondente ad uno dei cennati redditi sia quantificabile in un importo inferiore, rispettivamente, a L. 6.107.000 per i redditi di lavoro dipendente a L. 1.246.000 per i redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria.

In pratica il contribuente, sulla base degli elementi di reddito in suo possesso e delle anzidette considerazioni, potrà verificare **anticipatamente, anche se in modo approssimativo**, secondo uno dei metodi sottoindicati, se prima di indicare le detrazioni debba o meno procedere alla verifica della capienza delle stesse:

1° diminuendo proporzionalmente (o percentualmente) il reddito di lavoro dipendente, ovvero il reddito di lavoro autonomo e/o di impresa, di una quota pari all'incidenza proporzionale (o percentuale) degli oneri deducibili e/o dell'eccedenza di perdite sul reddito complessivo lordo di rigo N1 (maggiorato degli eventuali crediti d'imposta sui dividendi esposti al rigo N5) e prendendo in considerazione l'importo residuo, che va comparato ai predetti importi di L. 6.107.000 o L. 1.246.000;
2° calcolando la percentuale del reddito imponibile rispetto al reddito complessivo lordo di rigo N1 (maggiorato degli eventuali crediti d'imposta sui dividendi esposti al rigo N5) ed applicando tale percentuale al reddito di lavoro dipendente, autonomo e/o di impresa (e comparando, poi, il risultato con gli importi di L. 6.107.000 o di L. 1.246.000).

Il contribuente, qualora dopo la citata verifica preliminare – o rinunciando ad essa – abbia dubbi circa la spettanza per intero delle detrazioni o circa la scelta fra esse, dovrà procedere secondo uno dei tre casi qui appresso descritto.

Primo caso (solo redditi di lavoro dipendente)

Se il totale dei redditi di lavoro dipendente di cui al rigo C5, col. 5 raggiunge L. 6.107.000 e ai **righi N2 e/o N3 e/o N7 non sono indicati, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, il totale delle detrazioni di cui ai **righi N13 e N14** deve essere riportato al **rigo N15**.

In presenza di oneri deducibili e/o eccedenza di perdite (righi N3 e/o N2) si deve operare nel seguente modo:

a) rilevare l'imposta lorda di cui al **rigo N9**;

b) calcolare la quota di detta imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente mediante la seguente frazione:

$$\frac{\text{imposta lorda (rigo N9) x reddito di lavoro dipendente (rigo C5, col. 5)}}{\text{[reddito complessivo lordo (rigo N1) + crediti d'imposta sui dividendi (rigo N5)]}}$$

c) stabilita così l'imposta lorda nei limiti della quale le detrazioni per reddito di lavoro dipendente possono essere usufruite, occorre raffrontare l'importo di detta imposta con il totale dell'importo delle detrazioni di cui ai **righi N13 e N14** (da calcolare a parte), riportando al **rigo N15** *il minore dei due importi*.

Esempio di calcolo delle detrazioni fruibili in misura ridotta da parte di un contribuente che ha lavorato o percepito la pensione per *l'intero anno* ed espone oneri deducibili:

– redditi di lavoro dipendente (rigo C5, col. 5)	L.	8.000.000
– redditi di fabbricati (rigo B12, col. 9)	L.	2.000.000
– reddito complessivo (rigo N1)	L.	10.000.000
– oneri deducibili (rigo N3)	L.	6.000.000
– reddito imponibile (rigo N8)	L.	4.000.000
– imposta lorda (rigo N9)	L.	480.000
– detrazioni d'imposta art. 13 del T.U.I.R. (516.000 + 228.000) (righi N13 e N14)	L.	744.000

$$\frac{480.000 \times 8.000.000}{10.000.000} = \text{L. } 384.000$$

Il contribuente riporterà al **rigo N15 L. 384.000** anziché L. 744.000.

Secondo caso (solo redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa forfetaria)

Se la somma dei redditi riportati ai **righi E20 o E32 e/o G36** raggiunge L. 1.246.000 **e ai righi N2 e/o N3 e/o N7 non sono indicati, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, riportare al **rigo N15** l'importo dell'*intera detrazione spettante* (L. 150.000, ridotte per l'eventuale correttivo).

In presenza di oneri deducibili e/o eccedenza di perdite si deve operare nella seguente maniera:

a) rilevare l'imposta lorda di cui al **rigo N9**;

b) calcolare la quota di detta imposta lorda relativa all'ammontare cumulativo del reddito di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria di cui ai predetti **righi E20 o E32 e/o G36** mediante la seguente frazione:

$$\frac{\text{imposta lorda (rigo N9) x [reddito di lavoro autonomo (righi E20 o E32) + reddito di impresa forfetaria (rigo G36)]}}{\text{[reddito complessivo lordo (rigo N1) + crediti d'imposta sui dividendi (rigo N5)]}}$$

(i redditi di partecipazione, da lavoro autonomo e/o da impresa forfetaria, evidenziati nella casella H10 del quadro 740/H, vanno indicati nella precedente frazione, in luogo o in aggiunta ai redditi dei **righi E20, E32, G36**);

c) stabilita così l'imposta lorda nei limiti della quale la detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria può essere usufruita, *occorre raffrontare l'importo di detta imposta con quello della detrazione* (di L. 150.000) spettante, riportando nel rigo N16, il minore dei due importi.

Terzo caso (redditi di lavoro dipendente con redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa forfetaria).

In caso di possesso congiunto di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria e di redditi di lavoro dipendente occorre stabilire preliminarmente, ai fini della non cumulabilità della detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa forfetaria con quelle per lavoro dipendente, di quale di questi due tipi di detrazione si intende usufruire.

Poiché tale scelta è strettamente correlata al vincolo di «capienza» delle detrazioni stesse rispetto all'imposta lorda relativa ai redditi sopraindicati, il contribuente dovrà eseguire, in relazione al possesso di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria, le operazioni di cui al caso numero due, per il possesso di redditi di lavoro dipendente, le operazioni di cui al caso numero uno.
Ottenute così le rispettive imposte lorde da raffrontare con le rispettive detrazioni, il contribuente potrà operare la scelta di quale tipo di detrazione intenda usufruire. Nel caso di scelta della detrazione per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa forfetaria riporterà al rigo N16 il minore importo fra l'imposta lorda e l'importo della detrazione stessa. Nel caso di scelta delle detrazioni relative al reddito di lavoro dipendente il contribuente dovrà eseguire le operazioni indicate nel precedente primo caso.

N.B. - Se la somma dei redditi riportati ai righi E20, E32, G36 raggiunge L. 1.246.000 e il reddito di cui al totale di rigo C5, col. 5 raggiunge L. 6.107.000 e non sono indicati ai righi N2 e/o N3 e/o N7, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili, il contribuente sceglierà, senza dover prima eseguire le operazioni sopraindicate, il tipo di detrazione più conveniente.

Al rigo N18 va indicata la differenza fra rigo N9 (imposta lorda) e rigo N17 (totale delle detrazioni d'imposta) che costituisce l'imposta netta.
N.B. Se al rigo N9è indicato zero ovvero la differenza fra rigo N9 e rigo N17 è negativa (perché l'importo delle detrazioni è superiore all'ammontare dell'imposta lorda), il calcolo delle detrazioni d'imposta viene fatto solo per memoria e al presente rigo va indicato zero quale imposta netta, proseguendo nella compilazione.

SECONDO RIQUADRO (righi da N19 a N27)

Il presente riquadro, che trovasi solo nella scheda del dichiarante, va sempre compilato dal dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante.

Al rigo N19 va riportato l'importo di rigo N18; in caso di dichiarazione congiunta, deve essere riportato anche l'importo di rigo N18 della scheda del coniuge dichiarante, procedendo poi alla somma dei due importi, che va indicata nel "totale".

Nei righi N20 e N21 vanno indicate, separatamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante, le ritenute subite e i crediti d'imposta cui si ha diritto, risultanti dalla documentazione in possesso degli interessati, nonché i relativi totali, tenendo presenti i seguenti chiarimenti.

Ritenute e crediti d'imposta

Ritenute alla fonte: sono quelle risultanti dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta (mod. 101-integrato per i redditi di lavoro dipendente; mod. 201 per le pensioni; apposite certificazioni per i redditi di lavoro autonomo, ecc.) che sono state indicate negli appositi righi dei quadri del modello. Sia il dichiarante sia il coniuge dichiarante provvederanno a sommare a parte gli importi delle ritenute subite così come risultano dai singoli quadri, e riporteranno al rigo N20 il rispettivo ammontare; i due totali (dichiarante e coniuge) saranno ulteriormente sommati e riportati alla colonna "totale" del riquadro.

Crediti d'imposta

a) credito d'imposta per registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983 n. 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito d'imposta da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori. Tale credito compete nella misura del 40 per cento del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati a pena di inammissibilità del credito d'imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

b) credito di imposta sui dividendi.

Per la spettanza del credito e la relativa misura, vedere al rigo N5. L'importo del credito d'imposta risultante da detto rigo va sommato agli altri crediti d'imposta, ove esistenti, e indicato al rigo N21, rispettivamente, per il dichiarante e per il coniuge (per quest'ultimo ved. il rigo N5 della relativa scheda base).

c) credito per imposte pagate all'estero.

Dovrà essere riportato, nella misura deducibile determinata ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R. e dell'art. 5 del D.P.R. n. 42 del 1988, così come risulta da apposite distinte da allegare, l'ammontare complessivo delle imposte pagate all'estero dal dichiarante sui redditi prodotti all'estero compresi nella dichiarazione e indicati nei Quadri C, E, F, G, I ed L. Vanno considerate a tale fine, esclusivamente le imposte pagate nel 1988 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del 1988 saranno, in tutto o in parte, pagate negli anni successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1988.

Si precisa che, ove nel 1988 siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1987 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente, nelle anzidette distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti.
Queste ultime imposte debbono essere indicate cumulativamente al rigo N21 unitamente a quelle relative ai redditi esteri del 1988 e agli altri crediti d'imposta.

Al rigo N22 va indicato l'importo risultante dalla differenza fra l'imposta netta ("totale" di rigo N19) e le ritenute e i crediti d'imposta (righi N20 ed N21) che da quella si scomputano (rigo N19–N20–N21).
Qualora la somma delle ritenute e dei crediti d'imposta (righi N20 + N21) risulti maggiore dell'imposta netta (rigo N19) la differenza va riportata al rigo N22 preceduta dal segno (–) e, sommata all'eventuale acconto versato (righi N23+N24), va riportata al rigo N26 se si chiede il rimborso del credito risultante (eccedenza), ovvero al rigo N27 se si intende portare tale credito in diminuzione dell'imposta per la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo (1990).

Attenzione: Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 42 del 1988, in caso di riporto del credito (eccedenza) all'anno successivo (rigo N27), l'eccedenza è computata in diminuzione anche in sede di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo. Pertanto, il contribuente che ha un credito riportato al rigo N27, nei mesi di maggio e di novembre 1989 (ved. D.L. 2-3-1989, n. 69) potrà non effettuare il versamento d'acconto dovuto fino alla concorrenza di tale credito.
Resta inteso che, se il contribuente chiede il rimborso invece del riporto del credito, non potrà fruire di detto scomputo in sede di acconto e dovrà versare gli acconti regolarmente alle scadenze, pur risultando a credito nella dichiarazione.

Nei righi N23 e N24 vanno riportati gli estremi dei versamenti d'acconto fatti nel mese di novembre 1988 dal dichiarante e/o dal coniuge ovvero congiuntamente dal dichiarante e dal coniuge. Vanno altresì indicati i relativi importi versati, la cui somma (N23 + N24) va detratta dal rigo N22 ("Differenza").

N.B. - Le precisazioni ora fornite riguardo alla posizione del coniuge, attengono all'ipotesi che per la presente dichiarazione venga presentata la dichiarazione congiunta: in essa possono confluire sia gli acconti fatti congiuntamente a novembre 1988 sia quelli fatti disgiuntamente nello stesso mese da ciascun coniuge, limitatamente all'ipotesi di matrimonio contratto nel 1988, (si fa presente che devono presentare dichiarazione disgiunta i coniugi che, pur avendo presentato dichiarazione congiunta nel maggio 1988, abbiano poi separato a novembre 1988 ai fini del versamento dell'acconto le rispettive posizioni).

Qualora i coniugi che hanno effettuato congiuntamente l'acconto a novembre 1988 presentino l'attuale dichiarazione separatamente per

opzione o perché effettivamente e legalmente separati, deve essere parimenti separato l'importo dell'acconto versato congiuntamente per consentirne lo scomputo da ciascun coniuge nella propria dichiarazione. Pertanto, ognuno di essi riporterà al **rigo N23** della propria dichiarazione la quota parte dell'acconto, congiuntamente versato, proporzionalmente all'imposta individuale dovuta per i redditi del 1987. L'imposta individuale si calcola prendendo in esame il modello di dichiarazione congiunta presentata nel maggio 1988 e in particolare l'imposta netta di ciascun coniuge (**rigo 66** del Mod. 740/88 ordinario o **rigo 45** del Mod. 740/88-S), sottraendo da essa, separatamente, le ritenute e crediti spettanti rispettivamente a ciascun coniuge, come risultano dalle **colonne 2 e 4 del rigo 62** del Mod. 740/88 o del **rigo 26** del Mod. 740/88-S.

Per esempio, se i coniugi hanno versato a novembre 1988 congiuntamente L. 950.000 come 95% di L. 1.000.000 dovuto congiuntamente a maggio 1988 e se l'imposta che avrebbero dovuto versare separatamente a maggio dello stesso anno fosse stata di L. 650.000 per il 1° coniuge e L. 350.000 per il 2° coniuge, allora:

– il 1° coniuge deve esporre al **rigo N23** della propria dichiarazione:

$$L.\ 950.000 \times \frac{L.\ 650.000}{L.\ 1.000.000} = L.\ 617.000$$

ed il 2° coniuge deve esporre al **rigo N23** della propria dichiarazione:

$$L.\ 950.000 \times \frac{L.\ 350.000}{L.\ 1.000.000} = L.\ 332.000$$

Se per un coniuge l'imposta individuale calcolata nel modo anzidetto risulta negativa o nulla, soltanto l'altro coniuge potrà far valere l'acconto versato nella sua totalità allegando il relativo attestato.

Al **rigo N25** va riportata la differenza fra l'importo di **rigo N22** e la somma dei **righi N23 + N24**, differenza che costituisce il saldo dovuto. Tale saldo va versato nei termini di presentazione della dichiarazione e i relativi estremi di versamento vanno indicati nello stesso **rigo N25**. Qualora la differenza fra **rigo N22** e la somma degli acconti (**righi N23 + N24**) risulti di segno negativo in quanto gli acconti versati sono maggiori dell'importo dovuto, il contribuente vanta un credito. Per il relativo recupero valgono le regole già esposte con riferimento al **rigo N22**: pertanto il contribuente dovrà compilare o il **rigo N26** o il **rigo N27**, a seconda che scelga il rimborso o lo scomputo del credito vantato.

Ai **righi N26 e N27** va riportata l'eccedenza di cui si chiede, rispettivamente, il rimborso o lo scomputo nella dichiarazione dell'anno successivo. Per la compilazione di questi righi vedere quanto precisato con riferimento ai **righi N22 e N25**.

21. QUADRO O - CALCOLO DELL'ILOR

Al **rigo O1** va indicato il totale dei redditi soggetti all'ILOR, ottenuti sommando i singoli redditi indicati nei vari quadri del modello di dichiarazione, i quali **non possono in alcun caso essere negativi**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115 del T.U.I.R., devono essere assoggettati all'ILOR i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Tali redditi vanno assoggettati all'ILOR anche nel caso in cui fruiscano della tassazione separata ai fini dell'IRPEF.

Sono, invece, esclusi dall'ILOR i redditi: di lavoro dipendente, di lavoro autonomo; derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG e in società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5 del T.U.I.R; derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80; soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Al **rigo O2** va indicato il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'ILOR, le quali **non possono mai superare i relativi redditi**.

Si ricorda che:

– nei confronti dei titolari di redditi agrari o di impresa spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. una deduzione pari al 50% del reddito stesso con un minimo di L. 6.000.000 ed un massimo di L. 12.000.000, ragguagliati ad anno;

– nei confronti dei titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio delle attività di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R. spetta una ulteriore deduzione pari al 30% del reddito al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 1, in misura non inferiore a L. 2.000.000 né superiore a L. 4.000.000 ragguagliata ad anno. Tali misure minima e massima sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 o a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane, iscritte nel relativo albo, che impieghino, per la maggior parte del periodo d'imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.

Le anzidette deduzioni spettano a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

Al **rigo O3** va riportata la differenza tra l'importo di **rigo O1** e quello di **rigo O2**.

Al **rigo O4** va indicata l'ILOR dovuta, ottenuta applicando al reddito imponibile di **rigo O3** l'aliquota del 16,2%.

Al **rigo O5** si dovrà indicare l'importo dell'acconto versato nel mese di novembre 1988 con gli altri estremi del versamento (data e codice della banca o dell'Ufficio postale).

Al **rigo O6** andrà indicata l'ILOR versata a saldo ottenuta sottraendo l'importo di **rigo O5** da quello di **rigo O4**. Ove l'importo di **rigo O5** risulti superiore a quello di **rigo O4**, la differenza verrà riportata nel **rigo O7** omettendo di compilare il **rigo O6**.

22. DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

Ai righi N23, N24, N25, O5 e O6 vanno riportati, come già accennato, i dati relativi ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo, sia per IRPEF che per l'ILOR.

Per quanto riguarda la compilazione, si avverte che in caso di versamento integrativo effettuato per completare un erroneo minore versamento precedentemente eseguito sempre allo stesso titolo (acconto o saldo rispettivamente per IRPEF e ILOR), l'importo di tale ulteriore versamento va riportato nel rigo relativo sommato a quello del versamento precedente e con i dati relativi all'ultimo versamento effettuato.

Nel caso di coniugi sposati dopo il 31 dicembre 1987, in possesso di separate attestazioni di pagamento dell'acconto e che optino per la dichiarazione congiunta gli stessi dovranno riportare, separatamente, i dati relativi ai detti versamenti.

A partire dal 1° maggio 1989 i dichiaranti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata o presso un qualsiasi Ufficio postale:
– l'IRPEF ancora dovuta come risulta dal **rigo N25** del **Quadro N** (imposta da versare a saldo);
– l'ILOR ancora dovuta come risulta dal **rigo O6** del **Quadro O** (imposta da versare a saldo);

I versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano ciascuna le lire 20.000.

Si ricorda che in nessun caso è ammessa la compensazione dell'IRPEF con l'ILOR.

I versamenti devono essere eseguiti mediante delega ad una azienda di credito autorizzata o all'Amministrazione P.T. utilizzando gli speciali moduli forniti dalla banca o gli speciali bollettini di versamento in c/c forniti dall'Ufficio postale **distintamente per ciascun titolo**.

I moduli e i bollettini devono essere accuratamente compilati, riportando i dati richiesti in modo assolutamente conforme a quelli indicati in dichiarazione.

La banca, a versamento avvenuto, rilascia attestazione di pagamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata alla dichiarazione. L'Ufficio postale rilascerà invece, a fronte del versamento, una ricevuta che il contribuente deve conservare ed un'attestazione che deve allegare alla dichiarazione. Si devono riportare negli appositi righi la data del versamento, il codice della banca o dell'Ufficio postale e l'importo versato desumendoli dall'attestato.

Nel caso di dichiarazione congiunta, il versamento dell'IRPEF dovuta da entrambi i coniugi, risultante dal **rigo N25** del quadro N, non può che esser effettuato cumulativamente.

Per quanto riguarda invece l'ILOR dovuta da entrambi i coniugi e risultante per ciascuno di essi al **rigo O6** del **Quadro O** della scheda base del dichiarante e di quella del coniuge dichiarante, il versamento deve esser effettuato utilizzando un unico modulo o bollettino di versamento, con separata indicazione degli importi dovuti.

23. PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Questo prospetto deve essere compilato dalle persone fisiche che negli anni 1985 e/o 1986 e/o 1987 e/o 1988 hanno subito delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria (indicate nel **Quadro F**) e dai soci di società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente equiparate) per la parte di perdita delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Il prospetto va compilato solo quando l'ammontare delle perdite sopradescritte ha superato negli anni 1985 e/o 1986 e/o 1987 e/o 1988 l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni; in tal caso la differenza negativa può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto. Se la differenza negativa si riferisce all'anno 1985 e/o 1986 e/o 1987 la stessa può essere portata in diminuzione in tutto o in parte, del reddito complessivo del contribuente relativo all'anno 1988 ed essere quindi indicata, al **rigo N2**.

Se la suddetta differenza negativa è stata completamente compensata nella presente dichiarazione, non dovrà essere compilato il prospetto in rassegna; qualora, invece, solo una parte di essa sia stata portata in diminuzione del reddito complessivo dell'anno 1988, nel **rigo N28**, agli anni relativi, dovrà essere indicata la parte residuale che potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi fino al 1990 per l'eccedenza relativa al 1985, fino al 1991 per l'eccedenza relativa al 1986, fino al 1992 per l'eccedenza relativa al 1987.

Ai fini del riporto negli anni successivi della differenza tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria relative all'anno 1988 e l'ammontare degli altri redditi prodotti nello stesso anno il contribuente dovrà effettuare la somma algebrica dei redditi che vanno a confluire nel reddito complessivo (**rigo N1**) ed operare nel seguente modo:

- se il risultato di detta somma è superiore o uguale a zero, il numero 4 del rigo **rigo N28** non va compilato;
- se il risultato è negativo, in detto numero 4, deve essere riportato il minor importo, in valore assoluto (es. fra – 50.000 e – 30.000 bisogna considerare – 30.000), tra il risultato stesso e la perdita indicata nel **rigo F100** del **Mod. 740/F** e/o nel **rigo H9** del **mod. 740/H**.

24. SANZIONI

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge per i casi di omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione, di cui al Titolo V del D.P.R. n. 600 del 1973 e per omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 602 del 1973.

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L. 50.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al **Mod. 740** e annessi quadri approvati con decreto del Ministro delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale:* se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al contenuto della dichiarazione si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

Se l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi indici di capacità contributiva ovvero l'allegazione dei documenti prescritti (**Modelli 101-Integrato, 201** e **102**, copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori, ecc.), si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al Comune o di difformità di questa dall'originale si applica la pena pecuniaria di L. 20.000.

La pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta si applica, inoltre, nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni (ad esempio: deduzioni ai fini dell'ILOR ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.).

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione, delle imposte (IRPEF ed ILOR) dovute comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata. Inoltre, si applica la soprattassa pari al 40% delle somme non versate.

La soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

L'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, stabilisce che l'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 1.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, introdotte dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni, nonché l'ipotesi di omessa o infedele dichiarazione per oltre un terzo del reddito dei fabbricati esenti dall'ILOR, che comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni, è stato riformato il sistema penale tributario con l'abolizione della c.d. «pregiudiziale tributaria». Secondo detto decreto costituisce **reato l'omessa dichiarazione** quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 50 milioni di lire.

Costituisce altresì **reato l'infedele dichiarazione** allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto e di oltre 50 milioni di lire.

I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.

Si avverte, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire, ferme restando le menzionate sanzioni pecuniarie, il soggetto che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge, ovvero rilascia o utilizza attestazioni non rispondenti al vero circa il limite di reddituàlità per le detrazioni per carichi di famiglia. Le stesse pene si applicano, ai sensi dell'art. 3, quattordicesimo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, nonché in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R.

Ai sensi dell'art. 2, trentesimo comma, del citato decreto-legge n. 853 del 1984, l'omissione dell'indicazione degli elementi richiesti nel prospetto dati e notizie relativi ai redditi di lavoro autonomo e di impresa a determinazione forfetaria contenuto nel **Mod. 740/E** e nel **Mod. 740/G** è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a due milioni di lire, e la falsa indicazione dei menzionati elementi è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/89

dichiarazione delle persone fisiche

REDDITI 1988

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______ N. ______

Presentata al Comune di ______

il ______ N. ______

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐

DATA DI NASCITA (GIORNO | MESE | ANNO) — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

1

RESIDENZA ANAGRAFICA

Barrare la casella se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1988 oppure nel 1988 non è stata presentata dichiarazione ☐

COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (facoltativo) PREFISSO | NUMERO

STATO CIVILE (barrare la relativa casella)

1 ☐ CELIBE/NUBILE — 2 ☐ CONIUGATO/A — 3 ☐ VEDOVO/A — 4 ☐ SEPARATO/A — 5 ☐ DIVORZIATO/A — 6 ☐ DECEDUTO/A — 7 ☐ TUTELATO/A — 8 ☐ FIGLIO/A MINORE

DATA DI VARIAZIONE (indicare l'anno solo in caso di codice 6) MESE ANNO

TITOLO DI STUDIO (barrare la relativa casella)

1 ☐ NESSUNO — 2 ☐ LICENZA ELEMENTARE — 3 ☐ LICENZA MEDIA — 4 ☐ DIPLOMA — 5 ☐ LAUREA

Barrare la casella in caso di fallimento, liquidazione o eredità giacente ☐

POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE (vedere istruzioni) N. MESI

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni e barrare la relativa casella)

1 ☐ RESIDENTE ALL'ESTERO — 2 ☐ PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO — 3 ☐ VARIAZIONE ANAGRAFICA AVVENUTA DA MENO DI 60 GIORNI

COMUNE — PROV. (sigla) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

CONIUGE

CODICE FISCALE (ovvero cognome, nome e data di nascita se non possiede redditi)

☐ Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta

se il coniuge è a carico deve indicare il numero di mesi e firmare — N. MESI — FIRMA (*) (per attestazione)

FAMILIARI A CARICO

	RELAZIONE DI PARENTELA (barrare la casella F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)		CODICE FISCALE (ovvero cognome, nome e data di nascita se non possiede redditi)	INDICARE: S=STUDENTE P=PENSIONATO A=ALTRO	N. MESI A CARICO	FIRMA (*) (per attestazione)
1	F ☐	A ☐				
2	F ☐	A ☐				
3	F ☐	A ☐				
4	F ☐	A ☐				
5	F ☐	A ☐				
6	F ☐	A ☐				

(*) Con la firma i familiari, diversi dai figli minorenni, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 4.000.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 12 del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 70 del 1988, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

CV. FISC. (1) — ALIMENTAZ. (2) — ANNO (3) — IMMATR. — PERIODO (4)

NUMERO TOTALE AUTOVEICOLI

COLLABORATORI FAMILIARI

NUMERO CONVIVENTI — NUMERO MESI LAVORATI

NUMERO NON CONVIVENTI — NUMERO ORE LAVORATE

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

A MOTORE: STAZZA — CV. FISC. — % (6) — PERIODO (4)

A VELA: STAZZA — METRI — % (6) — PERIODO (4)

NUMERO TOTALE IMBARCAZIONI

RESIDENZE SECONDARIE (5)

VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — PROV. (1) — % (6) — PERIODO (4)

NUMERO TOTALE RESIDENZE

AEROMOBILI DA TURISMO Barrare la casella in caso di disponibilità ☐

CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE Barrare la casella in caso di disponibilità ☐

RISERVE DI CACCIA Barrare la casella in caso di disponibilità ☐

NOTE: (1) SE ROMA = RM (2) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G (3) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO DI IMMATRICOLAZIONE (4) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI (5) A DISPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO (6) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro L

N.ORD	REDDITO DOMINICALE 1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	3 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	REDDITO AGRARIO 4 TOTALE	5 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	6 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	7 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*)
A1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A8	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A9	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A10	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A11	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A12	TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

[illegible] A12 [illegible]

(*) ATTENZIONE [illegible] DI CUI ALL'ART. 128, COMMA 1, del T.U.I.R. [illegible]

Si attesta che [illegible]

Firma del DICHIARANTE ....

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

N.ORD	1 CATEGORIA CATASTALE	2 RENDITA CATASTALE	3 [illegible]	4 QUOTA DI POSSESSO	RENDITA CATASTALE [illegible] 5 [illegible]	6 [illegible]	7 QUOTA SPETTANTE	8 REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE	9 [illegible] IRPEF	10 [illegible] ILOR	11 [illegible] mese	anno
B1							.000	.000	.000	.000		
B2							.000	.000	.000	.000		
B3							.000	.000	.000	.000		
B4							.000	.000	.000	.000		
B5							.000	.000	.000	.000		
B6							.000	.000	.000	.000		
B7							.000	.000	.000	.000		
B8							.000	.000	.000	.000		
B9							.000	.000	.000	.000		
B10							.000	.000	.000	.000		
B11							.000	.000	.000	.000		
B12	Sommare l'importo di rigo B12 col. 9 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo B12 col. 10 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1.							TOTALI	.000	.000		

INDICARE IL NUMERO D'ORDINE DEL TERRENO O DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CUI SI RIFERISCONO I DATI RICHIESTI

N.ORD	PARTITA CATASTALE	COMUNE E LOCALITÀ, PROVINCIA E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 47, lettere a), c), d), e) del T.U.I.R.

N.ORD	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 CODICE ATTIVITÀ	4 ASSICURAZIONI	5 REDDITI	6 RITENUTE
C1				.000	.000	.000
C2				.000	.000	.000
C3				.000	.000	.000
C4				.000	.000	.000
C5			TOTALI	.000	.000	.000

SEZ. II - Assimilati di cui all'art. 47, lettere f), g), h), i) del T.U.I.R.

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 REDDITI	4 RITENUTE
C6			.000	.000
C7			.000	.000
C8		TOTALI	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti.

Sommare gli importi di rigo C5 col. 5 e C8 col. 3 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare gli importi di rigo C5 col. 6 e C8 col. 4 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo [illegible]

QUADRO D REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZ. I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

N.ORD.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 DETRAZIONI	4 RITENUTE	5 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (barrare la casella)
D1		.000	.000	000	☐
D2		.000	.000	.000	

SEZ. II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI		RITENUTE			7 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (barrare la casella)
		2 NEL 1988	3 IN TOTALE	4 NEL 1988	5 IN TOTALE	6 IN ECCEDENZA	
D3		.000	.000	.000	.000	.000	☐
D4		.000	.000	.000	.000	.000	
D5		.000	.000	.000	.000	.000	
D6		.000	.000	.000	.000	.000	

	TOTALE DEI REDDITI PER I QUALI È RICHIESTA LA TASSAZIONE ORDINARIA E DELLE RELATIVE RITENUTE	1 REDDITI	2 RITENUTE
D7	Sommare l'importo di rigo D7 col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo D7 col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20.	000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti (se i redditi non sono compresi nei certificati allegati al Quadro C).

QUADRO R Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1988 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti

R1	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato [illegible]	[illegible]	[illegible] (*)
R2	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	.000

Sommare l'importo di rigo R2 col. 2 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1.

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI

SPESE MEDICHE INTEGRALMENTE DEDUCIBILI (si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico)

N.ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 DOMICILIO O RESIDENZA DEL PERCETTORE	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALE DEDUCIBILE
P1			.000	.000	
P2			.000	' 000	
P3			.000	.000	
P4			.000	.000	
P5			.000	.000	
P6			.000	.000	
P7			.000	.000	
P8			.000	.000	
P9			.000	.000	
P10			.000	.000	
P11			.000	.000	
P12			.000	.000	
P13			.000	.000	
P14			.000	.000	
P15			.000	.000	
P16			.000	.000	
P17			.000	.000	.000

SPESE MEDICHE PARZIALMENTE DEDUCIBILI (si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico)

			SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO	IMPORTO DEDUCIBILE (vedere istruzioni)
P18			.000	.000	
P19			.000	.000	
P20			.000	.000	
P21			.000	.000	.000

ILOR E 50% IMPOSTE ARRETRATE

	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 IMPORTI DEDUCIBILI	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALI DEDUCIBILI
P22		.000		.000	
P23		.000		.000	.000

INTERESSI PASSIVI

P24		.000		.000	
P25		.000		.000	.000

ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI

P26		.000		.000	
P27		.000		.000	.000

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

P28		.000		.000	
P29		.000		.000	
P30		.000		.000	.000

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

P31		.000		.000	
P32		.000		.000	
P33		.000		.000	.000

Si allegano N. .... documenti. P34 TOTALE ONERI DEDUCIBILI (riportare al rigo N3) .000

QUADRO N CALCOLO DELL'IRPEF

Rigo	Descrizione		Importo
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)	N1	.000
N2	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N2	.000
N3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P34)	N3	.000
N4	REDDITO COMPLESSIVO NETTO (N1-N2-N3)	N4	.000
N5	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, H, I e M)	N5	.000
N6	Reddito imponibile lordo (N4+N5, indicando zero se il risultato è negativo)	N6	.000
N7	Ammontare deducibile dei contributi per i paesi in via di sviluppo (massimo 2% di rigo N6)	N7	.000
N8	REDDITO IMPONIBILE (N6-N7)	N8	.000
N9	IMPOSTA LORDA	N9	.000
N10	Detrazione per il coniuge a carico	N10	.000
N11	Detrazione per i figli a carico	N11	.000
N12	Detrazione per altri familiari a carico	N12	.000
N13	Detrazione per lavoro dipendente	N13	.000
N14	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	N14	.000
N15	Totale detrazioni per lavoro dipendente (importo detraibile)	N15	.000
N16	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle di lavoro dipendente)	N16	.000
N17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N10+N11+N12+N15+N16)	N17	.000
N18	IMPOSTA NETTA (N9-N17, indicando zero se il risultato è negativo)	N18	.000

Rigo	Descrizione		DICHIARANTE	CONIUGE	TOTALE
N19	IMPOSTA NETTA (riportare l'importo di rigo N18)	N19	.000	.000	.000
N20	RITENUTE (indicare la somma delle ritenute subite)	N20	.000	.000	.000
N21	CREDITI D'IMPOSTA (indicare la somma dei crediti d'imposta sui dividendi di rigo N5, e dei crediti d'imposta per registratori di cassa e per imposte pagate all'estero)	N21	.000	.000	.000
N22	DIFFERENZA (N19-N20-N21; se tale importo è negativo vedere istruzioni)	N22			.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	IMPORTO
N23	ACCONTO VERSATO CONGIUNTAMENTE O DAL SOLO DICHIARANTE	N23			.000
N24	ACCONTO VERSATO DAL CONIUGE (solo se versato separatamente in quanto i soggetti hanno contratto matrimonio nel 1988)	N24			.000
N25	SALDO VERSATO	N25			.000

L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo N25, oppure al rigo N26, non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1988)

Rigo	Descrizione		Importo
N26	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ovvero	N26	.000
N27	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'IMPOSTA DOVUTA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE	N27	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

	Eccedenza relativa al 1985	Eccedenza relativa al 1986	Eccedenza relativa al 1987	Eccedenza relativa al 1988
N28	.000	2 .000	3 .000	4 .000

QUADRO O CALCOLO DELL'ILOR

Rigo	Descrizione		Importo
O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)	O1	.000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2	.000
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1-O2)	O3	.000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)	O4	.000

Rigo	Descrizione		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	IMPORTO
O5	ACCONTO VERSATO	O5			.000
O6	SALDO VERSATO	O6			.000

L'imposta non è dovuta o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo O6 oppure al rigo O7 non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1988)

Rigo	Descrizione		Importo
O7	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	O7	.000

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano): A A1 B C D E F G H I L M N O P R

Si allegano N. .... attestati di versamento

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/89

REDDITI 1988

coniuge dichiarante

DA ALLEGARE AL MODELLO DEL DICHIARANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Contiene anche l'apposito quadro da compilarsi da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

CONIUGE DICHIARANTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M F
DATA DI NASCITA: GIORNO MESE ANNO — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (da compilare solo se diversa da quella del dichiarante)
COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO

TITOLO DI STUDIO (barrare la relativa casella)
1 NESSUNO — 2 LICENZA ELEMENTARE — 3 LICENZA MEDIA — 4 DIPLOMA — 5 LAUREA
POSIZIONE SANITARIA NAZIONALE (vedere istruzioni) — N. MESI

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni e barrare la relativa casella)
1 RESIDENTE ALL'ESTERO — 2 PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO — 3 VARIAZIONE ANAGRAFICA AVVENUTA DA MENO DI 60 GIORNI
COMUNE — PROV. (sigla) — FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DICHIARANTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

AVVERTENZA: il coniuge dichiarante deve proseguire la compilazione della dichiarazione nella pagina **successiva**.

Il quadro **seguente** è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M F
DATA DI NASCITA: GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA
COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO

CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ — CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (barrare la relativa casella) M F
DATA DI NASCITA: GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA
COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO

SITUAZIONE GIURIDICA
1 FALLIMENTO
2 EREDITÀ GIACENTE
3 ALTRE SITUAZIONI

PERIODO DELLA PROCEDURA
DATA DI INIZIO: GIORNO MESE ANNO 1 — DATA DI FINE: GIORNO MESE ANNO 1 — PROCEDURA NON ANCORA TERMINATA

Attenzione: I soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.):
- devono indicare, nell'apposito riquadro, il codice fiscale del dichiarante;
- devono compilare e sottoscrivere il presente riquadro;
- devono allegare il presente modello alla dichiarazione del deceduto, tutelato, ecc.;
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione.

FIRMA DELL'EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE O CURATORE, ECC.

Data

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI *Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro L*

N.ORD	REDDITO DOMINICALE			REDDITO AGRARIO			
	1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	3 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	4 TOTALE	5 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	6 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	7 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*)
A1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A8	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A9	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A10	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A11	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A12	TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

[illegible] e riportare il totale al rigo O1; sottrarre l'importo di rigo A12 col. 7 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, del T.U.I.R.

Si attesta che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi. .... Firma del DICHIARANTE

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI *Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L*

N.ORD	1 CATEGORIA CATASTALE	2 RENDITA CATASTALE	3 PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	4 QUOTA DI POSSESSO %	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA 5 U.I.D.	6 U.I.N.L.	7 QUOTA SPETTANTE	8 REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE	9 IMPONIBILE IRPEF	10 IMPONIBILE ILOR	11 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese	anno
B1							.000	.000	.000	.000		
B2							.000	.000	.000	.000		
B3							.000	.000	.000	.000		
B4							.000	.000	.000	.000		
B5							.000	.000	.000	.000		
B6							.000	.000	.000	.000		
B7							.000	.000	.000	.000		
B8							.000	.000	.000	.000		
B9							.000	.000	.000	.000		
B10							.000	.000	.000	.000		
B11							.000	.000	.000	.000		
B12	Sommare l'importo di rigo B12 col. 9 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo B12 col. 10 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1							TOTALI	.000	.000		

INDICARE IL NUMERO D'ORDINE DEL TERRENO O DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CUI SI RIFERISCONO I DATI RICHIESTI

N.ORD	PARTITA CATASTALE	COMUNE E LOCALITÀ, PROVINCIA E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 47, lettere a), c), d), e) del T.U.I.R.

N.ORD	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 CODICE ATTIVITÀ	4 ASSICURAZIONI	5 REDDITI	6 RITENUTE
C1				.000	.000	.000
C2				.000	.000	.000
C3				.000	.000	.000
C4				.000	.000	.000
C5			TOTALI	.000	.000	.000

SEZ. II - Assimilati di cui all'art. 47, lettere f), g), h), i) del T.U.I.R.

N.ORD	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 REDDITI	4 RITENUTE
C6			.000	.000
C7			.000	.000
C8		TOTALI	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti

Sommare gli importi di rigo C5 col. 5 e C8 col. 3 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare gli importi di rigo C5 col. 6 e C8 col. 4 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20

QUADRO N CALCOLO DELL'IRPEF

N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)		N1 .000
N2	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N2 .000	
N3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P34)		N3 .000
N4	REDDITO COMPLESSIVO NETTO (N1-N2-N3)	N4 .000	
N5	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri ...)	N5 .000	
N6	Reddito imponibile lordo (N4+N5, indicando zero se il risultato è negativo)	N6 .000	
N7	Ammontare deducibile dei contributi per i paesi in via di sviluppo (massimo 2% di rigo N6)	N7 .000	
N8	REDDITO IMPONIBILE (N6-N7)		N8 .000
N9	IMPOSTA LORDA		N9 .000
N10	Detrazione per il coniuge a carico	N10 .000	
N11	Detrazione per figli a carico	N11 .000	
N12	Detrazione per altri familiari a carico	N12 .000	
N13	Detrazione per lavoro dipendente	N13 .000	
N14	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	N14 .000	
N15	Totale detrazioni per lavoro dipendente (importo detraibile)	N15 .000	
N16	Detrazione per lavoro autonomo o impresa (in alternativa a quelle di lavoro dipendente)	N16 .000	
N17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N10+N11+N12+N15+N16)		N17 .000
N18	IMPOSTA NETTA (N9-N17, indicando zero se il risultato è negativo)		N18 .000

LA DETERMINAZIONE DEL SALDO O DEL RIMBORSO IRPEF DEVE ESSERE EFFETTUATA NELLA SCHEDA BASE DEL DICHIARANTE

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

	Eccedenza relativa al 1985	Eccedenza relativa al 1986	Eccedenza relativa al 1987	Eccedenza relativa al 1988
N28	.000	2 .000	3 .000	4 .000

QUADRO O CALCOLO DELL'ILOR

O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)		O1 .000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)		O2 .000
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1-O2)		O3 .000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)		O4 .000
O5	ACCONTO VERSATO	O5 DATA DEL VERSAMENTO / CODICE BANCA O COD. UFF. POSTALE	IMPORTO .000
O6	SALDO VERSATO	O6	.000
O7	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		O7 .000

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ A

REDDITI 1988

terreni

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro L

N.ORD.	REDDITO DOMINICALE			REDDITO AGRARIO			
	1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	3 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	4 TOTALE	5 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	6 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	7 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*)
A1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A8	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A9	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A10	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A11	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A12	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A13	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A14	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A15	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A16	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A17	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A18	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A19	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A20	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A21	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A22	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A23	TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

Sommare gli importi di rigo A23 col. 2 e 5 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare gli importi di rigo A23 col. 3 e 6 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di rigo A23 col. 7 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, del T.U.I.R.

Si attesta che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi

Firma del DICHIARANTE ....

INDICARE IL NUMERO D'ORDINE DEL TERRENO CUI SI RIFERISCONO I DATI RICHIESTI

N.ORD.	PARTITA CATASTALE	COMUNE, LOCALITÀ E PROVINCIA	ANNOTAZIONI

Si allegano:

N. prospetti e documenti Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ B

REDDITI 1988

fabbricati

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

N.ORD	CATEGORIA CATASTALE	RENDITA CATASTALE	PERIODO DI POSSESSO (in giorni)	QUOTA DI POSSESSO	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA U.I.O.	U.I.N.L.	QUOTA SPETTANTE	REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE	IMPONIBILE IRPEF	IMPONIBILE ILOR	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese	anno
B1							.000	.000	.000	.000		
B2							.000	.000	.000	.000		
B3							.000	.000	.000	.000		
B4							.000	.000	.000	.000		
B5							.000	.000	.000	.000		
B6							.000	.000	.000	.000		
B7							.000	.000	.000	.000		
B8							.000	.000	.000	.000		
B9							.000	.000	.000	.000		
B10							.000	.000	.000	.000		
B11							.000	.000	.000	.000		
B12							.000	.000	.000	.000		
B13							.000	.000	.000	.000		
B14							.000	.000	.000	.000		
B15							.000	.000	.000	.000		
B16							.000	.000	.000	.000		
B17							.000	.000	.000	.000		
B18							.000	.000	.000	.000		
B19							.000	.000	.000	.000		
B20							.000	.000	.000	.000		
B21							.000	.000	.000	.000		
B22							.000	.000	.000	.000		
B23	Sommare l'importo di rigo B23 col. 9 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo B23 col. 10 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1							TOTALI	.000	.000		

INDICARE IL NUMERO D'ORDINE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CUI SI RIFERISCONO I DATI RICHIESTI

N.ORD	PARTITA CATASTALE	COMUNE, PROVINCIA E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI

Si allegano:

N. prospetti e documenti Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ P

REDDITI 1988

distinta degli oneri deducibili

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI DEDUCIBILI

SPESE MEDICHE INTEGRALMENTE DEDUCIBILI

N.ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 DOMICILIO O RESIDENZA DEL PERCETTORE	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALE DEDUCIBILE
P1			.000	.000	
P2			.000	.000	
P3			.000	.000	
P4			.000	.000	
P5			.000	.000	
P6			.000	.000	
P7			.000	.000	
P8			.000	.000	
P9			.000	.000	
P10			.000	.000	
P11			.000	.000	
P12			.000	.000	
P13			.000	.000	
P14			.000	.000	
P15			.000	.000	
P16			.000	.000	
P17			.000	.000	
P18			.000	.000	
P19			.000	.000	
P20			.000	.000	
P21			.000	.000	
P22			.000	.000	
P23			.000	.000	
P24			.000	.000	
P25			.000	.000	
P26			.000	.000	
P27			.000	.000	
P28			.000	.000	
P29			.000	.000	
P30			.000	.000	
P31			.000	.000	
P32			.000	.000	
P33			.000	.000	
P34			.000	.000	
P35			.000	.000	
P36			.000	.000	
P37			.000	.000	
P38			.000	.000	.000

SPESE MEDICHE PARZIALMENTE DEDUCIBILI			SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO	IMPORTO DEDUCIBILE (vedere istruzioni)
P39			.000	.000	
P40			.000	.000	
P41			.000	.000	
P42			.000	.000	
P43			.000	.000	
P44			.000	.000	
P45			.000	.000	
P46			.000	.000	
P47			.000	.000	
P48			.000	.000	
P49			.000	.000	
P50			.000	.000	.000

Si dichiara che le spese mediche suindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico.

N. ORD	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 IMPORTI DEDUCIBILI	3 TOTALI DEDUCIBILI
ILOR E 50% IMPOSTE ARRETRATE			
P51		.000	
P52		.000	
P53		.000	
P54		.000	
P55		.000	
P56		.000	
P57		.000	.000
INTERESSI PASSIVI			
P58		.000	
P59		.000	
P60		.000	
P61		.000	
P62		.000	
P63		.000	
P64		.000	
P65		.000	
P66		.000	.000
ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI			
P67		.000	
P68		.000	
P69		.000	
P70		.000	
P71		.000	
P72		.000	
P73		.000	.000
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI			
P74		.000	
P75		.000	
P76		.000	
P77		.000	
P78		.000	
P79		.000	
P80		.000	.000
ALTRI ONERI DEDUCIBILI			
P81		.000	
P82		.000	
P83		.000	
P84		.000	
P85		.000	
P86		.000	
P87		.000	
P88		.000	
P89		.000	
P90		.000	
P91		.000	
P92		.000	
P93		.000	
P94		.000	
P95		.000	
P96		.000	
P97		.000	
P98		.000	.000
P99		**TOTALE ONERI DEDUCIBILI** (riportare al rigo N3)	.000

Si allegano:

N. .... **documenti** **Data** ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/89

REDDITI 1988

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

REDDITI DI IMPRESA

REDDITI DI PARTECIPAZIONE

REDDITI DI CAPITALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI E, F, G, H e I

INDICE

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Riferimenti normativi: artt. 16, 49 e 50 del T.U.I.R.; artt. 19 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni; artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17; artt. 6 e 7 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 154.

1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

GENERALITÀ

Il **Quadro E** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo; esso si compone di due Sezioni. La Sezione I si suddivide in un riquadro identificativo e in due parti, contraddistinte con le lettere A e B, rispettivamente, per la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e dei redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria.

La Sezione I parte A va utilizzata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1988 dagli esercenti arti e professioni che, per effetto dell'opzione per il regime ordinario fatta negli anni precedenti ai sensi del D.L. n. 853 del 1984 (c.d. legge "Visentini ter"), si trovavano alla data di entrata in vigore del T.U.I.R., in regime ordinario di determinazione del reddito.

La predetta sezione deve essere utilizzata anche dai soggetti che, già in regime di determinazione forfetaria del reddito per gli anni antecedenti il 1988, a seguito della proroga per l'anno 1988 di tale regime ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 70 del 1988, abbiano optato – con riferimento a tale anno – nella dichiarazione IVA del 1987 per il regime ordinario, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte nella precedente dichiarazione dei redditi (mod. 740/88).

Parimenti in questa sezione vanno dichiarati i redditi degli esercenti arti e professioni che, avendo iniziato l'attività nel 1988, a seguito della proroga per detto anno del regime forfetario, abbiano optato per il regime ordinario nella dichiarazione di inizio attività IVA (**N.B.** Detta opzione va comunicata all'ufficio delle imposte barrando l'apposita casella posta in calce al quadro E della presente dichiarazione).

Nella Sezione I parte A vanno indicati i redditi derivanti dell'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni (cioè di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincolo di subordinazione), con esclusione di quelli derivanti da attività svolte in via occasionale, da dichiarare nel **Quadro L**.

La Sezione I parte B va compilata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria, determinazione che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 70/1988, è stata prorogata per l'anno 1988. In essa vanno indicati i redditi di lavoro autonomo da parte degli esercenti arti e professioni che negli anni precedenti il 1988 sono stati assoggettati al regime di determinazione forfetaria del reddito e che, per l'anno 1988, non abbiano optato, nella dichiarazione dello scorso anno, per il regime ordinario.

Nella Sezione I parte B vanno indicati i redditi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni (cioè di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza

vincolo di subordinazione), con esclusione di quelli derivanti da attività svolte in via occasionale, da dichiarare nel **Quadro L**.

La **Sezione II** va utilizzata per dichiarare gli altri redditi di lavoro autonomo specificamente indicati dalla legge, che non comportano la tenuta di scritture contabili.

Tali redditi sono:

- i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, che la legge considera derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- le partecipazioni agli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Detti redditi, configurati autononomamente dal legislatore, possono essere conseguiti sia da soggetti che non esercitano arti o professioni, sia da soggetti che esercitano abitualmente tali attività: se conseguiti da soggetti non esercenti arti o professioni o da soggetti esercenti tali attività, ma al di fuori dell'ambito dell'attività esercitata, vanno indicati in questa Sezione. Se, invece, i suddetti redditi derivano da un'attività che rientra nell'oggetto proprio dell'arte o professione esercitata (es. compensi inerenti all'ufficio di sindaco o revisore, percepiti da dottori commercialisti o da ragionieri professionisti) vanno compresi tra i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui al **rigo E5** ovvero al **rigo E22** a seconda che la determinazione del reddito avvenga in regime ordinario o in regime forfetario.
Le indennità di fine rapporto percepite dagli agenti e rappresentanti di commercio e le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti queste ultime da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, fruiscono del regime della tassazione separata e devono pertanto essere indicate nel **Quadro M** del Mod. 740/L-M-A1 anziché in questo Quadro. In mancanza dell'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere dichiarate in questo Quadro, **rigo E36**, ovvero **E5** se trattasi di indennità conseguite per l'esercizio di attività professionali.

Nel caso in cui vengono esercitate abitualmente più attività di lavoro autonomo, deve essere compilato un unico **Quadro E**, Sezione I parte A o parte B, con l'indicazione dei dati complessivi.

SEZIONE I - Riquadro identificativo.

Il riquadro va sempre compilato. Deve esservi, innanzitutto, indicata l'attività esercitata, specificando nell'apposita griglia il codice di attività (da rilevare dalla apposita Tabella, riportata nelle istruzioni generali, codici da 8.000 a 9.400, con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo del reddito in caso di esercizio di più attività di lavoro autonomo). I soggetti che compilano la sez. I parte A o B devono inoltre indicare: l'anno di inizio dell'attività (con riferimento a quello in cui la stessa viene effettivamente esercitata), il luogo in cui l'attività è esercitata (**rigo E1**) e quello in cui sono conservate le scritture contabili (**rigo E2**), specificando le generalità e l'indirizzo del terzo eventualmente incaricato della loro tenuta.

Deve essere, eventualmente, allegato, se ne ricorrono i presupposti, un prospetto da cui risultino: i diversi locali (studi professionali od altro) in cui l'attività è esercitata, nell'ipotesi in cui la stessa venga svolta in luoghi diversi (tali indicazioni non vanno fornite da parte degli esercenti arti e professioni in regime forfetario i quali devono evidenziare tali elementi nel Prospetto dati e notizie contenuto nel quadro); i diversi luoghi in cui sono conservate le scritture contabili obbligatorie con le generalità e l'indirizzo del terzo o dei terzi eventualmente incaricati della loro tenuta.

Nel **rigo E3** deve essere riportato l'ammontare delle quote di indennità di quiescenza e previdenza per il personale dipendente nonché di quelle relative alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggette a tassazione separata maturate nell'anno.

Nel **rigo E4** va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero specificando, in un'apposita distinta da allegare, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1988 e l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R.

SEZIONE I PARTE A - Determinazione ordinaria dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

I dati per la compilazione della **Sezione I parte A** devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Non devono essere indicati in questa parte i redditi percepiti dai partecipanti a società o associazioni tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione prive di personalità giuridica, che vanno indicati, in relazione alla quota spettante, nel **Quadro H** di ciascun partecipante.

Al **rigo E5** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1988, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero. In questo rigo vanno indicati anche i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che importano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (es.: compensi percepiti dai dottori commercialisti e dai ragionieri per ufficio di sindaco o di revisore da essi ricoperto in società o enti). Tali compensi devono essere dichiarati nell'ammontare lordo, senza alcuna deduzione forfetaria, ma al netto dei contributi previdenziali o assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al **rigo E6** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi nonché conseguiti, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) salvo che trattasi di indennità per perdita di redditi relativi a più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (cfr. artt. 6 e 16, lett. i) T.U.I.R.).

Al **rigo E7** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili del 1988, che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso (1989), dichiara, ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Al **rigo E8**, va riportata la somma dei compensi e proventi di cui ai **righi E5, E6 ed E7** che costituisce il "Totale compensi".

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1988 nell'esercizio dell'attività professionale o artistica, tenuto conto delle modifiche legislative introdotte dal T.U.I.R. e, precisamente:

- **rigo E9**, le spese per l'acquisto di beni strumentali (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo unitario non sia superiore a L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione.
- **rigo E10**, le quote di ammortamento (stabilite, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali il cui costo, per singolo bene, superi L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dell'artista o professionista, l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento. Non sono deducibili quote di ammortamento relative a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici nè spese relative all'impiego di tali beni. Sono compresi nella categoria dei beni strumentali anche gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione dell'immobile (anche per quelli acquisiti in anni precedenti al 1985) comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (imposta di registro, spese notarili, ecc.). Si precisa che se l'immobile è stato acquisito anteriormente al 1° gennaio 1985, il contribuente potrà

portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dal 1985 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative ad anni precedenti al 1985, non deducibili in base alla normativa precedente il D.L. n. 853 del 1984 (legge Visentini ter). Se sono state sostenute spese incrementative, le stesse vanno ad integrare il costo storico del bene immobile ammortizzabile. Se l'esercente arte o professione abbia provveduto a costruire in proprio l'immobile destinato esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, l'ammortamento va operato sui costi di acquisizione dei beni e servizi necessari alla costruzione.

Il reddito fondiario degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione non costituisce autonomo elemento positivo di reddito e non concorre a formare il reddito complessivo; pertanto non va indicato nel **Quadro B** del Mod. 740 né portato in diminuzione in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, anche se l'immobile non è ammortizzabile in quanto è trascorso dalla data di acquisizione il periodo di tempo occorrente per l'ammortamento.

Per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio di arti e professioni e all'uso personale o familiare del contribuente si forniranno chiarimenti nelle istruzioni al **rigo E13.**

– **rigo E11,** l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni.
Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta e quelle relative alle indennità mensionate al **rigo E3** sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote *devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione.* Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità maturate nell'anno, vanno compresi fra le spese da indicare in questo rigo.

– **rigo E12,** l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti da terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale.

– **rigo E13,** i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai locali od altri immobili in cui si svolge *esclusivamente* l'attività artistica o professionale, nonché i canoni *di* locazione, anche finanziaria o *di* noleggio, di altri beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, precisando nel rigo stesso le generalità ed il domicilio fiscale dei concedenti. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, i dati richiesti devono essere indicati in un prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria dei beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con il D.M. di cui al **rigo E10.** Per gli immobili utilizzati promiscuamente (attività artistica o professionale e abitazione o altri usi) è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che non si disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili (spese condominiali) che vanno indicate al **rigo E18** alla voce «altre spese documentate». Il reddito fondiario di detti immobili dovrà essere indicato nel suo intero ammontare nel **Quadro B** del Mod. 740. Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici né le spese relative all'impiego di tali beni. Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili nella misura del 50 per cento.

– **rigo E14,** gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti.

– **rigo E15,** i premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, che vanno indicati al **rigo E11.**

– **rigo E16,** le spese per l'energia elettrica; *nel caso di utilizzazione* promiscua dell'immobile adibito all'esercizio dell'arte o della professione, limitatamente alla parte afferenze tale esercizio.

– **rigo E17,** le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi nonché le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo E8.** Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto.

– **rigo E19,** va riportato il totale delle spese e oneri deducibili di cui ai righi da E9 a E18. Questo va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo E8, per determinare il reddito netto o la perdita delle attività artistiche o professionali, da indicare al rigo E20. Tale importo va sommato ai redditi risultanti dagli altri quadri e il totale va riportato al rigo N1 del quadro N.

Al **rigo E21,** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo N20 del quadro N.

SEZIONE I PARTE B - Determinazione forfetaria dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

I dati per la compilazione della **Sezione I parte B** devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.
Il reddito di lavoro autonomo in regime forfetario è determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D.L. n. 853 del 1984 prorogato per l'anno 1988 dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 70 del 1988, diminuendo l'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali (16% o 21% a seconda dei casi) stabilite nelle voci n. 40 e n. 41 della Tabella B allegata al decreto legge stesso. Detti compensi *vanno determinati a norma del D.P.R. n. 597 del 1973 e imputati al* periodo di imposta secondo le norme del citato D.L. n. 853.

L'ammontare che ne risulta può essere ulteriormente diminuito delle spese tassativamente indicate nelle lettere *a), b)* e *c)* del citato comma 10, descritte nei righi da E26 a E30 contenuti in questa Sezione. Non devono essere indicati nella parte B i redditi percepiti dai partecipanti a società o associazioni tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione prive di personalità giuridica, che vanno indicati, in relazione alla quota spettante, nel **Quadro H** di ciascun partecipante.
Si precisa che gli esercenti arti e professioni che svolgono più attività in relazione alle quali sono stabilite percentuali di riduzione diverse (16% e 21%) possono separatamente calcolare, seguendo le indicazioni di seguito fornite, le deduzioni forfetarie spettanti a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano state annotate distintamente nelle scritture contabili obbligatorie. In mancanza della distinta annotazione, ai fini del calcolo forfetario del reddito di lavoro autonomo, si applica, relativamente a tutte le attività esercitate, la percentuale di riduzione più bassa (16%).

Al **rigo E22,** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche che sono stati o avrebbero dovuto essere registrati agli effetti IVA nell'anno 1988. In questo rigo vanno indicati anche i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione esercitata (es.: compensi percepiti dai dottori commercialisti e dai ragionieri per ufficio di sindaco o revisore da essi ricoperto in società o enti). Tali compensi devono essere dichiarati nell'ammontare lordo (senza alcuna deduzione forfetaria) che è stato o avrebbe dovuto essere registrato agli effetti IVA nell'anno 1988. Per le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, vanno dichiarati i compensi percepiti nel corso dell'anno 1988. In questo rigo vanno altresì indicati i compensi (sia derivanti da attività professionali o artistiche, sia derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata) registrati agli effetti IVA nell'anno 1984 o in anni precedenti e percepiti nel corso dell'anno 1988. In questo rigo non vanno, comunque, indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative all'anno 1987, che sono stati invece annotati nelle scritture dell'anno 1988 e dichiarati dal contribuente tra i compensi del 1987 ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Il rigo E22 è strutturato in 3 colonne. In particolare: a colonna 1, devono essere indicati i compensi sopra specificati derivanti dalle attività di lavoro autonomo che fruiscono della riduzione forfetaria del 16%; a colonna 2, vanno riportati i compensi derivanti da attività artistiche o professionali che fruiscono della riduzione forfetaria del 21% (compensi dei pittori, degli scultori, degli esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta, degli odontostomatologi, dei radiologi, dei soggetti autorizzati all'esercizio di gabinetti di analisi chimico-cliniche di laboratorio a scopo di accertamento diagnostico); a colonna 3, va

riportata la somma degli importi indicati a colonna 1 e a colonna 2

Al **rigo E23**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili del 1988, che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso (1989), dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Anche il rigo E23 è strutturato in 3 colonne: nella colonna 1, vanno indicati i compensi sopra specificati derivanti dalle attività di lavoro autonomo che fruiscono della riduzione forfetaria del 16%; nella colonna 2, vanno riportati i compensi derivanti da attività artistiche o professionali che fruiscono della riduzione forfetaria del 21% (compensi dei pittori, degli scultori, degli esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta, degli odontostomatologi, dei radiologi, dei soggetti autorizzati all'esercizio di gabinetti di analisi chimico-cliniche di laboratorio a scopo di accertamento diagnostico); nella colonna 3, va effettuata la somma degli importi indicati a colonna 1 e a colonna 2.

Al **rigo E24**, vanno riportate, seguendo l'ordine delle colonne, le somme degli importi dei righi E22 ed E23 con l'avvertenza che la somma dei compensi indicati a colonna 3 dei suddetti righi va riportata a colonna 4 dello stesso rigo E24.

Al **rigo E25**, vanno indicate le riduzioni forfetarie previste dal decimo comma dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984. In particolare: a colonna 1, va indicato il 16% dell'ammontare riportato nella stessa colonna del rigo E24; a colonna 2, va riportato il 21% dell'importo indicato nella stessa colonna del rigo E24; a colonna 3, va effettuata la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Al **rigo E26**, va indicato l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle *indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente* corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. Sono altresì deducibili, nella misura corrispondente alla quota di accantonamento per indennità di quiescenza e previdenza maturata nel periodo d'imposta, i premi pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai dipendenti delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro.

Ai **righi E27 e E28**, vanno indicate le deduzioni forfetarie previste dall'art. 2, comma decimo, lettera *b)*, del decreto-legge n. 853 del 1984, per compensi corrisposti ad artisti o professionisti per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria. Le deduzioni in argomento si ottengono mediante l'applicazione sui compensi registrati agli effetti dell'IVA delle seguenti percentuali:

- 84% sui compensi corrisposti ad esercenti arti e professioni, da indicare al *rigo E27;*
- 79% sui compensi corrisposti a pittori, scultori, ecc. da indicare al rigo E28.

Al **rigo E29**, vanno indicate le quote di ammortamento (stabilite per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni *strumentali di qualunque costo unitario ammortizzabile in più di tre anni* (sono, cioè, escluse dall'ammortamento la biancheria, le attrezzature varie, minute e di laboratorio). Le spese relative all'acquisto di detti beni, esclusi gli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Sono compresi nella categoria dei beni strumentali anche gli immobili adibiti *esclusivamente* all'esercizio dell'arte e della professione. Per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ed utilizzati promiscuamente (anche per abitazione o altri usi) non sono consentite quote di ammortamento ma può essere portato in diminuzione dal reddito di lavoro autonomo il 50 per cento del reddito fondiario ferma restando l'indicazione dell'intero reddito nel **Quadro B** del **Mod. 740**. Tale deduzione deve essere indicata nel successivo rigo E30. Per gli immobili adibiti *esclusivamente* all'esercizio dell'arte o della professione si rinvia a quanto già detto nelle istruzioni al rigo E10.

Al **rigo E30**, vanno indicati i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai *locali o ad altri immobili in cui si svolge esclusivamente* l'attività artistica o professionale. Sono, altresì, deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio di altri beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, a condizione che siano ammortizzabili in più di tre anni e che la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Nel rigo stesso vanno indicate le generalità ed il domicilio dei concedenti dei beni dati in locazione o in noleggio. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente i dati richiesti devono essere indicati in un foglio aggiuntivo da allegare alla dichiarazione. Per gli immobili utilizzati promiscuamente (attività artistica o professionale e abitazione o altri usi) è deducibile una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, anche finanziaria, o del reddito fondiario a condizione che non si disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione. Si ricorda che il reddito fondiario relativamente agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale utilizzati promiscuamente deve essere indicato, nell'intero ammontare nel **Quadro B** del **Mod. 740**. Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio, né le spese relative all'impiego di tali beni, di navi o imbarcazioni da diporto, di aeromobili da turismo e di autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.

Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili *nella misura del 50* per cento sempreché *si riferiscano* a beni ammortizzabili in più di tre anni e purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo d'ammortamento. Le spese indicate nel presente rigo, deducibili nei limiti e nella misura sopra descritti, vanno commisurate sulla base dei relativi importi registrati agli effetti IVA nell'anno 1988. Viene qui di seguito fornito un esempio di deducibilità di beni presi in locazione quando il contratto ha una durata *superiore alla metà del periodo di ammortamento:*

- macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche il cui coefficiente di ammortamento, previsto dal D.M. 29 ottobre 1974, è del 18 per cento e che, pertanto, sono ammortizzabili ordinariamente in cinque anni e mezzo.

Se il contratto di locazione o di noleggio ha, per esempio, la durata di anni due (inferiore alla metà del periodo di ammortamento) il relativo canone di locazione *non è deducibile;* se, invece, il contratto ha la durata, per esempio, di tre anni (superiore alla metà del periodo di ammortamento), *il canone è deducibile*

Al **rigo E31**, va indicato il "Totale delle spese e degli oneri deducibili" che si ottiene sommando gli importi indicati nella colonna 3 dei righi da E25 a E30.

Al **rigo E32**, va indicato il reddito (o la perdita) a determinazione forfetaria delle attività professionali e artistiche che si ottiene sottraendo algebricamente l'importo di rigo E31 da quello di rigo E24 col. 4; tale importo deve essere sommato ai redditi risultanti dagli altri quadri e il totale va riportato al rigo N1 del quadro N.

Al **rigo E33**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti da attività professionali ed artistiche, compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo N20 del quadro N.

SEZIONE II - Altri redditi di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda questa Sezione si precisa che:

- al **rigo E34** va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero specificando, in una apposita distinta da allegare, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1988 e l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R.;

- al **rigo E35**, vanno indicati i compensi lordi in denaro o in natura percepiti nell'anno 1988 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (esempio: proventi, derivanti dalle loro cariche, degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti, salva l'ipotesi di cui al rigo E5 o al rigo E22; quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili — sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore — e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta d'acconto;

Al **rigo E36**, vanno indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione *separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla loro percezione* NON risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste

indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese;

- al **rigo E37**, vanno indicati i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc.), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere conseguiti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se in via occasionale; se i proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, i proventi stessi vanno dichiarati non in questo quadro ma nel quadro L, rigo L6;
- al **rigo E38**, va indicato l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione anche in caso di cointeressenza agli utili, il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro.

Al **rigo E39**, vanno indicati, nella loro intera misura, gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Al **rigo E40**, vanno indicati i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Sul totale (rigo E41), che si ottiene sommando i compensi ed i proventi di cui ai righi da E35 ad E40 vanno poi operate le deduzioni forfetarie previste nell'art. 50 del T.U.I.R. a titolo di spese di produzione. Devono essere perciò indicati: al **rigo E42**, il 10% dell'ammontare lordo dei compensi di cui al rigo E35 con l'avvertenza che non sono in ogni caso deducibili spese per un ammontare superiore al 10%; al **rigo E43** il 30% dei proventi di cui al rigo E37, al rigo E44 il 15 per cento dei proventi conseguiti dai segretari comunali.

Nessuna deduzione è ammessa per i proventi di cui al rigo E38 (associazione in partecipazione) ed al rigo E39 (utili ai promotori e soci fondatori).

La somma delle deduzioni va indicata al **rigo E45** colonna 2, l'importo relativo va poi sottratto dal totale dei compensi e proventi di rigo E41; il risultato di tale differenza va indicato al **rigo E46** e, sommato ai redditi risultanti dagli altri quadri, va riportato al rigo N1 del quadro N.

- al **rigo E47**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo N20 del quadro N.

2. PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVO AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO A DETERMINAZIONE FORFETARIA

Questo prospetto riguarda gli esercenti arti e professioni in regime forfetario (che compilano la Sezione I parte B) i quali, per effetto della proroga per il 1988 della legge "Visentini-ter", siano rimasti per detto anno nel regime forfetario, non optando per quello ordinario nella dichiarazione dei redditi mod. 740/88.

Il dichiarante deve attestare, apponendo la propria firma in calce al prospetto, che le indicazioni ivi contenute sono complete e veritiere.

La omissione delle indicazioni richieste è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni.

Nel caso, invece, di falsità degli elementi indicati si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da cinque a dieci milioni di lire.

Per quanto attiene alle modalità di compilazione del prospetto, si forniscono le seguenti istruzioni:

A — Locali destinati all'esercizio dell'attività.

Negli appositi righi, in riferimento a ciascun locale destinato all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo deve essere indicato:

a) l'indirizzo del locale (comune, sigla della provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala e interno);

b) la dimensione del locale, espressa in metri quadrati.

B — Personale addetto all'attività

Vanno indicati il numero e le relative retribuzioni del personale addetto all'attività esercitata, distintamente per impiegati, operai ed altri collaboratori.

Tra gli «altri collaboratori» vanno compresi i soggetti, diversi dagli impiegati ed operai, che prestano la loro attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai fini della determinazione del numero del personale addetto deve farsi riferimento al numero complessivo delle persone che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, anche se per periodi limitati.

Tra le retribuzioni deve ricomprendersi l'ammontare complessivo dei compensi a qualunque titolo effettivamente corrisposti nell'anno e cioè: gli stipendi, i salari, i contributi previdenziali e assistenziali, il trattamento di fine rapporto o altre indennità e ogni altro emolumento, comunque denominato compresi i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, spettante al personale addetto per l'attività prestata, anche sotto forma di partecpazione agli utili.

C — Consumi energetici.

Deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta (ancorché non risultante da specifica documentazione) per:

a) qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività;

b) carburanti, lubrificanti e simili comprendendovi quelli (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, ecc.

D — Beni strumentali impiegati.

Va indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1 — il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 2, comma 9 e 10, del decreto-legge n. 853 del 1984, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2 — l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3 — il costo di acquisto (per i beni in proprietà) o il valore normale (per i beni acquisiti a titolo diverso dalla proprietà) di tutti gli altri beni, diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), impiegati nell'esercizio dell'attività.

E — Spese per assicurazioni.

Devono essere indicati:

a) il numero complessivo delle polizze di assicurazione a qualsiasi titolo stipulate (furto, incendio, assicurazione per dipendenti, responsabilità civile, ecc.) purché inerenti all'esercizio dell'attività;

b) l'ammontare complessivo dei premi corrisposti nell'anno, a fronte delle assicurazioni stipulate nell'esercizio dell'attività;

c) il capitale assicurato, intendendosi per tale il valore dei beni relativi all'attività, risultante dalle polizze di assicurazione; per i beni assicurati per più rischi (ad esempio furto e incendio) non deve procedersi al cumulo dei valori assicurati, ma va indicato soltanto il maggiore.

REDDITI D'IMPRESA

Riferimenti normativi: artt. 5, 40, 41, 51-78 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, artt. 6 e 7 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154; art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

3. ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

Impresa familiare

L'art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, disciplina l'istituto dell'impresa familiare, stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del T.U.I.R..

Da quest'ultima disposizione si evince che:

- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore.
- i redditi delle imprese familiari non possono essere più attribuibili ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 3° grado) o di affinità (affinità entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

In sostanza l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè contestualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascun di essi in modo continuativo e prevalente.

Ciascun collaboratore dell'impresa familiare dovrà attestare nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la sua attività in modo continuativo e prevalente.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1985, della n. 17 che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 – recante norme per la repressione delle evasioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto – e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri: **740/A1, 740/F, 740/G**, a seconda del regime tributario applicabile.

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può sottrarre dal reddito d'impresa (anche agli effetti dell'imposta locale sui redditi) l'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il Titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

a) compilare l'apposito prospetto «imputazione del reddito dell'impresa familiare» collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il sesso, il nome, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare dovrà apporre la propria firma in calce al predetto prospetto;

b) allegare alla dichiarazione stessa l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, contenente l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'impresa, con la evidenziazione del rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con l'imprenditore, redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti;

c) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta (escluso quello per i registratori di cassa, che compete al solo titolare dell'impresa familiare) spettanti a ciascuno dei collaboratori; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore ha adottato il regime forfetario al fine di consentire, al collaboratore, di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del testo unico n. 917 del 1986, che spetta soltanto ai titolari di reddito d'impresa determinato in base all'art. 2, comma 9, della legge n. 17 del 1985.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorreranno a formare il reddito di ciascuno di essi, solo agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche agli effetti dell'imposta locale sui redditi (cfr. art. 115, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., e dovranno, a tal fine, essere indicate nel **Quadro 740/H**. Nello stesso quadro dovranno essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare e che deve essere allegato alla dichiarazione del collaboratore stesso.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori, tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, i **Quadri F, G, A1** devono essere compilati dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il **Quadro 740/H** per la sua quota (50%).

L'imprenditore dovrà rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto *c* dell'elencazione che precede).

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare, collocato nella quarta facciata del modello, si rinvia alle istruzioni relative all'impresa familiare.

Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella e).
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella d) da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1989 relativa all'anno 1988 indicherà l'anno 1989.

Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito. Le colonne 3, 4, 9, 10, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta di esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Stato della esenzione

Tabella *d)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *e)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; legge 10 maggio 1983, n. 190):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
70	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163).
73	Esenzione IRPEF 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163).

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

Generalità

Il **Quadro F** deve essere compilato dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali come definite ai fini tributari dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), e cioè da coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva:

– attività industriali rivolte alla produzione di beni o di servizi;

– attività intermediarie nella circolazione dei beni;

– attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

– attività bancarie o assicurative;

– attività ausiliarie delle precedenti;

– attività dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno (quando sia stata esercitata l'opzione per la determinazione analitica del reddito) ovvero rivolte alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che non abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno o dagli animali allevati su di esso;

– attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che a fini tributari è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle indicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorchè non rientranti tra le attività commerciali nel senso del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili). Si ricorda che in base all'art. 51, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. non danno luogo a reddito d'impresa, bensì a reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, le attività organizzate in forma d'impresa diretta alle prestazioni di servizio, non rientranti tra quelle specificate nell'art. 2195 c.c., che risultano organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari; si fa presente, tuttavia, che l'applicazione di detta disposizione è stata sospesa fino al 31 dicembre 1988 dall'art. 7, comma 7, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Il **Quadro 740/F** non deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali soggetti al regime di determinazione forfetaria del reddito di cui al 9° comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1985, n. 17, il quale spiega efficacia per il triennio 1985-1987 e per l'anno 1988 per effetto della proroga contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 70 del 1988 convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 dello stesso anno.

Detti esercenti, infatti, sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dispensati dalla compilazione e presentazione del bilancio. Per essi la determinazione del reddito imponibile non si fonda sulle risultanze del bilancio, ma si determina in base ai criteri stabiliti nell'art. 2, commi 9 e 11, della citata legge n. 17. Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti nelle istruzioni per la compilazione del Mod. 740/G.

Detto quadro va, invece, compilato dai contribuenti che hanno intrapreso l'attività nel quadriennio 1985-1988 ed abbiano optato ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge n. 17 del 1985, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate nella dichiarazione di inizio di attività IVA ovvero optino per il regime ordinario se esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima, ai soli fini della determinazione del reddito d'impresa. Devono, altresì, compilare detto quadro gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria in dipendenza della opzione per il regime ordinario fatta, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1983, con effetto per il triennio 1983/1985, atteso che gli effetti di detta opzione per il regime ordinario si estendono di diritto, giusta il disposto del comma 18 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, al quadriennio 1985-1988.

A tal fine, si richiama l'attenzione sulla necessità di barrare la casella che interessa posta nel riquadro dell'opzione collocato in fondo alla quarta facciata della quartina.

In detto riquadro vanno, altresì, effettuate (barrando la relativa casella) le opzioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989 per i soggetti che esercitano le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima. Detti soggetti, se nell'anno 1988 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 18 milioni, possono optare nella presente dichiarazione per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria; qualora, invece, in detto anno tali soggetti abbiano conseguito un ammontare di ricavi superiore a 18 ma non a 360 milioni di lire, gli stessi possono optare soltanto per il regime di contabilità ordinaria.

Qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese, deve essere compilato un separato **Quadro 740/F** per ciascuno di essi.

Se invece uno stesso soggetto sia *titolare di più imprese* deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse se gestite con contabilità separata e con la redazione di bilanci separati; un quadro unico in caso contrario.

Relativamente ai redditi delle imprese esercitate da *società in nome collettivo o in accomandita semplice*, ovvero da *società di fatto*, o derivanti dalla gestione in società di aziende coniugali, la dichiarazione deve essere presentata, agli effetti sia dell'IRPEF che dell'ILOR, utilizzando il **Mod. 750** anziché il **Mod. 740**; ma ciascun socio deve indicare su questo – e precisamente nel **Quadro 740/H** – la quota del reddito conseguito (o della perdita sofferta) dalla società nell'anno 1988 proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili, che concorre a formare il suo reddito complessivo soggetto all'IRPEF.

Si ricorda che per ottenere la detrazione delle *ritenute d'acconto* subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD) attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate; il numero dei certificati (e dei modelli RAD) deve essere indicato nell'apposito spazio. Per i collaboratori familiari e per i soci di società di persone fanno fede, rispettivamente, il prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare e quello rilasciato da chi ha sottoscritto il Mod. 750.

Riquadro identificativo

Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il numero di codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Il primo riquadro, comprensivo dei righi da F1 a F3, è destinato ad accogliere i dati di ordine statistico, quali: l'attività esercitata (la descrizione dell'attività va fatta in conformità alle tabelle merceologiche delle camere di commercio), l'anno di inizio e il codice; il luogo di esercizio dell'attività stessa; il luogo in cui sono conservate le scritture contabili.
Ai fini di cui sopra, si precisa che se l'attività è svolta in più punti di vendita o di prestazioni di servizio, dovrà essere indicato nell'apposito spazio quello principale e nella casella contrassegnata dal n. 5 il numero totale degli stessi; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, saranno indicati gli altri punti (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, ecc.).

In merito al luogo in cui sono conservate le scritture contabili, si ricorda che se esse sono conservate presso terzi dovranno essere indicati l'indirizzo e le generalità o la denominazione dei soggetti cui esse sono affidate. Se gli incaricati della tenuta delle scritture contabili sono più di uno, vanno specificati in un apposito prospetto da allegare.

Per l'attività esercitata il relativo codice va rilevato dalla tabella contenuta nelle istruzioni per la compilazione del **Mod. 740** scegliendo il codice più adeguato fra quelli compresi fra 0110 e 6900, con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità del reddito nel caso in cui il dichiarante sia titolare di più imprese; qualora l'attività da indicarsi, secondo i predetti criteri, sia svolta da una impresa artigiana iscritta nel relativo albo, deve essere barrata la casella "Artigiani".

Dovrà essere inoltre indicato, nell'apposito spazio, il numero degli apprendisti al fine di calcolare correttamente la misura delle deduzioni ILOR di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R..

Al rigo F3 va indicato l'ammontare dei rediti d'impresa prodotti all'estero, come risulta da apposita distinta da allegare. In tale allegato devono essere elencati, distintamente per Stato di provenienza, i redditi lordi prodotti, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1988 e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta previsto dall'art. 15 del T.U.I.R.. Per maggiori chiarimenti in materia si rinvia alle istruzioni generali per la compilazione del **Mod. 740**.

Prospetto di bilancio

Il secondo riquadro del quadro F, comprensivo dei righi da F4 a F53, contiene il Prospetto di Bilancio.
La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio. Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue:

- le voci da F8 a F11 interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 59, 60 e 61 del T.U.I.R.. Alla voce F8 vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione; alla voce F9 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannale di cui al comma 5 dell'art. 59 del T.U.I.R.; alla voce F10 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla voce F11 infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannale di cui all'art. 60 del T.U.I.R..

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" (F15) e "altri debiti e passività" (F25), nonchè quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" (F36) e "altri proventi" (F42) debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci. Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci F26 e F44 relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4, delle voci da F8 a F11, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari e similari, obbligazionari e titoli similari nonché dei titoli in serie o di massa, se nella misura in cui essi siano stati dall'imprenditore considerati contabilmente beni relativi all'impresa.

È appena il caso di ricordare che l'utile (o la perdita) di esercizio è pari alla differenza tra l'ammontare delle perdite aumentato delle rimanenze iniziali e quello dei profitti aumentato delle rimanenze finali, desumibili dallo stato patrimoniale unitamente alle rimanenze iniziali. Va, altresì, ricordato che l'utile (o la perdita) di esercizio è pari alla differenza tra l'importo delle attività e quello delle passività.

Si osserva, infine, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla voce F46, relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive accantonate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 54, comma 5, dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 597 del 1973 e dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576), le quali vanno indicate nel relativo prospetto.

Si fa infine presente che alla voce F48 va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e alla voce F49 va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF.

Il terzo riquadro del Mod. 740/F, contenuto nella seconda facciata del modello stesso e comprensivo dei righi da F54 a F103 è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale reddito è determinato in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite redatto dall'imprenditore secondo quanto disposto nell'art. 2217 del codice civile con le variazioni stabilite, ai soli effetti tributari, dalle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 78 del T.U.I.R..

Il reddito d'impresa imponibile, infatti, è costituito dall'utile netto (o dalla perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle suddette norme fiscali a taluni componenti del conto medesimo.

Pertanto, una volta riportato il risultato del conto dei profitti e delle perdite, occorrerà indicare solo le componenti di reddito che influiscono sul reddito imponibile in misura diversa da quella per la quale figurano nel conto, ed anzi di tali componenti non va indicato l'importo lordo ma solo la differenza fra l'importo fiscalmente rilevante e quello figurante nel conto economico.

Ad esempio, se nel conto economico figurano ammortamenti per 100 mentre fiscalmente la deduzione compete nei limiti di 80, in dichiarazione si dovrà indicare in aumento l'importo di 20, costituente la differenza tra la deduzione effettuata in sede civile per determinare l'utile di bilancio e quella consentita in sede fiscale per individuare il reddito imponibile.

E se, in ipotesi, l'unica variazione fiscale consistesse nella riduzione a 80 degli ammortamenti figuranti per 100 nel conto economico, il reddito imponibile si determinerebbe per diretta derivazione dall'utile di bilancio (ad esempio, pari a 50), mediante una semplice operazione aritmentica:

Utile di bilancio	50
variazione per ammortamenti indeducibili	+ 20
reddito imponibile	= 70

Il suesposto criterio di determinazione del reddito d'impresa deriva dalla disposizione contenuta nell'art. 52 del T.U.I.R., il quale stabilisce che il reddito imponibile coincide con l'utile economico, salve le variazioni rese indispensabili dalla struttura stessa del sistema fiscale, secondo le norme che compogono il Titolo I, capo VI, del T.U.I.R..

Naturalmente, poichè la determinazione dell'utile d'impresa (o della perdita) presuppone il bilancio d'esercizio, l'obbligo di redigere tale documento e di allegarlo alla dichiarazione è imposto a tutti i possessori di redditi d'impresa (tranne che ai titolari di imprese minori). Può avvenire, dunque, date le divergenze fra i requisiti posti dal codice civile per l'attribuzione della qualifica d'imprenditore commerciale soggetto alla tenuta delle scritture contabili e quelli che attribuiscono la titolarità di redditi d'impresa, che ai fini fiscali risultino obbligati alla redazione del bilancio anche soggetti che non vi sono tenuti ai sensi del codice civile.

In ogni caso, peraltro, è chiaro che il bilancio deve essere compilato secondo i normali criteri civilistici, giacchè è solo in sede di dichiarazione dei redditi che si provvede alla rettifica dell'utile (o della perdita) in modo da individuare il reddito imponibile. Di conseguenza il bilancio può essere redatto dal contribuente secondo qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purchè conformi ai principi della tecnica contabile.

Tuttavia, per facilitare il riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli risultanti dal bilancio, tutti i contribuenti, qualora dal bilancio non risultino i ricavi, le spese, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile, devono indicare i predetti elementi in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione unitamente al bilancio. Naturalmente nulla vieta che i contribuenti, qualora vogliano evitare la compilazione del predetto prospetto, provvedano spontaneamente ad adattare la struttura del loro bilancio alle esigenze fiscali in modo che dal bilancio stesso risultino tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile.

Ciò premesso, poichè il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto dei profitti e del perdite, si richiede innanzitto l'indicazione dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite, ovvero della perdita netta (voce F54). Sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita netta risultanti dal conto profitti e perdite devono poi essere calcolate le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione richieste dalle norme del Titolo I, capo VI, del T.U.I.R..

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, riguardano le voci analiticamente indicate nei numeri da F55 a F94, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti:

Al rigo F55 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, del T.U.I.R. destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore qualora il valore stesso non sia stato imputato tra i componenti positivi del conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda che in base all'art. 9 del T.U.I.R. per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio tenendo conto degli sconti d'uso.

Per i beni soggetti alla disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Si fa inoltre presente che per l'individuazione dei familiari al cui consumo vengono destinati i beni in esame occorre far riferimento all'art. 5, comma 5, del T.U.I.R. che dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Al **rigo F56** va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 e seguenti (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli; tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive oltre a quelle indicate come tali nel citato art. 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art. 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art. 69, comma 4, all'art. 71, comma 2, all'art. 72, comma 2, all'art. 73, comma 3.

Con riferimento al rigo F57 si osserva che il nuovo regime tributario previsto dall'art. 54, comma 4, del T.U.I.R. in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il nono, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (rigo **F85**) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed a una variazione in aumento (rigo **F57**) per la quota imputabile all'esercizio. Si precisa che le suddette variazioni in aumento ed in diminuzione non vanno effettuate qualora il contribuente scelga di far concorrere l'ammontare complessivo delle plusvalenze alla formazione del reddito dell'esercizio in cui le stesse sono realizzate. La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto contenuto in calce alla terza facciata del modello. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dal consumo personale o familiare dei beni da parte dell'imprenditore, le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare.

Si ricorda che in base all'art. 55, comma 2, del T.U.I.R. se le indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi a norma del comma 1 dell'art. 53 sono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso (come plusvalenze) a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può essere rateizzata con le modalità sopra illustrate con riferimento alle plusvalenze patrimoniali.

Al rigo **F58** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite. Si rileva che le plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito sono comprese, a norma dell'art. 76, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., nel costo dei beni rivalutati e quindi assumono rilevanza ai fini dell'ammortamento.

I righi **F59, F86 e F87** si riferiscono alle partecipazioni assunte dall'impresa in società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. aventi per la maggior parte del periodo d'imposta la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato per le quali si deve tener conto dell'ammontare della quota di reddito (che deve perciò essere indicata, tra le variazioni in aumento) spettante al dichiarante anzichè dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata al rigo **F87** tra le variazioni in diminuzione. A tal fine deve essere allegato il prospetto rilasciato dalla società personale. Non vanno ovviamente compresi i redditi e le perdite relative a quote di partecipazione assunte dall'imprenditore a titolo personale e quindi estranee all'impresa, che devono invece essere indicati nel **Quadro 740/H.**

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali – salvo il disposto degli articoli 129 e 134 del T.U.I.R. – per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art 84 per quelli situati all'estero. Di conseguenza il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato eliminando ai **righi F61 e F88** le spese e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al **rigo F60** i redditi immobiliari imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R. gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato collocabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A 10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria (immobili strumentali per natura).

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i soggetti che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 del T.U.I.R., la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo F60** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo F61** sarà limitata alla parte delle spese imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo F88** sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello, semprechè il contribuente sia titolare di altro reddito d'impresa soggetto al regime di contabilità ordinaria, sia nel caso di determinazione forfetaria dello stesso reddito con i criteri previsti dall'art. 78 del T.U.I.R. sia quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi ai sensi del comma 4 dello stesso art. 78. Nel primo caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo F60**, il reddito agrario, al **rigo F61** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e al **rigo F82** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R. (desunto dal quadro 740/A1); b) tra le variazioni in diminuizone, al **rigo F88**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito) devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo F60**, il reddito agrario e, al **rigo F61** i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo F88**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

Ai **righi F62, F63 e F64** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del T.U.I.R. qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Si fa presente che, ai fini della valutazione, i beni di cui al comma 1, lettera a), b) e c) dell'art. 53 del T.U.I.R. vanno raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore. Pertanto qualora detti beni risultino, alla fine del periodo d'imposta anteriore a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, raggruppati in categorie omogenee con criteri non rispondenti a quelli sopraindicati, le categorie stesse dovranno essere disaggregate, provvedendosi alla formazione di più categorie omogenee per natura e per valore.

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 53 del T.U.I.R. la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi quattro commi dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi quattro commi dell'art. 59, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma del primi quattro commi dell'art. 60 del T.U.I.R. e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 60 stesso, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287. Per effetto del combinato disposto dall'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'Ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'Istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonchè alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti

che valutano rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Al rigo F65 deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali o strumentali per l'esercizio dell'impresa, che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R..

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R., anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo F81. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

Al rigo F66 vanno indicate, se imputate al conto economico, le erogazioni effettuate a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare di cui al comma 4 dell'art. 5 del T.U.I.R..

Dette erogazioni sono indeducibili nella determinazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 62, comma 2, del T.U.I.R.; si ricorda che i compensi erogati a detti soggetti, non ammessi in deduzione, non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

Al rigo F67 vanno indicate le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, contabilizzate come componenti negativi nel conto dei profitti e delle perdite, e non deducibili in base al disposto dell'art. 64, comma 1, del T.U.I.R. In questo rigo vanno altresì indicate le imposte e le tasse diverse da quelle indeducibili, sopra menzionate, che sono state imputate al conto dei profitti e delle perdite secondo il criterio di competenza ma per le quali, nell'anno 1988, non è ancora stato effettuato il relativo pagamento.

Al rigo F68 vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del T.U.I.R., i contributi ed associazioni sindacali e di categoria che sono stati imputati al conto dei profitti e delle perdite e non sono stati corrisposti nel 1988 ovvero sono stati corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione cui affluiscono.

Le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al rigo F69.

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 del T.U.I.R. sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate sono ammesse in deduzione se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R. e nella lettera r) del comma 1 dell'art. 10 del T.U.I.R., e per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste. L'erogazioni fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 marzo 1987, n. 113, sono deducibili fino al limite del 10% del reddito di impresa dell'anno di imputazione. Pertanto nel rigo F70 dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera p) dell'art. 10 del T.U.I.R., mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato nel rigo F97 (la deduzione tuttavia non spetta se l'importo di rigo F96 è negativo o pari a zero).

Al rigo F71 deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle indicate nell'art. 66 del T.U.I.R. o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener presente che ai sensi dell'art. 71, comma 2, del T.U.I.R. deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito "fondo rischi", costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel rigo F77.

In relazione al rigo F72 si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicata nel comma 2 dell'art. 67 del T.U.I.R. può, per ammortamento anticipato, essere elevata, a norma del successivo comma 3, fino a due volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi, mediante sua imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del T.U.I.R., in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tale caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse da quelle ricomprese nei contratti per i quali sono sostenuti i predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tenere conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dall'art. 67, comma 8, del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

Va, infine, rilevato che in base all'art. 67, comma 10, del T.U.I.R. le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50%.

Ai righi F82 e F83 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico.

Si fa presente che a norma dell'art. 56, comma 4, del T.U.I.R. per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che, qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato, nello spazio riservato alle "Annotazioni", l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato sempreché ne sia stata fatta apposita annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere riportato tra le variazioni in aumento. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Tra le variazioni in aumento dovranno essere altresì essere annotati, per i contribuenti che nell'anno 1987 si sono avvalsi del regime forfetario di cui al D.L. n. 853 del 1984 e che nel 1988 sono stati in regime ordinario, anche a seguito di opzione, i ricavi e le plusvalenze derivanti da operazioni di competenza del triennio 1985-1987 e registrate ai fini dell'IVA (o percepite per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini) nell'anno 1988. Tutti i costi, diversi da quelli analiticamente deducibili nel corso del triennio 1985-1987 e specificamente indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, inerenti ai ricavi di competenza del suddetto triennio e registrati nel 1988 saranno integralmente deducibili mediante una variazione in diminuzione da annotare nei **righi F92 o F93** ancorché sostenuti, registrati o erogati nel triennio medesimo.

Al **rigo F90** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto dei profitti e delle perdite e che, in base all'art. 58 del T.U.I.R., non concorrono alla formazione del reddito di impresa. Tali componenti sono: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata – nel qual caso le stesse dovranno essere evidenziate nel Quadro M – dovranno confluire, previa indicazione nel quadro stesso, nel reddito complessivo da indicare nel rigo N1); le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi di cui alle lettere da "g" a "n" del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R., quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi in questo rigo costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del T.U.I.R.).

Al **rigo F91** va indicato l'ammontare rimborsabile del credito d'imposta, qualora esso sia stato imputato al conto dei profitti e delle perdite, dato che il credito stesso in base all'art. 14 del T.U.I.R. è computato in aumento del reddito complessivo netto e dovrà quindi essere indicato al **rigo F101** di questo quadro e al **rigo N5** del calcolo dell'IRPEF.

Si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 come modificata dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649 compete un credito d'imposta pari ai 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci delle società di capitali, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983. Tale credito non spetta, invece, sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero sui dividendi attribuiti alle azioni di risparmio). Il credito d'imposta non spetta ai soci residenti di società non residenti.

Detto credito spetta, ai sensi dell'art. 14 del testo unico, anche ai partecipanti agli enti di cui alla lett. b) dell'art. 87 sugli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, la cui delibera è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.

L'anzidetto credito di imposta va inoltre computato in diminuzione dell'imposta netta, unitamente alla ritenuta alla fonte e agli altri crediti d'imposta, al **rigo N21** del riepilogo dell'IRPEF.

Nei **righi F92 e F93** vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del T.U.I.R. le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Dette spese e oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione. Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (**rigo F84**) e il totale delle variazioni in diminuzione (**rigo F94**), si procede alla somma algebrica degli stessi, ottenendo la differenza fra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione (**rigo F95**). A questo punto si effettua una nuova somma algebrica fra l'utile netto (o la perdita) di cui al **rigo F54** e la suddetta differenza. Si ottiene così il reddito o la perdita d'impresa; se il risultato è positivo (cioè un reddito e non una perdita) da esso si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali, nel limite fissato dall'art. 65, comma 2, e dall'art. 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. nonché dell'art. 5, comma 2 della legge 16 marzo 1987, n. 113. Si osserva che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo F100 al netto delle erogazioni stesse. Il risultato esprime il «Totale reddito di impresa (o perdita)» (**rigo F98**). Da detto totale vanno ulteriormente dedotte le quote spettanti ai collaboratori familiari o ai coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria – tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49% – nonché le quote di utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati di associazioni in partecipazione ai sensi dell'art. 62, comma 4, del T.U.I.R.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non siano familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del T.U.I.R.;

- se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Al **rigo F100** deve essere indicato il reddito d'impresa (o la perdita) di spettanza dell'imprenditore. Detto risultato dovrà essere riportato, unitamente agli altri redditi eventualmente posseduti, nel **rigo N1** del riepilogo dell'IRPEF.

Nel **rigo F102** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983 n. 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa, o terminali elettronici, o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito di imposta, da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Tale credito compete nella misura del 40% del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito d'imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto; l'ammontare di tale credito d'imposta dovrà essere riportato, unitamente agli altri crediti di imposta eventualmente spettanti, al **rigo N21** del calcolo dell'IRPEF.

Infine nel **rigo F103** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto (per la quota spettante all'imprenditore) come risulta dalle certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta e da allegare al presente Quadro. Detto ammontare dovrà essere riportato, unitamente alle altre ritenute, al **rigo N20** del calcolo dell'IRPEF.

Determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

Il terzo riquadro del modello 740/F, contenuto nella terza facciata del modello stesso e comprensivo dei **righi da F104 a F126**, concerne la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. per le persone fisiche l'imposta locale sui redditi si applica sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I dello stesso testo unico assumendo il reddito del titolare dell'impresa familiare al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori.

Anche per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi. Il primo componente **rigo F104**, è costituito dal reddito d'impresa, se positivo (**rigo F96**), al lordo delle erogazioni liberali indicate nel **rigo F97**; gli altri componenti (positivi e negativi) esprimono le variazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta locale.

Si porteranno quindi fra i componenti positivi:

al **rigo F105**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale;

al **rigo F106**: le perdite derivanti da partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale;

ai **righi F107 e F108** ogni altro componente positivo, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, del T.U.I.R., che vanno dichiarati nel **Quadro 740/M** sia ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Fra i componenti negativi si indicheranno:

al **rigo F110**: l'eventuale perdita di cui al precedente rigo **F96**;

al **rigo F111**: i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate;

al **rigo F112**: i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;

al **rigo F113**: i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., sono esclusi dall'imposta locale sui redditi;

al **rigo F114**: i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali – salvo il disposto degli articoli 129 e 134 del T.U.I.R. – per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 dello stesso testo unico per gli immobili situati all'estero. Si precisa che detti redditi, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tale fine, nei **Quadri 740/A e 740/B** e non devono concorrere alla determinazione del reddito d'impresa da assoggettare al tributo locale;

ai **righi F115 e F116** ogni altro componente negativo. In tale voce vanno ricompresi, se ed in quanto i redditi che li hanno originati non contribuirono a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR, anche le imposte di cui si sia conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati, che costituiscono sopravvenienze attive.

Ottenuti il totale dei componenti positivi (**rigo F109**) e quello dei componenti negativi (**rigo F117**), si sottrae il secondo dal primo e se ne ricava, se il risultato è positivo, il reddito complessivo al lordo dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e delle erogazioni liberali deducibili (**rigo F118**).

Nel **rigo F119** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR, compresi quelli fruenti di agevolazioni territoriali, in esso non vanno compresi i redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR (vedi legge 30 aprile 1985, n. 163).

In proposito si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto già detto in precedenza.

Dall'importo indicato nel **rigo F120**, concernente il "Reddito al lordo delle erogazioni liberali" vanno sottratte le erogazioni stesse, da indicare nel **rigo F121**. Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R. e dall'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113 sul reddito di rigo F120 al netto delle erogazioni stesse.

Infine, nel **rigo F123** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori dell impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria nonché, ai sensi dell'art 62, comma 4, del T.U.I.R., le quote di utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati di associazioni in partecipazione. L'importo del **rigo F123** va sottratto da quello di **rigo F122** per ottenere il reddito netto del titolare (**rigo F124**) che dovrà essere riportato al **rigo O1** del calcolo dell'ILOR.

Nei **righi F125 e F126** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R. Si ricorda in proposito che la deduzione di cui all'art. 120, comma 1, spetta, se il titolare presta la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, nella misura del 50% del reddito, con un minimo di L. 6.000.000 e un massimo di L. 12.000.000. La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno, per quanto riguarda il minimo e il massimo.

Il comma 2 dell'art. 120 del T.U.I.R. stabilisce che per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esecitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione sopra illustrata, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti. Si ricorda che le imprese che si avvalgono di apprendisti dovranno indicare il numero degli stessi nella casella posta nel riquadro statistico contenuto nella prima facciata del Modello.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare, collocato nella quarta facciata del modello, si rinvia alle specifiche istruzioni fornite in precedenza.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

Generalità

Il Quadro G va compilato dai contribuenti – esercenti attività di impresa commerciale – soggetti al regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa introdotto, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, dal D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato per l'anno 1988 per effetto del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge n. 154 dello stesso anno, e che non hanno optato per il regime ordinario.

Si precisa che in base all'art. 6, comma 2, del citato D.L. n. 70 del 1988 gli esercenti imprese commerciali che, pur avendo fruito nell'anno 1987 del regime forfetario di determinazione del reddito, hanno conseguito nell'anno stesso ricavi per un'ammontare superiore a 780 milioni di lire sono esclusi dall'applicazione del predetto regime e sono soggetti a quello ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il quadro G va pertanto utilizzato dai seguenti contribuenti:

a) esercenti le attività indicate nella tabella C allegata alla legge n. 17 del 1985 che nella dichiarazione relativa all'IVA per l'anno 1984 hanno optato per il regime ordinario ai soli fini di detta imposta;

b) esercenti le attività di cui alla precedente lettera a) che nella dichiarazione relativa all'IVA per l'anno 1987 hanno optato, con valenza per l'anno 1988, per il regime ordinario ai soli fini di detta imposta;

c) esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata (anche nel caso che l'anno 1984 rappresenti l'ultimo anno di riferimento del triennio previsto per la tenuta della contabilità semplificata), indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti;

d) esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a 780 milioni di lire;

e) esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima (escluse dal regime forfetario ai soli effetti dell'IVA) che non hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984;

f) gli esercenti le attività indicate nella precedente lettera e) che non effettuano l'opzione per il regime ordinario ai soli fini delle imposte sul reddito con valenza per l'anno 1988.

Devono, inoltre compilare il Quadro G: i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di imprese commerciali nel corso dell'anno 1983 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'IVA non hanno optato per il regime ordinario, nonché i soggetti esercenti le attività indicate nella tabella C allegata alla legge n. 17 del 1985 che in tale dichiarazione hanno optato per il regime ordinario ai soli fini dell'IVA.

I soggetti dianzi indicati devono, agli effetti della determinazione forfetaria del reddito d'impresa, tenere in ogni caso le scritture contabili prescritte ai fini dell'IVA, fatto salvo il disposto dell'art. 2, comma 6, della citata legge n. 17 per i contribuenti che nell'anno 1987 abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, sempre che si avvalgano della facoltà ivi prevista.

Non devono compilare il Quadro G:

- gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria in dipendenza dell'opzione per il regime ordinario fatta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1983, con effetto per il triennio 1983/1985, atteso che gli effetti di detta opzione per il regime ordinario si sono estesi di diritto, giusta il disposto del comma 18 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, all'intero triennio 1985/1987. Detti contribuenti, soggetti al regime ordinario per l'anno 1987, sono obbligati ad adottare il medesimo regime per l'anno 1988 ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. n. 70 del 1988;
- gli esercenti imprese commerciali che pur essendosi avvalsi nell'anno 1987, del regime forfetario di determinazione del reddito hanno conseguito nell'anno stesso ricavi per un ammontare superiore a 780 milioni di lire;
- gli esercenti imprese agricole e imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del D.P.R. n. 597 del 1973.

In dipendenza della proroga, disposta dal citato D.L. n. 70 del 1988, del regime forfetario di cui trattasi è stata sospesa, per effetto del comma 7 dell'art. 7 del decreto-legge medesimo, l'applicazione degli articoli 79 e 80 del T.U.I.R.. Lo stesso articolo 7, comma 6, del citato decreto, prevede, inoltre, che i ricavi e i componenti negativi ammessi in diminuzione nella determinazione forfetaria del reddito d'impresa sono quelli considerati tali in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 aggiungendo, altresì, che per le plusvalenze da computare in aumento ai detti fini si applica la disposizione dell'art. 54, comma 4, del T.U.I.R. che consente di far concorrere a scelta del contribuente, le plusvalenze stesse a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono. Ne consegue quindi che le disposizioni contenute nel testo unico, eccezion fatta per quelle concernenti i criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa, si applicano anche. ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario in esame.

Si ricorda che sono considerati imprenditori commerciali, ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R., le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva:

- attività industriali rivolte alla produzione di beni o servizi;
- attività intermediarie nella circolazione di beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- attività ausiliarie delle precedenti;
- attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che, ai fini tributari, è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti tra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso di agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che, secondo il codice civile, deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Si ricorda, infine, che per poter scomputare le ritenute d'acconto subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate. Il numero dei certificati deve essere indicato nell'apposito spazio in calce al Quadro G.

Non vanno dichiarati nel Quadro G, né i redditi degli immobili relativi all'impresa, né gli utili da eventuali partecipazioni sociali, né i redditi di capitale. Ciò perché tali redditi, pur essendo di pertinenza dell'impresa, non sono considerati componenti positivi del reddito d'impresa in regime forfetario ma devono concorrere di per sé a formare il reddito complessivo del titolare e devono perciò essere indicati nei rispettivi quadri A, B, H e I.

Qualora tra le persone i cui redditi sono compresi nella dichiarazione vi siano più titolari di redditi d'impresa (come ad esempio nel caso che il marito e la moglie gestiscano due distinte imprese ed abbiano optato per la presentazione di un'unica dichiarazione dei loro redditi), deve essere compilato un distinto quadro per ciascuno di essi.

Se invece uno stesso soggetto sia titolare di più imprese deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse, se gestite con contabilità separata, un quadro unico in caso contrario, includendo il relativo importo nel reddito complessivo da indicare nel Quadro N al rigo N1.

Relativamente ai redditi delle imprese esercitate da società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero da società di fatto, o con gestione in società di aziende coniugali, la dichiarazione deve essere presentata, agli effetti tanto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quanto dell'imposta locale sui redditi, utilizzando il Mod. 750 anziché il mod. 740, ma ciascun socio deve indicare su questo ultimo modello – e precisamente nel quadro 740/H – la quota del reddito conseguito (o della perdita sofferta) dalla società nell'anno, proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili, che concorre a formare il suo reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In calce alla seconda facciata del presente modello è contenuto un riquadro nel quale vanno effettuate (barrando la relativa casella) le opzioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989 per i soggetti che esercitano le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima. Detti soggetti, se nell'anno 1988 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 18 milioni, possono optare nella presente dichiarazione per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria; qualora, invece, in detto anno tali soggetti abbiano conseguito un ammontare di ricavi superiore a 18 milioni ma non a 360 milioni di lire, gli stessi possono optare soltanto per il regime di contabilità ordinaria.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare si rinvia alle relative istruzioni in precedenza fornite.

Riquadro identificativo

In questo riquadro devono essere indicati l'attività esercitata (descrizione, anno di inizio, codice) e il luogo di esercizio con il relativo indirizzo, nonché il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, indicarne anche le generalità o la denominazione. Se l'attività è svolta in più luoghi, dovrà essere indicato il principale e nell'apposito prospetto dati e notizie, contenuto nella seconda facciata del presente quadro, dovranno essere indicati anche gli altri.
Per l'attività esercitata il relativo codice va rilevato dalla apposita tabella contenuta nelle istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione, scegliendo il codice più adeguato fra quelli compresi fra 0110 e 6900, con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità del reddito nel caso in cui il dichiarante sia titolare di più imprese. Gli artigiani devono barrare l'apposita casella. I contribuenti che nell'esercizio della propria attività impiegano apprendisti devono indicarne il numero nell'apposito spazio.

Devono inoltre essere indicati:

- l'ammontare delle quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno a favore dei dipendenti;
- l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero, come risultante da apposita distinta da allegare. In tale allegato devono essere elencati, distintamente per Stato di provenienza, i redditi prodotti, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1988 e la misura per la quale si chiede la detrazione del credito di imposta previsto dall'art. 14 del T.U.I.R.;
- il valore al 31 dicembre 1988 delle rimanenze finali (materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci), come riportato nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA;
- l'ammontare derivante dalla differenza tra il valore attribuito all'azienda dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) o risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi) ed il costo fiscale di riferimento alla data di conferimento per le imprese che nel corso di esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF

Il reddito d'impresa dei contribuenti soggetti al regime forfetario, viene determinato, ai sensi dell'art.2, comma 9, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, diminuendo l'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali stabilite nella tabella *B* allegata alla legge stessa.
L'importo che ne risulta va ulteriormente diminuito dei costi specifici indicati nelle lettere da *a)* ad *f)* del citato comma 9.

L'ammontare così determinato va diminuito delle minusvalenze ed aumentato delle plusvalenze, senza che su di queste operi alcuna riduzione forfetaria. Si fa presente, inoltre, che l'elencazione dei costi analiticamente deducibili è tassativa e, pertanto, non sono ammessi in deduzione altri costi non rientranti tra quelli ivi indicati, in conformità a quanto previsto nella circolare n. 26 del 19 marzo 1985 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985), alla quale si fa rinvio.

Con riguardo ai criteri di imputazione temporale dei componenti reddituali, il successivo comma 11 dispone che i ricavi e le plusvalenze si considerano, rispettivamente, conseguiti e realizzati e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate e/o annotate ai fini dell'IVA e a norma del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero, con riguardo ai contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'IVA, nel periodo di imposta in cui è avvenuta la percezione o l'erogazione.
Pertanto, agli effetti di detta imputazione, si prescinde dal principio della competenza economica di cui all'art. 74 del decreto n. 597 e dai criteri previsti dagli artt. 53 e 56 dello stesso decreto.

Tuttavia, si rileva che continua ad applicarsi il criterio di competenza relativamente alle quote di ammortamento dei beni strumentali e alle quote maturate nell'anno per indennità di quiescenza e di previdenza. Continua altresì ad essere regolata dal principio della competenza la deduzione delle spese per il personale dipendente, atteso che queste non sono soggette a registrazione agli effetti dell'IVA né ad annotazione ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e pertanto sono fuori dell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 11, suindicato.

Va aggiunto che, ai sensi della seconda parte della disposizione contenuta nel citato comma 11, non si deve tener conto, nella determinazione del reddito, dei ricavi, delle plusvalenze, dei costi e delle minusvalenze che sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti ai sensi delle disposizioni recate dal Titolo V del D.P.R. n. 597, ancorché le relative operazioni siano state registrate nell'anno 1988.

Si deve invece tener conto dei ricavi costituiti da corrispettivi di operazioni registrate, agli effetti dell'IVA, nell'anno 1984 o in anni precedenti, se il requisito di competenza previsto dal decreto n. 597 del 1973 viene per essi a verificarsi nell'anno 1988.

A tal fine è stato predisposto, a titolo esemplificativo, il prospetto, di seguito riportato, di cui si consiglia, ove occorra, la compilazione per l'esatta individuazione degli elementi reddituali da indicare nei corrispondenti righi del riquadro.

Componenti positivi

Deve essere innanzitutto indicato ai **righi G7, G8** e **G9** del riquadro l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati, tra i quali vanno compresi anche i contributi in conto esercizio corrisposti in base a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici nonché i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.

Al **rigo G10** va indicato l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili relativi al 1988, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 516 del 1982.

Al **rigo G12** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali, o quote di esse, realizzate e quelle di cui al comma 7 dell'art. 54 del D.P.R. n. 597 del 1973. Qualora il contribuente intenda fruire del meccanismo di differimento della tassazione delle plusvalenze in quote costanti nell'esercizio di realizzazione e negli esercizi successivi, ma non oltre il nono, previsto dal comma 4 dell'art. 54 del T.U.I.R., lo stesso dovrà indicare in questo rigo la quota di plusvalenza che intende far concorrere alla formazione del reddito nell'anno 1988 e riportare l'importo stesso nel rigo G39 nel quale dovrà essere altresì indicato l'importo complessivo della plusvalenza realizzata.

Quanto ai corrispettivi derivanti dalla cessione dei titoli, essi danno origine a plusvalenze soltanto quando i titoli non formano oggetto della normale attività di scambio dell'impresa e non siano quindi detenuti da imprese che abbiano per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni in società o enti, la compravendita, il possesso e la gestione dei titoli pubblici e privati (o alcuna di tali attività); in caso contrario tali corrispettivi vanno classificati come ricavi.

Al **rigo G13** va indicato l'ammontare delle plusvalenze non annotate nelle scritture contabili relative al 1988, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982. Anche per dette plusvalenze si può fruire nel meccanismo di tassazione in quote costanti e valgono quindi tutti i chiarimenti forniti con riferimento al precedente **rigo G12** ivi compresi quelli concernenti la compilazione del **rigo G39**.

Componenti negativi

Per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa occorre preliminarmente individuare la voce della tabella B allegata alla legge n. 17 del 1985, nella quale è classificabile l'attività esercitata sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 26 del 19 marzo 1985 con riguardo alla tabella A valevoli, per quanto compatibili, anche per la tabella B. Si fa presente che quest'ultima, più avanti riportata, è stata integrata, in sostituzione degli asterischi e delle corrispondenti note ivi risultanti, con la specificazione delle attività per le quali, ricorrendone le condizioni, è prevista la maggiorazione della rispettiva percentuale di riduzione o deduzione e con l'attribuzione di un numero progressivo di voce per ciascuna delle attività elencate nella tabella stessa.

Conseguentemente, nel riquadro concernente i componenti negativi devono essere indicati nel **rigo G15**, in colonna 1 il numero della voce dell'attività esercitata, in colonna 2 l'ammontare dei ricavi di **rigo G11**, in colonna 3 la percentuale di riduzione forfetaria prevista per l'attività stessa dalla tabella B, ed infine, in colonna 4, l'importo della riduzione, da riportare nel **rigo G21**. Per i contribuenti che esercitano più attività per le quali detta tabella stabilisce percentuali di riduzione diverse, i suddetti elementi devono essere indicati per ciascuna attività esercitata utilizzando i righi da **G16** a **G20**. Si precisa che l'applicazione delle diverse percentuali di riduzione è subordinata alla condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano state annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni. In mancanza si applica per tutte le attività esercitate la percentuale di riduzione meno elevata.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, può essere allegato un prospetto conforme, riproducente le voci delle griglie.

Nei successivi righi vanno indicati:

- al **rigo G22**, l'ammontare delle spese per il personale dipendente. Detto ammontare deve essere determinato computando per competenza oltre alle retribuzioni vere e proprie (al lordo dei contributi a carico dei dipendenti) e le indennità di trasferta e qualsiasi altro compenso dovuto in relazione al rapporto di lavoro (con la sola esclusione delle indennità pagate per conto di enti previdenziali), i contributi previdenziali ed assistenziali. Vanno altresì indicate in questo rigo le indennità di fine rapporto, gli acconti sulle stesse dopo

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1 N. ORDINE TABELLA	2 ATTIVITÀ ESERCITATA	3 RIDUZIONE FORFETARIA	4 NUMERO DI VOCE DA INDICARE NEL MOD. 740
1	Produzione di beni	48%	B 01
	Produzione di beni (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	50%	B 02
2	Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi	61%	B 03
3	Lavorazioni di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	56%	B 04
4	Torrefazione del caffè	76%	B 05
5	Installazione impianti	38%	B 06
	Installazione impianti (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	40%	D 07
6	Riparazioni e manutenzioni	34%	B 08
	Riparazioni e manutenzioni (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	36%	B 09
7	Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti	29%	B 10
	Stessa attività svolta da imprese artigiane iscritte nel relativo albo	31%	B 11
8	Produzione di servizi	27%	B 12
	Produzione di servizi (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	29%	B 13
9	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	86%	B 14
10	Commercio all'ingrosso di altri beni	81%	B 15
11	Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande	80%	B 16
	Stessa attività svolta in comuni con non più di mille abitanti (escluse le stazioni di cura, soggiorno e turismo) in promiscuità con altri beni	76%	B 17
12	Commercio al minuto di latte e latticini	84%	B 18
13	Commercio al minuto di tessuti, biancheria per la casa, filati, mercerie	66%	B 19
14	Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	58%	B 20
15	Commercio al minuto di carburanti per autotrazione e per usi agricoli e della pesca	97%	B 21
16	Commercio al minuto di gasolio ed altri combustibili per riscaldamento	93%	B 22
17	Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	76%	B 23
18	Commercio al minuto di auto, motoveicoli, biciclette, natanti, relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	80%	B 24
19	Commercio al minuto di libri e cartoleria	80%	B 25
20	Commercio al minuto di giornali e periodici	84%	B 26
21	Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati, postali, assicurativi e similari	22%	B 27
22	Commercio al minuto di mobilia ed articoli casalinghi	75%	B 28
23	Commercio al minuto di materiale elettrico, cinefotoottico, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri, strumenti musicali e accessori	75%	B 29
24	Commercio al minuto di macchine da ufficio	75%	B 30
25	GPL per uso domestico	86%	B 31
26	Commercio al minuto di altri beni	68%	B 32
27	Trasporti e comunicazioni	36%	B 33
28	Autotrasporti per conto terzi effettuati da imprese iscritte nel relativo albo	52%	B 34
29	Attività di servizi meccanico-agricoli	36%	B 35
30	Alberghi ed altri complessi ricettivi con ristorante	34%	B 36
	Stessa attività svolta in zone montane	36%	B 37
31	Alberghi ed altri complessi ricettivi senza ristorante	27%	B 38
	Stessa attività svolta in zone montane	29%	B 39
32	Alberghi ed altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione	37%	B 40
	Stessa attività svolta in zone montane	39%	B 41
33	Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, esercizi similari e mense	42%	B 42
34	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari per la somministrazione al pubblico, anche con vendita al pubblico	37%	B 43
35	Intermediari con deposito compresi i commissionari	22%	B 44
36	Intermediari senza deposito, compresi i commissionari	17%	B 45
37	Agenzie di viaggio e turismo: a) per le attività di intermediazione	20%	B 46
	Agenzie di viaggio e turismo: b) per le altre attività	60%	B 47
38	Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici	60%	B 48
39	Altri servizi d'impresa	27%	B 49
40	Esercenti arti o professioni	16%	
41	Pittori, scultori ed esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta; esercenti attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante	21%	
41 bis	Attività di pesca	54%	B 50

Le voci di attività della tabella, indicate con lo stesso numero d'ordine, corrispondono a quelle contrassegnate con asterisco nelle note contenute nella tabella B, allegata alla l. n. 17 del 17-2-1985.

COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL REDDITO D'IMPRESA IN REGIME FORFETARIO DETERMINATI SULLA BASE DEI CRITERI DI IMPUTAZIONE TEMPORALE PREVISTI DALL'ART. 2, COMMA 11, D.L. n. 853 DEL 1984 (L. n. 17 DEL1985)

N.ro d'ord.	COMPONENTI POSITIVI	Corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari obbligazionari e similari	Plusvalenze patrimoniali
		1	2	3
1	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1988.	.000	.000	.000
2	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1984 o in anni prececedenti, non imputato ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni perchè di competenza dell'anno 1988.	.000	.000	.000
3	Totale (sommare gli importi dei righi 1 e 2).	.000	.000	.000
4	Ammontare imputato all'anno 1984 o ad anni precedenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni, le cui operazioni sono state registrate e/o annotate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1988.	.000	.000	.000
5	COMPONENTI POSITIVI: (Sottrarre gli importi del rigo 4 da quelli del rigo 3). TOTALE . . .	.000	.000	.000

N.ro d'ord.	COMPONENTI NEGATIVI	Interessi passivi	Canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali	Provvigioni passive	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi	Minusvalenze patrimoniali
		4	5	6	7	8
6	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1988.	.000	.000	.000	.000	.000
7	Ammontare dedotto nell'anno 1984 o in anni precedenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni, le cui operazioni sono state registrate e/o annotate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1988	.000	.000	.000	.000	.000
8	COMPONENTI NEGATIVI (Sottrarre gli importi del rigo 7 da quelli del rigo 6). TOTALE . . .	.000	.000	.000	.000	.000

la cessazione del rapporto di lavoro e le anticipazioni sulle indennità stesse in costanza del rapporto di lavoro. Le quote maturate nell'anno 1988 a fronte di tali indennità concorrono a formare l'importo da indicare in tale rigo. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione.

Le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate in periodi d'imposta precedenti a quelli facenti parte del quadriennio 1985/1988 e non dedotte sono ammesse in deduzione nella determinazione del reddito dell'anno 1988 qualora in tale anno venga a cessare il rapporto di lavoro.

- al **rigo G23**, la parte degli interessi passivi che non eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli articoli 58 e 71, ultimo comma, del D.P.R. n. 597 del 1973. Non rientrano fra gli interessi passivi da indicare quelli che, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non costituiscono spese di esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati. Si fa presente che, ai sensi del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, per i soggetti nei cui confronti sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche, di altre obbligazioni e di cedole staccate delle obbligazioni stesse — acquisite le une e le altre a partire dal 28 novembre 1984 — esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di specifiche norme agevolative, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione soltanto per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi — ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi della società partecipata — nel limite di cui al primo comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 597 del 1973, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante la indicazione delle obbligazioni pubbliche, delle altre obbligazioni e delle cedole staccate delle obbligazioni medesime possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984, di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1985.

- al **rigo G24**, le quote di ammortamento (stabilite, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali, cioè di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, a condizione che i beni stessi siano amortizzabili in più di tre anni e che sia stato tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Per i beni strumentali immateriali ammortizzabili in più di tre anni con i criteri stabiliti nell'art. 69 del D.P.R. n. 597 del 1973, deve essere fatta apposita annotazione nel suindicato registro secondo le modalità di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per i beni strumentali di costo unitario non superiore ad un milione di lire, sono deducibili soltanto le relative quote annue di ammortamento sempre che i beni stessi siano ammortizzabili in tre anni o meno, qualunque sia la data di acquisto

del bene. Per gli eventuali ammortamenti relativi ai registratori di cassa si vedano le istruzioni al **rigo G38**

– al **rigo G25**, i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai locali o ad altri immobili in cui si svolge l'attività imprenditoriale (*indipendentemente dalla durata dei relativi contratti*) ed i canoni per l'affitto dell'azienda. Sono, altresì, deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio di altri beni strumentali adibiti all'esercizio di attività imprenditoriale, a condizione che siano ammortizzabili in più di tre anni e che la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento (vedere esempio a chiusura della nota). Nel rigo stesso (o in apposito prospetto da allegare, se detto rigo non è sufficiente) devono essere indicate le generalità ed il domicilio dei concedenti dei beni dati in locazione o in noleggio. I canoni, i sovracanoni e simili, corrisposti a pubbliche amministrazioni per la concessione in uso di suoli o altri immobili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, ivi compreso l'esercizio di stabilimenti balneari, sono assimilati ai canoni di locazione e quindi deducibili.

Esempio: Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, il cui coefficiente di ammortamento, previsto dal D.M. 29 ottobre 1974 è del 18% e che, pertanto, sono ammortizzabili ordinariamente in cinque anni e mezzo. Se il contratto di locazione o di noleggio ha, per esempio, la durata di anni due (inferiore alla metà del periodo di ammortamento) il relativo canone di locazione *non è deducibile*; se, invece, il contratto ha la durata, per esempio, di anni tre (superiore alla metà del periodo di ammortamento), *il canone è deducibile;*

– ai **righi G26** e **G27**, le deduzioni forfetarie prevista dall'art. 2, comma 9, lettera e) della citata legge n. 17 del 1985 per provvigioni corrisposte per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa. Le deduzioni in argomento si ottengono mediante l'applicazione delle seguenti percentuali:
– 78% delle provvigioni corrisposte ad intermediari con deposito, compresi i commissionari;
– 83% delle provvigioni corrisposte ad intermediari senza deposito, compresi i commissionari;

– al **rigo G28**, le deduzioni forfetarie nella misura del 71%, previste dall'art. 2, comma 9, lettera f) della citata legge n. 17 del 1985, sui compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria della impresa eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dall'imprenditore dichiarante;

– al **rigo G29**, la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori di merci per conto di terzi per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione oltre l'ambito della regione. Detta deduzione, già prevista dall'art. 6 della legge 4 agosto 1984, n. 467, è stata mantenuta dalla legge n. 17 del 1985, con la nota al n. 28 della tabella B, allegata alla legge stessa e compete anche ai soggetti di cui all'art. 6 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132. La misura della deduzione forfetaria di L. 30.000 compete una sola volta – per ogni giorno di effettuazione del trasporto – per i trasporti effettuati personalmente dal titolare della autorizzazione oltre l'ambito della regione in cui ha sede l'impresa e delle regioni confinanti.

L'anzidetta deduzione è ammessa a condizione che alla dichiarazione dei redditi venga allegato apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante contenente gli elementi identificativi dei viaggi effettuati nonché gli estremi dei relativi documenti (bolle di accompagnamento, fatture, lettere di vettura) da conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

– al **rigo G30**, il costo dei carburanti e lubrificanti, limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari;

– al **rigo G31**, il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000 e se non si è proceduto, in via alternativa, all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito d'imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 597 del 1973 (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18);

– al **rigo G32**, le minusvalenze patrimoniali conseguenti alla cessione, permuta, ecc. dei beni dell'impresa diversi da quelli da cui derivano i ricavi;

– al **rigo G33**, il totale dei componenti negativi che è dato dalla somma degli importi risultanti nei **righi da G21 a G32**;

– al **rigo G34**, il totale del reddito d'impresa che si ottiene sottraendo l'importo di **rigo G33** da quello di **rigo G14**. Se l'importo di **rigo G33** è superiore a quello di **rigo G14**, si sottrae quest'ultimo dal primo e si ottiene la «perdita»;

– al **rigo G35**, le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.I.R., ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%. Al riguardo si fa rinvio alle istruzioni sull'impresa familiare fornite in precedenza. In questo rigo vanno altresì indicate le quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita:

– se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

– se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non siano familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del T.U.I.R.;

– se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649. Si rileva, infine che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

– al **rigo G36**, il reddito d'impresa (o la perdita); tale importo dovrà essere riportato, unitamente agli altri redditi, al **rigo N1** del Quadro N.

– al **rigo G37**, l'ammontare delle ritenute di acconto subite per la quota spettante all'imprenditore, risultante dai certificati dei sostituti d'imposta che deve poi essere riportato nell' apposito **rigo N20** del Quadro N, unitamente alle altre ritenute subite dall'imprenditore.

Nel rigo **G38**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983, n. 18 nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o idonee bilance elettroniche munite di stampate, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito d'imposta, da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Tale credito compete nella misura del 40 per cento del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito d'imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto. L'ammontare di tale credito d'imposta dovrà essere riportato al **rigo N21** del Calcolo dell'IRPEF, unitamente agli altri crediti d'imposta.

Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Al totale reddito o perdita d'impresa di cui al **rigo G34** vanno aggiunte le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate. Vanno altresì dedotti i redditi esenti ai fini dell'ILOR per i quali dovrà essere compilato l'apposito prospetto in base alle istruzioni precedentemente fornite.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve esser computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei Comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno, in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Si ricava così il reddito netto totale **(rigo G44)** dal quale devono essere dedotte, se si tratta di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma di società, le quote attribuite ai collaboratori familiari o al coniuge, nonché le quote di partecipazione agli utili attribuite agli associati di associazioni in partecipazione.

La differenza **(rigo G46)** costituisce il reddito netto del titolare ai fini dell'ILOR.

Deve essere successivamente indicato l'ammontare della deduzione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. e della ulteriore deduzione spettante ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 120.

Si avverte che per usufruire delle deduzioni previste ai **righi G47 e G48** occorre che il contribuente attesti, nell'apposito riquadro, l'esistenza dei requisiti stabili dalla legge. La falsa attestazione costituisce ipotesi di reato sanzionabile ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge n. 17 del 1985 (reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 5 a 10 milioni di lire).

I dati di reddito netto e di deduzioni devono essere riportati nel **Quadro O** del Mod. 740, unitamente agli altri redditi e deduzioni.

Deduzioni ILOR di cui all'art. 120, comma 1, del T.U.I.R..

Tale deduzione, spetta nella misura del 50% del reddito, con un minimo di L. 6 milioni ed un massimo di L. 12 milioni.

La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno anche per quanto riguarda il minimo e il massimo.

In altre parole, se il contribuente ha lavorato meno di dodici mesi nell'anno, può chiedere la deduzione da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per mese lavorato.

L'ammontare della deduzione richiesta non può superare l'ammontare del reddito stesso.

Ulteriore deduzione ILOR di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R..

Va indicata, per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo e per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione e di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, l'ulteriore deduzione prevista dall'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., pari al 30% del reddito al netto della deduzione sopra indicata. Tale ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a L. 2.000.000 né superiore a L. 4.000.000. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le anzidette imprese artigiane che impieghino, per la maggior parte del periodo d'imposta, rispettivamente, un apprendista ovvero due o più apprendisti.

L'anzidetta deduzione spetta altresì, nei limiti suindicati, per effetto del comma 6 dell'art. 120 del T.U.I.R., agli imprenditori titolari di autorizzazioni all'autotrasporto, soci di organismi cooperativi, esercenti attività di autotrasporto merci per conto terzi, ai quali è applicato il regime previdenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

6. PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVO AI REDDITI DI IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETARIA

Questo prospetto riguarda gli esercenti imprese commerciali in regime forfetario (che compilano il Quadro G) i quali per effetto della proroga per il 1988 della legge "Visentini-ter", siano rimasti per detto anno nel regime forfetario, non optando per quello ordinario nella dichiarazione dei redditi mod. 740/88.

Il dichiarante deve attestare, apponendo la propria firma in calce al prospetto, che le indicazioni ivi contenute sono complete e veritiere.

La omissione delle indicazioni richieste è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni.
Nel caso, invece, di falsità degli elementi indicati si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da cinque a dieci milioni di lire.

Per quanto attiene alle modalità di compilazione del prospetto, si forniscono le seguenti istruzioni:

A – Locali destinati all'esercizio dell'attività.

Negli appositi righi, in riferimento a ciascun locale destinato all'esercizio dell'attività di impresa forfetaria deve essere indicato:

a) l'indirizzo del locale (comune, sigla della provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala e interno);

b) la dimensione del locale, espressa in metri quadrati.

Se trattasi di magazzino o deposito, anche in spazi aperti, deve essere barrata la casella della colonna contrassegnata con l'asterisco in corrispondenza del rigo sul quale sono riportati i dati relativi al magazzino o deposito.

B – Personale addetto all'attività

Vanno indicati il numero e le relative retribuzioni del personale addetto all'attività esercitata, distintamente per dirigenti, impiegati, operai ed altri collaboratori.
Tra gli «altri collaboratori» vanno compresi i soggetti, diversi dai dirigenti, impiegati ed operai, che prestano la loro attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i familiari che collaborano nell'attività, gli associati in partecipazione quando l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro, ecc..

Ai fini della determinazione del numero del personale addetto deve farsi riferimento al numero complessivo delle persone che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, anche se per periodi limitati.

Tra le retribuzioni deve ricomprendersi l'ammontare complessivo dei compensi a qualunque titolo effettivamente corrisposti nell'anno e cioè: gli stipendi, i salari, i contributi previdenziali e assistenziali, il trattamento di fine rapporto o altre indennità e ogni altro emolumento, comunque denominato compresi i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, spettante al personale addetto per l'attività prestata, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

C – Consumi energetici.

Deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta (ancorché non risultante da specifica documentazione) per:

a) qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività;

b) carburanti, lubrificanti e simili comprendendovi quelli (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, ecc.

D – Beni strumentali impiegati.

Va indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1 – il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 2, comma 9 e 10, del decreto-legge n. 853 del 1984, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2 – l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3 – il costo di acquisto (per i beni in proprietà) o il valore normale (per i beni acquisiti a titolo diverso dalla proprietà) di tutti gli altri beni, diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), impiegati nell'esercizio dell'attività.

E – Acquisti effettuati.

Gli imprenditori devono indicare il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo di imposta risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno:

a) Materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie prime che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, ecc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono stati acquistati o, comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

F – Spese per assicurazioni.

Devono essere indicati:

a) il numero complessivo delle polizze di assicurazione a qualsiasi titolo stipulate (furto, incendio, assicurazione per dipendenti, responsabilità civile, ecc.) purché inerenti all'esercizio dell'attività;

b) l'ammontare complessivo dei premi corrisposti nell'anno, a fronte delle assicurazioni stipulate nell'esercizio dell'attività;

c) il capitale assicurato, intentendosi per tale il valore dei beni relativi all'attività, risultante dalle polizze di assicurazione; per i beni assicurati per più rischi (ad esempio furto e incendio) non deve procedersi al cumulo dei valori assicurati, ma va indicato soltanto il maggiore.

REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Riferimenti normativi: art. 5 del T.U.I.R.; D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17; D.L. 14/3/1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13/5/1988, n. 154.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

Generalità

Nel **Quadro H** vanno indicate le quote dei «redditi prodotti in forma associata» spettanti: ai soci delle società di persone, agli artisti e ai professionisti che partecipano a società o associazioni prive di personalità giuridica per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione; ai collaboratori di imprese familiari; ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali.

Qualora tra questi redditi vi siano anche redditi soggetti a tassazione separata di cui alle lettere da g) ad n) dell'art. 16 del T.U.I.R., fermo restando il principio dell'imputazione proporzionale ai soci, ai collaboratori o ai coniuge, gli stessi devono essere indicati nel Quadro M del Modello 740/L-M-A1: il regime di tassazione separata si applica, con riferimento ai soci di società di persone esercenti attività commerciali ed equiparate, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, solo nell'ipotesi di cui alla lettera l) di detto articolo 16.

Società di persone e assimilate

Sono considerate società di persone, sempreché abbiano in Italia la sede legale o amministrativa ovvero l'oggetto principale, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto, le società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, le «società civili» costituite secondo il codice civile del 1865 alle quali risulti tuttora applicabile la disciplina di tale codice (v. art. 204 delle disposizioni transitorie del codice civile e successive modificazioni), nonché le aziende gestite in società da entrambi i coniugi (vedi paragrafi successivi).

I redditi, o le perdite, delle anzidette società sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli con l'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Anche le ritenute d'acconto, eventualmente subite, il credito d'imposta sui dividendi e quello per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonché le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, di cui all'art. 15 del T.U.I.R., vanno ripartiti tra i soci o gli associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili e indipendentemente dal fatto che la società abbia conseguito un reddito o una perdita.

Di conseguenza ciascuno dei soci, se persona fisica, deve dichiarare in questo Quadro le quote del reddito o della perdita della società o associazione e le quote delle ritenute e dei crediti d'imposta, risultanti dalla dichiarazione di questa, che gli sono proporzionalmente imputabili, eccezion fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta non a titolo personale ma nell'esercizio di un'impresa: in tal caso, infatti, la corrispondente quota di reddito deve essere dichiarata nel Quadro 740/F. Le imprese in regime forfetario devono indicare nel presente Quadro anche i redditi inerenti alle partecipazioni assunte nell'esercizio dell'impresa.

Quanto precede vale ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche ai fini dell'imposta locale sui redditi, giacché questa è a carico delle società e deve essere versata a cura delle stesse. Ciascun socio potrà tuttavia portare in deduzione dal reddito complessivo (art. 10 del T.U.I.R.), in relazione alla propria quota di partecipazione agli utili, l'ILOR pagata nell'anno 1988 dalle società o associazioni, con esclusione di quella applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata IRPEF.

Le perdite di società di persone o assimilate che hanno optato per il regime ordinario assumono rilevanza per il socio qualora le stesse superino l'ammontare degli altri redditi del socio. Per ulteriori chiarimenti in ordine al riporto delle perdite di società di persone a contabilità ordinaria si veda il punto 23 delle istruzioni generali.

Imprese familiari

Ferma restando la natura di imprese individuali delle imprese familiari, i relativi redditi (così come le ritenute d'acconto, i crediti d'imposta sui dividendi, quelli per imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ma esclusi i crediti d'imposta per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa di cui alla citata legge n. 18 del 1983 che spettano al solo titolare dell'impresa familiare) sono imputati, per un ammontare complessivo non superiore al 49 per cento del reddito dichiarato dall'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
L'imputazione del reddito al familiare che collabora nell'impresa è effettuata a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nella impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

L'attestazione indicata nella lettera c) che precede è posta in calce al Quadro H e dovrà essere sottoscritta dal collaboratore familiare.

La compilazione del presente quadro è subordinata alla realizzazione di un reddito da parte dell'impresa, e non anche in caso di perdita, ciò in quanto i familiari collaboratori, tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

Aziende gestite in comunione da coniugi

Per le aziende gestite da entrambi i coniugi, ai fini dell'imputazione delle quote di reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, si applica: alle aziende gestite in società da coniugi (tenute alla presentazione del Mod. 750), quanto detto in precedenza per le società di persone ed assimilate; negli altri casi, vanno seguite le modalità di compilazione del quadro già illustrate con riferimento alle imprese familiari esclusa la dichiarazione di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente, posta in calce al Quadro H.

Modalità di compilazione del quadro

Riquadro contenente i dati identificativi

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società, all'associazione, all'impresa familiare, all'azienda coniugale in cui il dichiarante partecipa. In esso vanno indicati il codice fiscale, il cognome (o la denominazione), il nome, il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.
La casella "contabilità ordinaria" va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone o assimilata a contabilità ordinaria.

Riquadro di determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR

In questo riquadro devono essere indicati:

- a colonna 10, il reddito totale della società di persone o assimilata, dell'associazione fra artisti o professionisti, dell'azienda gestita in società fra coniugi, come risultante dal rispettivo Mod. 750 (preceduto dal segno «meno» in caso di perdita) ovvero il reddito dell'impresa familiare (o dell'azienda coniugale non gestita in società tra i coniugi)

determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come risultante dal Quadro 740/A1, dal Quadro 740/F o dal Quadro 740/G compilato dal titolare.

Le successive colonne 11, 12 e 13 possono riguardare sia i soci delle società di persone o assimilate e i coniugi che gestiscono in comune aziende coniugali, sia i collaboratori di imprese familiari, sia gli associati. La colonna 14 riguarda i soci di società di persone e assimilate (o i coniugi nell'ipotesi di aziende coniugali gestite in società) e gli associati, mentre le successive colonne 15, 16 e 17 interessano solamente il coniuge nell'ipotesi di azienda coniugale non gestita in società.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori sono esclusi dall'ILOR.

I dati da riportare nelle colonne sopra indicate devono essere desunti dal prospetto rilasciato dalla società e firmato da chi ha sottoscritto la dichiarazione Mod. 750 e da quello rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, o dal coniuge nell'ipotesi di azienda coniugale non gestita in società. Tale prospetto deve essere allegato al Quadro H.

In particolare, dal prospetto rilasciato dalla società o associazione, devono risultare, oltre ai dati identificativi della società e del socio: il reddito dichiarato agli effetti dell'IRPEF dovuta dai soci o associati ovvero la perdita subita; le quote di reddito (o perdita), di ritenute d'acconto, di crediti d'imposta, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotta all'estero) e di ILOR, imputabili al singolo socio o associato; l'indicazione che la società ha tenuto la contabilità ordinaria, al fine di consentire al socio – in caso di perdita – l'eventuale riporto nei periodi d'imposta successivi della differenza, non compensata nell'anno 1988, tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria ed i redditi posseduti, ovvero se la società è stata in regime forfetario, al fine di consentire al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 13 del T.U.I.R. Dal prospetto deve altresì risultare l'eventuale quota, spettante al socio imprenditore, degli interessi ed altri proventi, esenti da imposta, delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e delle altre obbligazioni esenti, che non sono stati portati a riduzione degli interessi passivi propri della società partecipata e che vanno tenuti presenti dal socio imprenditore ai fini della deducibilità dei propri interessi passivi, per la parte che eccede l'ammontare complessivo di quelli esenti sopra individuati e di quelli esenti eventualmente conseguiti in forma diretta dal socio stesso.

Per le società semplici dovranno risultare dal prospetto anche gli oneri di cui al comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R. sostenuti dalle dette società.
I soci delle società semplici devono riportare l'ammontare dell'ILOR ad essi imputato nella colonna 14 del Quadro mentre gli altri oneri deducibili di cui al comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R. devono essere riportati nei relativi riquadri del Quadro P.

Per quanto riguarda il prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, devono risultare, oltre ai dati identificativi dell'imprenditore e del collaboratore familiare: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tali redditi, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta (escluso quello per i registratori di cassa che compete al solo titolare dell'impresa familiare o al coniuge imprenditore), delle imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotta all'estero); l'indicazione eventuale che l'imprenditore ha adottato il regime forfetario, al fine di consentire al collaboratore familiare di fruire della detrazione di cui all'art. 13 del T.U.I.R.
Se dai suddetti prospetti risultano redditi soggetti a tassazione separata, gli stessi dovranno essere riportati da ciascun partecipante nel Quadro M.

Va altresì ricordato che i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva e per i registratori di cassa, determinati in base ai dati risultanti dai suddetti prospetti, non vanno indicati nel presente Quadro, bensì nel Quadro N.

Per quanto riguarda le quote dei crediti d'imposta imputabili ai soci, ai collaboratori familiari o al coniuge si precisa che: il totale dei crediti d'imposta sui dividendi indicato al **rigo H8**, colonna 12, va riportato (sommato eventualmente agli importi dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai Quadri F ed I) al **rigo N5** del Quadro N.

Gli altri crediti d'imposta (per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa; per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo), risultanti dai prospetti rilasciati dalla società o dal titolare dell'impresa familiare, vanno sommati agli altri crediti d'imposta eventualmente spettanti per altro titolo e il totale complessivo va riportato al **rigo N21** del Quadro N.

Il totale dell'ILOR indicato nel **rigo H8**, colonna 14, va sommato agli altri eventuali oneri deducibili e riportato al **rigo N3** del Quadro N.

Si precisa che nel **rigo H9** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone o assimilate a contabilità ordinaria eventualmente indicate nei **righi** da **H1** ad **H7**.

Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio ai fini dell'eventuale riporto, nei periodi d'imposta successivi, della differenza non compensata nell'anno 1988 tra le perdite d'impresa in regime ordinario e i redditi percepiti in detto anno. Per ulteriori chiarimenti si rinvia al punto 23 delle istruzioni generali.

Il socio, l'associato, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa in regime forfetario o da lavoro autonomo per un importo inferiore a L. 6.000.000, devono indicare al **rigo H10** l'importo della partecipazione al fine di calcolare correttamente l'ulteriore detrazione di cui all'art. 13 del T.U.I.R.

In calce al quadro H è, infine, posta la dichiarazione richiesta dall'art. 5, comma quattro, lett. c) del T.U.I.R., con la quale il collaboratore familiare attesta di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

REDDITI DI CAPITALE

Riferimenti normativi: artt. 14, 41-45 e 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 197; artt. 26, ultimo comma, 27 e 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; artt. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

GENERALITÀ

Il **Quadro I** si compone di due Sezioni: nella prima vanno indicati gli utili di cui ai **righi da I/1 a I/7**; nella seconda gli altri redditi di capitale elencati ai **righi da I/8 a I/15**.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1988 senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli. Non devono essere dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 emessi successivamente al 20 settembre 1986; gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; i proventi delle accettazioni bancarie; i proventi dei titoli atipici e dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare; gli utili delle società cooperative di cui all'art. 20 della legge n. 216 del 1974; gli utili delle azioni di risparmio sui quali è stata applicata la ritenuta "secca" del 15%, ecc.). Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite egli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali con contabilità ordinaria, che non devono indicarsi in questo quadro ma in quello relativo ai redditi di impresa (Quadro 740/F).

Per le imprese che nell'anno 1988 sono state in regime forfetario, in base all'art. 2, comma 9, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, come prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 6 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni nella 16 maggio 1988, n. 154, i redditi di capitale non entrano a cômporre il reddito di impresa in quanto non sono inquadrabili nè tra i ricavi nè tra le plusvalenze a cui si riferisce la suddetta disposizione e devono pertanto essere dichiarati in questo quadro (anzichè nel Quadro 740/G) nel periodo di imposta in cui sono stati percepiti.

I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del Quadro, devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al quadro stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nell'anno 1988 e il credito di imposta di cui all'art. 15 del T.U.I.R., che va riportato nel rigo N21 del Quadro N, secondo le modalità indicate nelle istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione.

SEZIONE I

In questa Sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura e compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici nonchè dagli enti indicati alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R. aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonchè quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo. Devono essere incluse anche le azioni ricevute in distribuzione gratuita e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse.

Tuttavia, se e nella misura in cui l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute e la distribuzione gratuita di azioni di nuova emissione siano avvenuti mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi, dai sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, dagli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, da versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o da saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili. In questo caso, la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli dianzi citati, a partire dal meno recente e ferma restando la precedenza alle riserve di rivalutazione monetaria non esenti da imposte (art. 8, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72). Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, della società; in tali casi l'utile è costituito dalla parte che eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi dianzi citati rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata del prezzo pagato per l'acquisto di queste ed il loro prezzo di emissione. Ai fini del calcolo dell'eccedenza tassabile il capitale sociale va assunto al netto della parte derivante dal passaggio capitale delle riserve o fondi più sopra elencati. Questa disciplina va applicata anche agli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e, in quanto compatibile, agli utili derivanti dalla partecipazione nelle società indicate nell'art. 5 del T.U.I.R. (art. 6 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Per quanto concerne il credito d'imposta si rammenta che esso compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25%) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonchè, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti di cui all'art. 87 lett. b) del T.U.I.R., quando la delibera sia stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella minor misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b) del D.P.R. n. 917 prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito d'imposta non compete se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Ciò premesso, si forniscono gli opportuni chiarimenti ai fini della dichiarazione degli utili, compresi gli acconti, percepiti nel 1988.

Nel **rigo I1** devono essere indicati: a colonna 1, gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1988 la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; a colonna 2, il credito d'imposta, da calcolare nella misura di 9 sedicesimi dell'importo di colonna 1; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I2** devono essere indicati: a colonna 1, gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1988 la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; a colonna 2, il credito d'imposta nella misura di un terzo dell'importo di colonna 1; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I3** vanno indicati: a colonna 1, l'ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nell'anno 1988, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b) del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988; a colonna 2, il credito d'imposta da calcolare nella misura di 9 sedicesimi dell'importo di colonna 1; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I4** vanno indicati: a colonna 1, l'ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1988, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b) del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, per i quali non compete il credito d'imposta; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I5** vanno indicati: a colonna 1, l'ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, distribuiti da enti di cui all'art. 87, lett. c) del T.U.I.R., e percepiti nel 1988; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I6** vanno indicati: a colonna 1, l'ammontare degli utili distribuiti da società estere di ogni tipo per i quali non compete il credito d'imposta; a colonna 3, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I7** vanno riportati i totali delle somme indicate nelle colonne da 1 a 3.

SEZIONE II

In questa Sezione al **rigo I8**, colonna 1, vanno indicati i redditi derivanti da capitali dati a mutuo, indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi vanno computati al saggio legale del 5% annuo. Se nel titolo non sono stabilite la scadenze, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta, salvo prova contraria. La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», dai soci, dagli associati e dai partecipanti rispettivamente alle società commerciali, alle associazioni ed ai consorzi, purchè dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi non risulti che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo. Si intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale (attuale o futuro), ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società. Non devono essere dichiarati, perchè esenti, gli interessi dei mutui contratti all'estero per i quali, anteriormente al 1° gennaio 1974, sia stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti con soggetti diversi dalle istituzioni creditizie e dall'amministrazione postale, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I9** colonna 1, sono da indicare le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.); sono equiparate alla rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.). Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al **rigo I10**, colonna 1, sono da indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti di reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un non imprenditore, o anche da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, costituisce reddito di capitale e deve essere qui dichiarato. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al **rigo I11**, colonna 1, vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente prestazione di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nel caso in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro, la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito Quadro E, Sez. II, del Mod. 740/E. Nella colonna 2, vanno indicate le ritenute d'acconto subite. Nello stesso **rigo I11**, colonna 1, vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Anche per tali utili, le ritenute subite vanno indicate a colonna 2 del **rigo I11**.

Al **rigo I12**, colonna 1, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidatati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. A colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite. Non vanno dichiarati in questo quadro ma nel Mod. 740/M Sezione VI, gli utili di che trattasi qualora il periodo di durata del rapporto sia superiore a cinque anni.

Al **rigo I13**, colonna 1, va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente **rigo I8** e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti. Nella colonna 2, vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I14**, colonna 1, vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dai redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione di relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I15** vanno sommati gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 dei **righi I8 a I14**.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni. Pertanto la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, di cui al **rigo I16** i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia). Si ottiene così il totale da dedurre dal **rigo I16** che deve essere indicato **rigo I17**. Al **rigo I18**, «reddito netto», risulta, per differenza, l'ammontare complessivo assoggettabile all'imposta locale sui redditi. I dati di cui al **rigo I18** devono essere riportati al rigo O1 del Quadro O.
Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme percepite e le ritenute subite. **Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.**

Coloro che hanno dichiarato redditi di cui alla Sezione I devono compilare l'apposita distinta acclusa alle presenti istruzioni da allegare al **Quadro I**, nella quale dovranno essere indicati anche i dati relativi alle azioni gratuite ricevute o all'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati. I risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per esemplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ E

REDDITI 1988

lavoro autonomo

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE	

QUADRO E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I – Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

N. ORD.					
	Attività esercitata	descrizione		anno di inizio attività	codice attività
E1	Luogo di esercizio dell'attività	1 comune	2 prov.	3 frazione, via, numero civico, scala e interno	4 cap
E2	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili				
E3	Quote di indennità per le cessazioni di rapporti di lavoro maturate nell'anno			E3	.000
E4	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero			E4	.000

A – DETERMINAZIONE ORDINARIA

N. ORD.			1		2
E5	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione	E5	.000		
E6	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	E6	.000		
E7	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	E7	.000		
E8	**Totale compensi** (sommare gli importi da rigo E5 a rigo E7)			E8	.000
E9	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	E9	.000		
E10	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	E10	.000		
E11	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	E11	.000		
E12	Compensi corrisposti a terzi	E12	.000		
E13	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	E13	.000		
E14	Interessi passivi	E14	.000		
E15	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	E15	.000		
E16	Spese per energia elettrica	E16	.000		
E17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande e spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L.) Ammontare deducibile (massimo 3% di rigo E8)	E17	.000		
E18	Altre spese documentate	E18	.000		
E19	**Totale spese ed oneri deducibili** (sommare gli importi da rigo E9 a rigo E18)			E19	.000
E20	**Reddito netto (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (sottrarre l'importo di rigo E19 da quello di rigo E8, sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			E20	.000
E21	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)			E21	.000

B – DETERMINAZIONE FORFETARIA (D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 154 del 1988)

N. ORD.			1 RIDUZIONE DEL 16%	2 RIDUZIONE DEL 21%	3 TOTALE	4
E22	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione (**)	E22	.000	.000	.000	
E23	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	E23	.000	.000	.000	
E24	**Totale compensi** (sommare gli importi di rigo E22 e rigo E23, distintamente per colonna; il totale di col. 3 va riportato a col. 4)	E24	.000	.000	.000	.000
E25	Riduzione forfetaria (moltiplicare gli importi delle col. 1 e 2 del rigo E24 per i corrispondenti coefficienti di riduzione, riportandone la somma a col. 3)	E25	.000	.000	.000	
E26	Spese per il personale dipendente			E26	.000	
E27	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relative alla attività propria (**)		84% del relativo ammontare	E27	.000	
E28			79% del relativo ammontare	E28	.000	
E29	Quote di ammortamento dei beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività			E29	.000	
E30	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (**)			E30	.000	
E31	**Totale spese ed oneri deducibili** (sommare gli importi da rigo E25 a rigo E30, col. 3)				E31	.000
E32	**Reddito netto (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (sottrarre l'importo di rigo E31 da quello di rigo E24, col. 4, sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)				E32	.000
E33	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)				E33	.000

(*) Nei righi E7 ed E23 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 D.P.R. n. 600 del 1973) relativi al 1988 e che il contribuente dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni nella Legge n. 516 del 1982.

(**) Compensi e/o spese di cui all'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1988 (vedere istruzioni).

SEZIONE II – Altri redditi di lavoro autonomo

N. ORD.	Attività esercitata	descrizione

E34	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero		E34	.000
	DETERMINAZIONE DEL REDDITO			
E35	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	E35 .000		
E36	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	E36 .000		
E37	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	E37 .000		
E38	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	E38 .000		
E39	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	E39 .000		
E40	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	E40 .000		
E41	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo E35 a rigo E40)		E41	.000
E42	Deduzione forfetaria (10%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E35	E42 .000		
E43	Deduzione forfetaria (30%) delle spese di produzione dei proventi di cui al rigo E37	E43 .000		
E44	Deduzione forfetaria (15%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E40	E44 .000		
E45	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo E42 a rigo E44)		E45	.000
E46	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (sottrarre l'importo di rigo E45 da quello di rigo E41; sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)		E46	.000
E47	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)		E47	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO A DETERMINAZIONE FORFETARIA
(Art. 2, comma 29, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella L. n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito nella L. n. 154 del 1988)
(Interessa i compilatori del quadro E sezione I-B)

	1 (*)	2 comune	3 prov.	4 frazione, via, numero civico, scala e interno	5 metri quadrati
A UBICAZIONE E DIMENSIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					

		1 numero	2 retribuzioni
B PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	impiegati		.000
	operai		.000
	altri collaboratori		.000
C CONSUMI DI	energia		.000
	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione		.000

D BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
	beni in locazione finanziaria	.000
	altri beni	.000
E SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
	premio annuo corrisposto	.000
	capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 154 del 1988, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

(*) Indicare con il segno (x) i locali adibiti a magazzino e/o deposito

Firma ....

Annotazioni ______________________________

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni nella Legge n. 516 del 1982, e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili del 1988, sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. In questo spazio, inoltre, dovrà essere indicato specificatamente l'importo dei compensi che si intende regolarizzare agli effetti di cui sopra.

OPZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1988 (ART. 2, COMMI 19 e 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, PROROGATA DALL'ART. 8, COMMA 1, DEL D.L. N. 70 DEL 1988, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 154 DEL 1988).

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1988, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. (Barrare la casella) ☐

Si allegano

N. ______ certificati dei sostituti d'imposta   Data ______

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ F

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE	

REDDITI 1988

impresa in regime ordinario

QUADRO F REDDITI DI IMPRESA

N. ORD.									
	Attività esercitata	descrizione			anno di inizio attività	codice attività	artigiani	n. apprendisti	
F1	Luogo di esercizio dell'attività	1 comune	2 prov.	3 frazione, via, numero civico, scala e interno			4 cap	5 N° punti di attività	
F2	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili								
F3	Redditi di impresa prodotti all'estero							F3 [6]	.000

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ORD.	STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
F4	Beni materiali ammortizzabili	.000	.000	.000	.000
F5	Beni materiali non ammortizzabili	.000	.000	.000	.000
F6	Beni immateriali e spese relative a più esercizi	.000	.000	.000	.000
F7	Partecipazioni in società di ogni tipo e titoli obbligazionari	.000	.000	.000	.000
F8	Scorte di merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati	.000			.000
F9	Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione	.000			.000
F10	Scorte di prodotti finiti	.000			.000
F11	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000			.000
F12	Cassa	.000			.000
F13	Crediti verso la clientela	.000	.000	.000	.000
F14	Crediti verso banche	.000			.000
F15	Altri crediti e attività	.000			.000
F16	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000	.000	.000
F17	Capitale netto	.000	.000	.000	.000
F18	Fondo rivalutazione monetaria	.000			.000
F19	Fondo accantonamento di quiescenza e previdenza	.000	.000	.000	.000
F20	Fondo ammortamento	.000	.000	.000	.000
F21	Fondo svalutazione crediti	.000	.000	.000	.000
F22	Altri fondi	.000	.000	.000	.000
F23	Debiti verso fornitori	.000	.000	.000	.000
F24	Debiti verso banche	.000			.000
F25	Altri debiti e passività	.000			.000

N. ORD.	PERDITE	1 SALDO DI BILANCIO	N. ORD.		4 SALDO DI BILANCIO
F26	Esistenze iniziali	.000	F33	Ammortamenti anticipati	.000
F27	Spese dei beni destinati alla rivendita e alla produzione	.000	F34	Accantonamenti per rischi su crediti	.000
F28	Spese per l'acquisizione di servizi	.000	F35	Altri accantonamenti	.000
F29	Oneri relativi al personale dipendente	.000	F36	Altri costi, oneri e spese	.000
F30	Altri oneri di produzione e vendita	.000	F37	Sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali	.000
F31	Interessi passivi	.000	F38	**Utile dell'esercizio**	.000
F32	Ammortamenti ordinari	.000			

N. ORD.	PROFITTI	1 SALDO DI BILANCIO	N. ORD.		4 SALDO DI BILANCIO
F39	Ricavi di esercizio	.000	F43	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
F40	Dividendi e utili da partecipazione	.000	F44	Rimanenze finali	.000
F41	Interessi attivi	.000	F45	**Perdita di esercizio**	.000
F42	Altri proventi	.000			

ALTRI DATI

N. ORD.			N. ORD.		
F46	Utili in sospensione d'imposta	.000	F50	Saldo fiscale del fondo accantonamento di quiescenza e previdenza	.000
F47	Dividendi e utili percepiti nell'esercizio	.000	F51	Saldo fiscale del fondo ammortamento	.000
F48	Valore contrattuale dei beni assunti in locazione finanziaria	.000	F52	Saldo fiscale del fondo svalutazione crediti	.000
F49	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi	.000	F53	Saldo fiscale relativo ad altri fondi	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

F54	**Utile netto o perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite**			F54	.000
	Variazioni in aumento				
F55	Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 53, comma 2, del T.U.I.R.)	F55	.000		
F56	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	F56	.000		
F57	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F57	.000		
F58	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.)	F58	.000		
F59	Redditi derivanti dalla partecipazione dell'impresa in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello stato, di cui all'art. 5 del T.U.I.R., determinati a norma dello stesso articolo	F59	.000		
F60	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa	F60	.000		
F61	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo F60	F61	.000		
	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T.U.I.R.				
F62	a) relative ai servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59 T.U.I.R.)	F62	.000		
F63	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 T.U.I.R.)	F63	.000		
F64	c) relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61 T.U.I.R.)	F64	.000		
F65	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del T.U.I.R.	F65	.000		
F66	Compensi per il lavoro prestato o per l'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli minori ed assimilati, dagli ascendenti, dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del T.U.I.R. (art. 62, comma 2, del T.U.I.R.)	F66	.000		
F67	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del T.U.I.R.)	F67	.000		
F68	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4, del T.U.I.R.	F68	.000		
F69	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1, del T.U.I.R.	F69	.000		
F70	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera p), del T.U.I.R.	F70	.000		
F71	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del T.U.I.R.	F71	.000		
	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte				
F72	a) relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68 del T.U.I.R.)	F72	.000		
F73	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69 del T.U.I.R.)	F73	.000		
F74	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del T.U.I.R.)	F74	.000		
F75	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del T.U.I.R.	F75	.000		
	Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte				
F76	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R. (art. 70 del T.U.I.R.)	F76	.000		
F77	b) per rischi su crediti (art. 71 del T.U.I.R.)	F77	.000		
F78	c) per rischi di cambio (art. 72 del T.U.I.R.)	F78	.000		
F79	d) per altre finalità (art. 73 del T.U.I.R.)	F79	.000		
F80	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del T.U.I.R.)	F80	.000		
F81	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R.	F81	.000		
	Altre variazioni in aumento				
F82		F82	.000		
F83		F83	.000		
F84	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F55 a rigo F83)			F84	.000
	Variazione in diminuzione				
F85	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d'imposta, da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F85	.000		
F86	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo F59	F86	.000		
F87	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo F59	F87	.000		
F88	Proventi degli immobili di cui al rigo F60	F88	.000		
F89	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4, del T.U.I.R.)	F89	.000		
F90	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del T.U.I.R.)	F90	.000		
F91	Ammontare del credito di imposta, se imputato al conto economico	F91	.000		
	Altre variazioni in diminuzione				
F92		F92	.000		
F93		F93	.000		
F94	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F85 a rigo F93)			F94	.000

Rigo	Descrizione	Rigo	Importo
F95	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (somma algebrica di rigo F84 e di rigo F94)	F95	+ .000 – .000
F96	**Reddito d'impresa (o perdita)** (somma algebrica di rigo F54 e di rigo F95)	F96	+ .000 – .000
F97	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell' art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e dell'art. 5, comma 2, della L. n. 113 del 1987	F97	.000
F98	**Totale reddito d'impresa (o perdita)**	F98	.000
F99	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagine successive), o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai lavoratori dipendenti e agli associati di associazioni in partecipazione	F99	.000
F100	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza all'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)	F100	.000
F101	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (per la quota spettante all'imprenditore; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N5)	F101	.000
F102	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (in base alla documentazione allegate e nei limiti stabiliti dalla legge; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N21)	F102	.000
F103	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)	F103	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Rigo	Descrizione	Rigo	Importo parziale	Rigo	Importo
	Componenti positivi				
F104	Reddito d'impresa di cui al rigo F96	F104	.000		
F105	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	F105	.000		
F106	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, come indicate al rigo F87 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F106	.000		
	Altri componenti positivi				
F107		F107	.000		
F108		F108	.000		
F109	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo F104 a rigo F108)			F109	.000
	Componenti negativi				
F110	Perdita d'impresa di cui al rigo F96	F110	.000		
F111	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	F111	.000		
F112	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo F59 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F112	.000		
F113	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a) del T.U.I.R.)	F113	.000		
F114	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo F60	F114	.000		
	Altri componenti negativi				
F115		F115	.000		
F116		F116	.000		
F117	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo F110 a rigo F116)			F117	.000
F118	**Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali** (sottrarre l'importo di rigo F117 da quello di rigo F109, indicando zero se l'importo è negativo)			F118	.000
F119	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)			F119	.000
F120	**Reddito al lordo delle erogazioni liberali**			F120	.000
F121	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e dell'art. 5, comma 2, della L. n. 113 del 1987			F121	.000
F122	**Reddito al netto delle erogazioni liberali**			F122	.000
F123	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai lavoratori dipendenti e agli associati di associazioni in partecipazione			F123	.000
F124	**Reddito netto del titolare** (indicando zero se l'importo è negativo; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			F124	.000
F125	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (come da attestazione sottostante; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			F125	.000
F126	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (come da attestazione sottostante; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			F126	.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione.

Firma ....

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	N. ORD.	1 Importo complessivo	2 Quota costante imputabile all'esercizio
	F127	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
F128			19	19		.000			19	19		.000
F129			19	19		.000			19	19		.000
F130			19	19		.000			19	19		.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	Dati	QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
F131	1 codice fiscale · 2 cognome · 3 sesso · 4 nome · 5 comune di nascita · 6 prov. · 7 data di nascita	.000	.000	.000
F132	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
F133	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
F134	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
F135	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (art. 10 della Legge n. 904 del 1977)

N. ORD.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	3 VALORE ATTRIBUITO ALL'AZIENDA	4 COSTO FISCALE ALLA DATA DEL CONFERIMENTO	5 VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA BILANCIO	REALIZZI DELLA PARTECIPAZIONE: 6 ESERCIZI PRECEDENTI	REALIZZI DELLA PARTECIPAZIONE: 7 NELL'ESERCIZIO
F136	1 denominazione · 2 numero di codice fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
F137	1 · 2	.000	.000	.000	.000	.000

Annotazioni

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1, comma 4, del D. L. n. 429 del 1982, *convertito con modificazioni* nella Legge n. 516 del 1982, e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive non annotati nelle scritture contabili del 1988, sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. In questo spazio, inoltre, dovrà essere indicato specificatamente l'importo dei ricavi, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive che si intende regolarizzare agli effetti di cui sopra.

OPZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1988 (ART. 2, COMMI 19 e 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, PROROGATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 70 DEL 1988, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 154 DEL 1988).

a) Si comunica di aver optato, *nella dichiarazione di inizio attività IVA* presentata nell'anno 1988, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

b) Si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.L. N. 69 del 1989

c) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non superano 18 milioni di lire, di optare per il *regime di contabilità semplificata* con effetto per almeno un triennio per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

d) *Si dichiara, se i ricavi* conseguiti nell'anno 1988 non superano 360 milioni di lire, di optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto per almeno un triennio per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

(Barrare le caselle che interessano)

Si allegano

N. certificati dei sostituti d'imposta

N. prospetti e documenti

N. modelli RAD Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ G

REDDITI 1988

impresa in regime forfetario

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ (Barrare la relativa casella)

CODICE FISCALE

QUADRO G REDDITI DI IMPRESA

N. ORD.			
	Attività esercitata	descrizione / anno di inizio attività / codice attività / artigiani / n. apprendisti	
G1	Luogo di esercizio dell'attività	1 comune / 2 prov. / 3 frazione, via, numero civico, scala e interno / 4 cap	
G2	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili		
G3	Quote di indennità per le cessazioni di rapporti di lavoro maturate nell'anno	G3	.000
G4	Redditi di impresa prodotti all'estero	G4	.000
G5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1988	G5	.000
G6	Ammontare differenza da conferimento di azienda in sospensione di imposta (art. 10 della Legge n. 904 del 1977)	G6	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Componenti positivi

N. ORD.					
G7	Corrispettivi per la cessione di beni, di materie prime, semilavorati ecc. e per la prestazione di servizi (*)	G7	.000		
G8	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari (*)	G8	.000		
G9	Valore normale dei corrispettivi in natura, dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (*)	G9	.000		
G10	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	G10	.000		
G11	**Totale ricavi** (sommare gli importi da rigo G7 a rigo G10)			G11	.000
G12	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante), realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società o destinazione all'uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi (*)			G12	.000
G13	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante), relative a corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)			G13	.000
G14	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo G11 a rigo G13)			G14	.000

Componenti negativi

N. ORD.	1 N. VOCE	2 RICAVI	3 % DI RIDUZIONE	4 RIDUZ. FORFETARIA
G15		.000		.000
G16		.000		.000
G17		.000		.000
G18		.000		.000
G19		.000		.000
G20		.000		.000

N. ORD.					
G21	Totale riduzione forfetaria (sommare gli importi di col. 4 da rigo G15 a rigo G20)	G21	.000		
G22	Spese per il personale dipendente	G22	.000		
G23	Interessi passivi (*)	G23	.000		
G24	Quote di ammortamento dei beni strumentali	G24	.000		
G25	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (*)	G25	.000		
G26	Provvigioni corrisposte ed intermediari (*) — senza deposito 83% del relativo ammontare	G26	.000		
G27	Provvigioni corrisposte ed intermediari (*) — con deposito 78% del relativo ammontare	G27	.000		
G28	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi (71% del relativo ammontare)	G28	.000		
G29	Deduzione forfetaria per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione oltre l'ambito della regione in cui ha sede l'impresa e delle regioni confinanti	G29	.000		
G30	Spese per acquisto di carburanti e di lubrificanti (limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari)	G30	.000		
G31	Costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000	G31	.000		
G32	Minusvalenze patrimoniali (*)	G32	.000		
G33	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo G21 a rigo G32)			G33	.000
G34	**Totale reddito d'impresa (o perdita)** (sottrarre l'importo di rigo G33 da quello di rigo G14)			G34	.000
G35	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e agli associati in partecipazione			G35	.000
G36	**Reddito d'impresa (o perdita)** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			G36	.000
G37	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)			G37	.000
G38	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (in base alla documentazione allegata e nei limiti stabiliti dalla legge; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N21)			G38	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI (art. 54, comma 4, del T.U.I.R.)	N. ORD.	1 Importo complessivo	2 Quota costante imputabile all'esercizio
	G39	.000	.000

(*) Corrispettivi, costi, spese, plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985 prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1988 (vedere istruzioni).

(**) Nei righi G10 e G13 vanno indicati i corrispettivi e le plusvalenze non annotate nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1988 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

G40	Totale reddito d'impresa (o perdita) di cui al rigo G34	G40	.000
G41	da aggiungere: – perdite di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2, del T.U.I.R.)	G41	.000
G42	da dedurre: – redditi di attività commerciale esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2, del T.U.I.R.)	G42	.000
G43	– redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	G43	.000
G44	**Reddito netto totale**	G44	.000
G45	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa *familiare o al coniuge* di azienda coniugale non gestita in forma societaria e agli associati di associazioni in partecipazione	G45	.000
G46	**Reddito netto del titolare** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	G46	.000
G47	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (come da attestazione sottostante; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	G47	.000
G48	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (come da attestazione sottostante; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	G48	.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione. Firma

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
G49			19	19		.000			19	19		.000
G50			19	19		.000			19	19		.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

		8 QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	9 QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO
G51	1 codice fiscale · 2 cognome · 3 sesso · 4 nome · 5 comune di nascita · 6 prov. · 7 data di nascita	.000	.000
G52	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000
G53	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000
G54	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000
	Totali	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta. Firma ....

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETARIA

(Art. 2, comma 29, del D. L. n. 853 del 1984, convertito nella L. n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito nella L. n. 154 del 1988)

A	UBICAZIONE E DIMENSIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	1 (*)	2 comune	3 prov.	4 frazione, via, numero civico, scala e interno	5 metri quadrati

B PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ		1 numero	2 retribuzioni
	dirigenti		.000
	impiegati		.000
	operai		.000
	altri collaboratori		.000

C CONSUMI DI		
	energia	.000
	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000

D BENI STRUMENTALI IMPIEGATI		
	beni ammortizzabili	.000
	beni in locazione finanziaria	.000
	altri beni	.000

E ACQUISTI DI		
	materie prime, semilavorati e materie sussidiarie	.000
	merci e relative materie sussidiarie	.000

F SPESE PER ASSICURAZIONI		
	numero delle polizze	
	premio annuo corrisposto	.000
	capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1988, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

(*) Indicare con il segno (x) i locali adibiti a magazzino e/o deposito Firma ....

Annotazioni ______________________________

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1, comma 4, del D. L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni nella Legge n. 516 del 1982, e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive non annotati nelle scritture contabili del 1988, sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta in corso al momento della *presentazione* della dichiarazione. In questo spazio, inoltre, dovrà essere indicato specificatamente l'importo dei ricavi, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive che si intende regolarizzare agli effetti di cui sopra.

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.L. N. 69 DEL 1989 (barrare la casella che interessa).

a) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non superano 18 milioni di lire, di optare per il regime di contabilità semplificata con effetto per almeno un triennio per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

b) Si dichiara, *se i ricavi conseguiti nell'anno* 1988 non superano 360 milioni di lire, di optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto per almeno un triennio per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

Si allegano:

N. ____ certificati dei sostituti d'imposta Data ____

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ H

REDDITI 1988

partecipazione

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO H REDDITI DI PARTECIPAZIONE

IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE, IN ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI, IN IMPRESE FAMILIARI E IN AZIENDE CONIUGALI

N. ORD.	DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, DELL'IMPRESA FAMILIARE O DELL'AZIENDA CONIUGALE			
H1	1 codice fiscale	2 cognome o denominazione	3 nome	4 contabilità ordinaria ☐
	5 codice attività / 6 comune di residenza	7 prov.	8 frazione, via e numero civico	9 cap.
H2	1	2	3	4 ☐
	5 / 6	7	8	9
H3	1	2	3	4 ☐
	5 / 6	7	8	9
H4	1	2	3	4 ☐
	5 / 6	7	8	9
H5	1	2	3	4 ☐
	5 / 6	7	8	9
H6	1	2	3	4 ☐
	5 / 6	7	8	9
H7	1	2	3	4 ☐
	5 / 6	7	8	9

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente)

N. ORD.	10 Reddito totale della società o associazione, dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale	IRPEF – Quote imputabili al socio o associato, al collaboratore familiare o al coniuge: 11 del reddito	12 del credito d'imposta sui dividendi	13 delle ritenute d'acconto	14 dell'ILOR deducibile ai fini dell'IRPEF dovuta dai soci o associati	ILOR (soltanto per coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria): 15 Quote di reddito	Deduzioni: 16 di cui all'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.	17 di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.
H1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H8	Totali	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

H9	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000	H10 Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari e in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R.	.000
H11	Credito d'imposta per i registratori di cassa (solo per i soci di società di persone ed equiparate e per i coniugi di aziende coniugali gestite in forma societaria; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N21)	.000	H12 Numero apprendisti	

Sommare l'importo di rigo H8 col. 11 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo H8 col. 12 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N5; sommare l'importo di rigo H8 col. 13 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20; sommare l'importo di rigo H8 col. 14 agli altri oneri deducibili e riportare il totale al rigo N3; sommare l'importo di rigo H8 col. 15 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare gli importi di rigo H8 col. 16 e 17 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE DELL'IMPRESA FAMILIARE (Art. 5, comma 4, del T.U.I.R.).
Si attesta di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Firma ....

Si allegano:

N. .... certificati dei sostituti d'imposta

N. .... prospetti e documenti .... Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ I

REDDITI 1988

capitale

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO I REDDITI DI CAPITALE

(indicare i redditi percepiti nell'anno 1988 esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I – Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

N. ORD.	TIPO DI DIVIDENDO		1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
I 1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	I 1	.000	.000	.000
I 2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	I 2	.000	.000	.000
I 3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	I 3	.000	.000	.000
I 4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	I 4	.000		.000
I 5	Utili anche in natura derivanti da partecipazione in società ed enti di cui all'art. 87, lett. c), del T.U.I.R.	I 5	.000		.000
I 6	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo.	I 6	.000		.000
I 7	**Totale** (sommare gli importi da rigo I1 a rigo I6; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)	I 7	.000	.000	.000

SEZIONE II – Altri redditi di capitale

N. ORD.	TIPO DI REDDITO		1 Somme percepite	2 Importo delle ritenute subite
I 8	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	I 8	.000	.000
I 9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	I 9	.000	.000
I 10	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	I 10	.000	.000
I 11	Utili derivanti da contratti da associazione in partecipazione e da quelli di cui al comma 1 dell'art. 2554 c.c. se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	I 11	.000	.000
I 12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	I 12	.000	.000
I 13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	I 13	.000	.000
I 14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditti e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	I 14	.000	.000
I 15	**Totale** (sommare gli importi da rigo I 8 a rigo I 14; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)	I 15	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N. ORD.			
I 16	Ammontare dei redditi percepiti (riportare l'importo di rigo I 15 col. 1)	I 16	.000
I 17	Redditi di capitale prodotti all'estero	I 17	.000
I 18	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo I 17 da quello di rigo I 16; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	I 18	.000

Si allegano

N. distinta dei redditi soggetti a ritenuta d'acconto

N. certificati dei sostituti d'imposta

N. modelli RAD .... Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/89

REDDITI 1988

REDDITI DIVERSI

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI L, M, A1

(IL FASCICOLO CONTIENE ANCHE I QUADRI AGGIUNTIVI A, B, P).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

Riferimenti normativi: artt. 81-85 del T.U.I.R.

In questo Quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", cioè quei redditi, previsti nel Titolo I, capo VII del T.U.I.R., che non rientrano in alcuna delle categorie considerate negli altri Quadri del modello 740.

Il Quadro è composto da 2 riquadri da utilizzare, rispettivamente, per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Nell'esposizione dei singoli dati ai fini IRPEF, il contribuente dovrà riportare dapprima i corrispettivi lordi percepiti (**righi da L1 a L12**), indicando successivamente (**righi da L14 a L21**) le spese relative ai singoli corrispettivi esposti e sottraendole, per totale, dall'ammontare lordo complessivo. Si precisa che i redditi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati "per cassa" e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta 1988; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazioni di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando al periodo d'imposta di effettiva percezione la dichiarazione dei restanti importi (per le cessioni di partecipazioni sociali vedere, peraltro, il rigo L3, ultimo periodo).

Ai fini ILOR vanno dedotti dal reddito imponibile i redditi non soggetti a tale tributo.

Relativamente a ciascuno dei redditi indicati ai **righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 e L11**, il cui ammontare è determinato dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed i costi e le spese relativi, il contribuente è tenuto ad allegare al presente Quadro apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi stessi e, nell'ambito di ciascun reddito, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

RIQUADRO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRPEF

Al **rigo L1** devono essere indicati i corrispettivi lordi percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Per quanto concerne le plusvalenze del presente rigo, si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento. Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704.

La norma del T.U.I.R. è di portata più ampia rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, dal momento che è stato soppresso il riferimento, contenuto nella precedente norma, a "terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione". Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione e di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni (anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici) dà luogo a plusvalenze ai fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni.

Al **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Al **rigo L3** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. I corrispettivi delle cessioni percepite anteriormente al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione per effetto della quale sono state superate le percentuali sopra richiamate si considerano percepiti in tale periodo (cfr. anche la circolare n. 16 del 10-5-1985 della Direzione Generale delle Imposte Dirette, pubblicata nella G.U. n. 180 del 1-8-1985).

Al **rigo L4** vanno indicati nell'intera misura percepita, senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotto del fondo o commisurati al prodotti stessi) non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Al **rigo L5** vanno indicati i redditi di beni immobili situati all'estero, che sono imponibili nell'ammontare netto risultante dalla valutazione

effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Al rigo L6 vanno indicati i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli eredi e legatari dell'autore o inventore ovvero da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli eredi e legatari il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso costituisce reddito l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 30 per cento; il reddito va pertanto indicato al presente rigo in misura pari al 70 per cento del percepito (N.B. se il reddito è percepito dall'autore o inventore, lo stesso costituisce reddito di lavoro autonomo e, pertanto, va dichiarato nel Quadro E).

Al rigo L7 vanno indicati i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Al rigo L8 vanno indicati i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende, nonchè dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica azienda anche da parte dell'imprenditore. Vanno qui altresì indicati i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto, che dà luogo a plusvalenza tassabile come reddito "diverso". Per la determinazione del valore della plusvalenza in discorso si applicano le disposizioni dell'art. 54 del T.U.I.R.

Al rigo L9 vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Al rigo L10 vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, che vanno indicate al rigo successivo.

Al rigo L11 vanno indicati gli stessi corrispettivi di cui al rigo L10, per le attività esercitate all'estero.

Al rigo L12 vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80, concernente il "trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche".

Al rigo L13, colonna 2, deve essere effettuata la somma degli importi indicati nei righi da L1 a L12.

Nei righi da L14 a L21, come in precedenza precisato, vanno riportate le spese e gli oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi indicati nei righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 ed L11. Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da L14 a L21 non possono in ogni caso superare i corrispettivi a ciascuno di essi corrispondenti e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti sulle singole voci di spesa.

Per quanto riguarda le spese concernenti i righi L14 (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e L 15 (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite, al netto dell'INVIM, dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la riscossione dei corrispettivi per le plusvalenze in esame non avviene nello stesso periodo d'imposta, per cui la dichiarazione si limita al corrispettivo effettivamente riscosso nel periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, ancorchè già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in concomitanza con la dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta della relativa riscossione.

Per quanto riguarda il rigo L16 (cessioni di partecipazioni sociali) le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto relativo.
Per le spese di cui ai righi L17 (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), L 18 (affitto, usufrutti o cessione di aziende), L19 (attività commerciali occasionali), L20 e L21 (attività occasionali di lavoro autonomo) possono essere portate in deduzione solo le spese specificamente inerenti alla produzione dei relativi redditi.

Al rigo L22, colonna 2, va riportata la somma delle deduzioni di cui ai righi da L14 a L21.

Al rigo L23 verrà indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi (rigo L13) e il totale delle deduzioni (rigo L22), importo che, sommato agli altri redditi soggetti ad IRPEF risultanti dagli altri Quadri del modello 740, va riportato al rigo N1 del Quadro N.

Al rigo L24 verrà indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite risultanti dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta. Tale ammontare dovrà essere sommato all'importo delle altre ritenute IRPEF ed il totale verrà riportato al rigo N20 del Quadro N.

RIQUADRO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi è necessario detrarre dal reddito netto di rigo L23 (riportato al **rigo L25**) il reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e all'estero, pari alla differenza fra gli importi dei righi L10 e L11 e gli importi dei righi L20 e L21, nonchè tutti i redditi di beni immobili situati all'estero (rigo L5) e gli altri redditi prodotti all'estero e le indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica (rigo L12).

I singoli importi da dedurre dal reddito netto vanno riportati nei **righi da L26 a L28** e la relativa somma nel **rigo L29**.

Nel rigo L30 va indicato il reddito netto imponibile ai fini dell'ILOR che, ottenuto sottraendo l'importo di rigo L29 da quello di rigo L25, va riportato al rigo O1 del Quadro O dopo averlo sommato all'importo degli altri redditi soggetti ad ILOR.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

Riferimenti normativi: artt. 7, comma 3; 10, comma 1, lettera m); 16 e 18 del T.U.I.R.

Devono essere indicati in questo Quadro i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli di lavoro dipendente e assimilati, che devono invece essere dichiarati nel modello base, al quadro D.

Alla dichiarazione devono essere allegati i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'importo di redditi corrisposti e delle ritenute applicate. In mancanza di tale certificazione non sarà concessa la detrazione delle ritenute d'acconto subite.

La **Sezione I** riguarda l'ipotesi in cui il soggetto, che ha stipulato un contratto di assicurazione sulla vita di durata non inferiore a 5 anni e per il quale è esclusa la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, procede al riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio. In tal caso, se negli anni precedenti i premi sono stati dedotti dal reddito imponibile quali "oneri deducibili", l'ammontare dei premi riscattati costituisce reddito assoggettato a tassazione separata nel periodo d'imposta della relativa percezione, previa applicazione da parte dell'impresa assicuratrice di una ritenuta d'acconto con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di redditi.

Pertanto, l'importo riscosso nell'anno 1988 va indicato dal contribuente nella colonna 3 di questa Sezione. Nella colonna 2 va indicato, ai fini della determinazione dell'aliquota media, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto (anno in cui è sorto il diritto alla percezione), mentre nella colonna 4 va riportato l'importo della ritenuta d'acconto operata, risultante dal certificato dell'impresa di assicurazione erogante, la cui denominazione va indicata nella colonna 1.

La **Sezione II** è riservata all'indicazione dei redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1988 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa, che dovevano essere imputati per competenza al defunto nell'anno in cui è sorto il diritto.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R., tali redditi devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

Nella **colonna 2**, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, va indicato l'anno di apertura della successione.

Nella **colonna 3** va indicato il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, la quale va indicata nella **colonna 5**.

Nelle **colonne 4 e 6** vanno indicati, rispettivamente, il credito di imposta sui dividendi e la ritenuta d'acconto relativi ai redditi dichiarati.

Gli artt. 7, comma 3, e 16, comma 3, del T.U.I.R., consentono che per i redditi indicati in questa Sezione gli eredi ed i legatari, in luogo della tassazione separata, optino per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M17).

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 7**.

La **Sezione III** è riservata all'indicazione delle indennità percepite;

- per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (condizione che deve risultare dal certificato del sostituto d'imposta); se non sussistono tali condizioni, l'indennità costituisce reddito di lavoro autonomo a tassazione ordinaria da indicare nel **quadro E, sezione II**, per l'intero ammontare percepito, senza alcuna deduzione;
- per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- per la cessazione da funzioni notarili;
- da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R., compresi gli acconti e le anticipazioni sulle stesse, percepite nel 1988.

Anche per i redditi indicati in questa Sezione, in base all'art. 16, comma 3, del T.U.I.R., è consentito, in luogo della tassazione separata, optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M17). In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 6**.

N.B.: Nelle Sezioni IV, V, VI e VII vanno indicati le plusvalenze, le indennità e i redditi di cui, alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R., che possono essere conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali ovvero percepiti al di fuori di detto esercizio.

- **Se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali**, le dette plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. In base all'art. 16, comma 2, del T.U.I.R., il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nel quadro relativo al reddito d'impresa della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. In tal caso, nell'anno in cui avviene la percezione il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito in questo quadro ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata.
- **Se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) le plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del T.U.I.R. ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. In tal caso deve essere barrata la casella "opzione per la tassazione ordinaria" posta nella Sezione interessata, facendo concorrere i relativi ammontari nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M17).

In ciascuna delle dette Sezioni devono essere indicati, nelle rispettive colonne, l'anno di insorgenza del diritto (ai fini della individuazione dell'aliquota applicabile), l'ammontare delle plusvalenze, indennità o reddito e della ritenuta d'acconto eventualmente subita, nonché, relativamente ai redditi indicati nella Sezione VII, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV** vanno indicate:

- le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni;
- le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.

Nella **Sezione V** vanno indicate le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Nella **Sezione VI** vanno indicati:

- i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del T.U.I.R. nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società la comunicazione del recesso o dell'esclusione e la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere *a), b), f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 41 del T.U.I.R., quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella **Sezione VII** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nel **rigo M17** il contribuente, qualora abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, deve indicare nella **colonna 1** il cespite o la somma dei cespiti per i quali è stata effettuata l'opzione; nelle **colonne 2 e 3** va, rispettivamente, indicato il totale dei crediti di imposta sui dividendi e delle ritenute relativi ai detti cespiti.

Gli importi di ciascuna colonna vanno separatamente riportati nel quadro N secondo le indicazioni fornite in calce al quadro N.

Nel **rigo M18** va indicato l'ammontare dei redditi assoggettati dall'ILOR già evidenziati nelle Sezioni II, IV, V e VI, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero. Per l'individuazione dei redditi assoggettati all'ILOR vedere le istruzioni al quadro O. Il detto ammontare va riportato al **rigo O1** del quadro O. Si precisa, infine, che da tale ammontare devono essere escluse le quote dei redditi delle società di persone delle società stesse.

Per i redditi prodotti all'estero dovrà essere allegata, anche ai fini della detrazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, un'apposita distinta secondo le modalità specificate nelle istruzioni generali.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

Riferimenti normativi: articolo 78 del T.U.I.R.; articolo 18-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 2 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge n. 17 del 1985.

Il **Quadro 740/A1** deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali *ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.*, quando tale attività superi il limite indicato alla lett. *b)* dell'art. 29, comma 2, dello stesso testo unico, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. In base al predetto articolo 78, per *i soggetti che esercitano attività di allevamento* di animali oltre il limite suindicato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità da fissare con decreto del Ministro delle Finanze. La compilazione *di questo quadro è opportuna* anche quando il limite di cui al citato art. 29 non risulti superato, al fine di dimostrare le condizioni poste da tale normativa.
Nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sono stabiliti i criteri per determinare, rispettivamente, *il numero di animali allevabili per ciascuna* specie sul terreno e reddituaImente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lett. *b)* dell'art. 29 del T.U.I.R.; il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza nonché il coefficiente moltiplicatore di cui *all'art. 78 del T.U.I.R. ai fini della* determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle *Tabelle 1, 2 e 3* allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle presenti istruzioni.

Per esigenze di semplificazione, nel **Quadro A1** è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei *i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce* di qualità e ad animali di diverse specie: ciò è stato ottenuto attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento (sesta fascia di terreno e specie di animale: piccioni, quaglie ed altri volatili).
La disciplina di determinazione del reddito di cui all'art. 78 del T.U.I.R. si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal fatto che abbiano tenuto o meno la contabilità ordinaria purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 31 dicembre 1988.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al capo VI del Titolo I° del T.U.I.R. e dovrà formare oggetto di dichiarazione nell'apposito **Quadro F.**

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorchè questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, dovranno essere esposti nella Sezione I del **Quadro 740/A1** ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.
Va precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del T.U.I.R. *non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'allevatore ha la facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione del reddito, essendogli preclusa soltanto l'opzione per il regime semplificato di cui all'art. 72 del D.P.R. n. 597 del 1973. Le imprese di allevamento infatti non possono determinare il reddito secondo i criteri di cui al citato art. 72, atteso che l'applicazione di detto articolo, per effetto dell'introduzione del regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, prorogato dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge n. 154 dello stesso anno, è sospesa per il quadriennio 1985/1988, ai sensi dell'art. 2, comma 13, del decreto-legge n. 853.*
L'opzione per il regime ordinario può essere esercitata in sede di dichiarazione compilando il **Quadro F.**

In ordine alla compilazione del Quadro 740/A1 si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti:

- nella Sezione I, col. 1 e 2, **dovranno essere riportati i redditi agrari (nell'ammontare riportato in catasto non arrotondato)** dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto; in col. 3 sarà riportato il totale che moltiplicato per il coefficiente di normalizzazione darà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità;

- nella Sezione II, col. 1 e 4, dovrà essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie quali risultano dal registro cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del T.U.I.R.. Nelle colonne 3 e 6 sarà, invece, indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione. Detta normalizzazione e quelle relative alle fasce di qualità del terreno (Sez. I) sono desunte dalle Tabelle 2 e 3 allegate al D.M. 31 dicembre 1988; l'adozione di tale metodo ha consentito di ovviare alle difficoltà di calcolo che si riscontrano in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare nella Sezione I i redditi agrari posseduti, riportati distintamente per fasce di qualità nelle colonne 1 e 2, saranno tradotti, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione indicati nella successiva colonna 4, in un reddito agrario complessivo base (colonna 5) rapportato a quello della 6ª fascia. Con lo stesso procedimento, nella Sezione II si indicherà il numero dei capi allevati (colonne 1 e 4) per ciascuna specie e attraverso l'applicazione dei coefficienti indicati nelle colonne 2 e 5 si otterrà il totale dei capi ridotto alla unità assunta a base (piccioni ed altri volatili) (colonne 3 e 6);

- la Sezione III rigo A1/26 *permette di pervenire al reddito* imponibile al sensi dell'art. 78 del T.U.I.R. attraverso il seguente sviluppo:

a) nella colonna 1 si riporta il totale dei capi normalizzati allevati, quali *risulta dal Totale B, Sez. II;*

b) nella colonna 2 il totale del reddito agrario risultante dalla Sezione I (Tot. A), moltiplicato per il coefficiente 372,4 che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella sesta fascia entro il limite dell'art. 29 del T.U.I.R. e per ogni 100.000 lire di reddito agrario;

c) nella colonna 3, per differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale col. 1 e quello dei capi allevabili come sopra determinato, si avrà il numero dei capi eccedenti espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento;

d) nella colonna 4 il numero dei capi eccedenti come sopra ottenuto dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33 che è l'imponibile di ogni capo eccedente per la specie base, quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 31 dicembre 1988. Il prodotto dei due coefficienti dà 66,66 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice. *Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 66,66 si applicherà il parametro 33,33;*

e) nella colonna 5 infine verrà riportato l'ammontare risultante dal menzionato prodotto che costituirà il reddito imponibile dell'impresa di allevamento determinata ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R..

Da tale ammontare vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare si rinvia alle relative istruzioni.

Si rileva che se il contribuente possiede oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del T.U.I.R. anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso dovrà compilare il Quadro A1 il cui risultato non dovrà, tuttavia, essere autonomamente riportato nei Quadri N ed O bensì dovrà confluire, apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione, nel Quadro F.

Si ricorda, infine, che per ottenere la detrazione delle ritenute d'acconto subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate. Il numero dei certificati deve essere indicato nell'apposito spazio.

Ai fini del calcolo dell'imponibile ILOR, va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, rigo A1/26 col. 5, dal quale si dedurranno: i redditi esenti ai fini dell'ILOR per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto, secondo le istruzioni di seguito fornite; in caso di impresa familiare o coniugale, le quote spettanti, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge. Saranno infine indicati il reddito netto risultante e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. Per usufruire della deduzione occorre che il contribuente attesti, nell'apposito riquadro, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione dovrà poi riportarsi nel Modello 740/O.

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi fondiari.

Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella e).

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\left\{\frac{c}{a} \times 100.000\right\}$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) — Fasce di qualità: R.A. 100.000 1	R.A. 85.000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12
Tacchini da carne	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	156,17	34,48	93,10
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,55	756,56	156,55	666,67	148,15	400,00
Lepri, visoni e nutrie	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99
Pesci (*) da riproduzione q.li	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22
Pesci (*) consumo q.li		400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75

CATEGORIE DI ANIMALI	(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità: 1	2	3	4	5	6	(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 DEL T.U.I.R. PER L. 100.000 DI R.A. — Fasce di qualità: 1	2	3	4	5	6	(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Bovini e bufalini da riproduzione	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,48	0,20	58219,18
Vitelloni	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,66
Suinetti	262,50	150,00	175,00	62,50	56,56	4,66	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	106,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,03	1135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Pollastre da allevamento e fagiani	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2106,28	1871,36	156,80	79,17
Tacchini da riproduzione	109,37	62,49	72,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,63
Anatre, oche e capponi	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	1750,00	1000,00	1666,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	568,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	1555,55	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni e nutrie	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3834,01
Ovini e caprini da riproduzione	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7664,56
Agnelloni e caprini da carne	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,98	121,76	10,20	1216,72
Pesci (*) da riproduzione q.li	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci (*) consumo q.li	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Daini, caprioli e mufloni	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,35
Puledri	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglia)	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella *d)* da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiaranzione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1989 relativa all'anno 1988 indicherà l'anno 1989.

Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito. Le colonne 3, 4, 9 e 10, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Stato della esenzione

Tabella *d)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *e)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; legge 10 maggio 1983, n. 190):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ L

REDDITI 1988
diversi

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO L REDDITI DIVERSI

N. ORD.	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE		1		2
L 1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a), del T.U.I.R. (lottizzazione di terreni, ecc.).	L1	.000		
L 2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b), del T.U.I.R. (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	L2	.000		
L 3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c), del T.U.I.R. (cessioni di partecipazioni sociali)	L3	.000		
L 4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	L4	.000		
L 5	Redditi di beni immobili situati all'estero	L5	.000		
L 6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore (vedere istruzioni)	L6	.000		
L 7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	L7	.000		
L 8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende e corrispettivi della vendita dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto	L8	.000		
L 9	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	L9	.000		
L10	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	L10	.000		
L11	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate all'estero e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	L11	.000		
L12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	L12	.000		
L13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo L1 a rigo L12)			L13	.000
L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	L14	.000		
L15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	L15	.000		
L16	Prezzo dell'ultimo acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo L3	L16	.000		
L17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L7	L17	.000		
L18	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L8 e/o costo non ammortizzato dell'azienda ceduta.	L18	.000		
L19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L9 .	L19	.000		
L20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L10	L20	.000		
L21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L11	L21	.000		
L22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L14 a rigo L21) .			L22	.000
L23	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo L22 da quello di rigo L13; sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale di rigo N1).			L23	.000
L24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)			L24	.000
	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI				
L25	**Reddito netto** (riportare l'importo del rigo L23)			L25	.000
L26	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sommare gli importi dei righi L10 e L11 e sottrarre gli importi dei righi L20 e L21)	L26	.000		
L27	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	L27	.000		
L28	Redditi di cui al rigo L12	L28	.000		
L29	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L26 a rigo L28)			L29	.000
L30	**Reddito imponibile** (sottrarre l'importo di rigo L29 da quello di rigo L25, sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			L30	.000

Si allegano:
N. certificati dei sostituti d'imposta
N. prospetti e documenti Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ M

REDDITI 1988

soggetti a tassazione separata

DICHIARANTE ☐	O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

QUADRO M REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZIONE I — Ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita dedotti dal reddito complessivo da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio ai sensi della lettera m), comma 1, dell'art. 10 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Soggetti eroganti	2 Anno nel quale è stato chiesto il riscatto	3 Ammontare dei premi dedotti dal reddito complessivo	4 Ritenuta d'acconto
M 1			.000	.000
M 2			.000	.000

SEZIONE II — Redditi percepiti in qualità di erede o legatario ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Soggetti eroganti	2 Anno di apertura della successione	3 Reddito	4 *Credito di imposta sui dividendi*	5 *Quota dell'imposta sulle successioni*	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria
M 3			.000	.000	.000	.000	
M 4			.000	.000	.000	.000	(barrare la casella) ☐

SEZIONE III — Indennità di cui alle lettere c), d), e), f), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. per cessazione: dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di agenzia delle persone fisiche; da funzioni notarili; dell'attività sportiva professionistica.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Soggetti eroganti	3 Anno di fine rapporto	4 Indennità	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M 5				.000	.000	(barrare le caselle) ☐
M 6				.000	.000	☐
M 7				.000	.000	☐

SEZIONE IV — Plusvalenze, redditi ed indennità di cui alle lettere g) e h), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. per cessioni di aziende e liquidazione di imprese commerciali, possedute o esercitate da più di cinque anni, e per perdita dell'avviamento.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Soggetti eroganti	3 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	4 Anno di insorgenza del diritto	5 Reddito	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M 8			.000		.000	.000	(barrare le caselle) ☐
M 9			.000		.000	.000	☐
M10			.000		.000	.000	☐

SEZIONE V — Indennità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

N. ORD.	1 Soggetti eroganti	2 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	3 Anno di insorgenza del diritto	4 Indennità	5 Ritenuta d'acconto	6 *Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)*
M11		.000		.000	.000	
M12		.000		.000	.000	(barrare la casella) ☐

SEZIONE VI — Redditi di cui alle lettere l) e n), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. conseguiti dai soci di società di persone costituite da più di cinque anni, o loro eredi, in dipendenza di recesso, esclusione, morte, riduzione del capitale e liquidazione nonchè redditi di capitale derivanti da contratti o titoli di durata superiore a cinque anni.

N. ORD.	1 *Tipo di reddito*	2 Soggetti eroganti	3 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	4 Anno di insorgenza del diritto	5 Reddito	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M13			.000		.000	.000	(barrare le caselle) ☐
M14			.000		.000	.000	☐

SEZIONE VII — Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. *conseguiti da soci di società* di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione.

N. ORD.	1 Soggetti eroganti	2 Anno di insorgenza del diritto	3 Reddito	4 Credito di imposta sui dividendi	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M15			.000	.000	.000	
M16			.000	.000	.000	(barrare la casella) ☐

		1 Redditi	2 Credito d'imposta sui dividendi	3 Ritenute
M17	Totale dei redditi per i quali è *richiesta la tassazione ordinaria* e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	.000	.000	.000

		1 Redditi	2 Deduzioni
M18	Sommare i redditi assoggettati all'ILOR delle Sezioni II, IV, V e VI escludendo *gli eventuali redditi* prodotti all'estero; sommare le deduzioni ILOR delle Sezioni IV, V e VI.	.000	.000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo M17 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo *M17 agli altri crediti d'imposta* e riportare il totale al rigo 17; sommare l'importo di col. 3 del rigo M17 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20; sommare l'importo di col. 1 di rigo M18 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di col. 2 di rigo M18 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2, non oltre il limite cumulativo massimo consentito.

Si allegano:

N. certificati dei sostituti d'imposta

N. prospetti e documenti

N. modelli RAD Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ A1

REDDITI 1988

allevamento di animali

DICHIARANTE ☐	**O CONIUGE DICHIARANTE** ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

QUADRO A1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I – Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

N. ORD.	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**) Dichiarante	Reddito agrario (**) Coniuge	Totali (col 1 + col 2)	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
A1 1	I				x 56,389	
A1 2	II				x 32,222	
A1 3	III				x 37,593	
A1 4	IV				x 13,426	
A1 5	V				x 11,934	
A1 6	VI				x 1,000	
	Totale			**Totale A reddito agrario normalizzato** (sommare gli importi da rigo A1 1 a rigo A1 6)		

SEZIONE II – Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

N. ORD.	Specie animale	1 Numero capi allevati	2 Coefficienti di normalizzazione	3 Numero capi normalizzati	Specie animale	4 Numero capi allevati	5 Coefficiente di normalizzazione	6 Numero capi normalizzati
A1 7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
A1 8	Vitelloni		1.050,000				**riporto**	
A1 9	Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
A1 10	Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
A1 11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
A1 12	Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
A1 13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
A1 14	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni e nutrie		25,000	
A1 15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
A1 16	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
A1 17	Pollastre da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
A1 18	Polli da carne		2,375		Pesci da riproduzione q.li (***)		320,000	
A1 19	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci per consumo q.li (***)		200,000	
A1 20	Tacchini da carne		15,000		Cinghiali e cervi		250,000	
A1 21	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
A1 22	Anatre, oche, capponi		10,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
A1 23	Faraone da riproduzione		14,500		Puledri		500,000	
A1 24	Faraone		3,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
A1 25	Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
	Totale parziale (riportare a col. 6, rigo A1 8)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo A1 26 col. 1)			

SEZIONE III – Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 **Totale B**	2 Numero di capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del T.U.I.R **Totale A** x 372,4 / 100.000	3 Numero dei capi eccedenti (col. 1 – col. 2)	4 Coefficiente moltiplicatore (33,33 x 2)		5 Reddito di allevamento eccedente
A1 26				x 66,66	A1 26	.000
A1 27	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				A1 27	.000
A1 28	**Reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del dichiarante** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)				A1 28	.000
A1 29	**Ritenute d'acconto subite, di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N20)				A1 29	.000

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

(***) Per le specie pesci e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

A1 30	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo A1 26 col. 5)	A1 30	.000
A1 31	Redditi esenti ai fini ILOR (vedere istruzioni)	A1 31	.000
A1 32	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo A1 31 da quello di rigo A1 30)	A1 32	.000
A1 33	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto sottostante) o al coniuge di azienda *coniugale non gestita in forma societaria*	A1 33	.000
A1 34	**Reddito netto del titolare** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	A1 34	.000
A1 35	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	A1 35	.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	1 codice fiscale / 2 cognome / 3 sesso / 4 nome / 5 comune di nascita / 6 prov. / 7 data di nascita	8 QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	9 QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO
A1 36		.000	.000
A1 37		.000	.000
A1 38		.000	.000
A1 39		.000	.000
A1 40		.000	.000
A1 41		.000	.000
	Totali	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma ....

ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 120 del T.U.I.R.

Si attesta che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta *locale sui redditi.*

Firma ....

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
A1 42			19	19		.000			19	19		.000
A1 43			19	19		.000			19	19		.000
A1 44			19	19		.000			19	19		.000

Annotazioni

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Si allegano:

N. certificati dei sostituti d'imposta

N. prospetti e documenti

N. modelli RAD

Data